

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	105

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 30.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	124
AGRICOLTURA (XIII)	»	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	162
<i>INDICE GENERALE</i>	»	164

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. Esame C. 2320, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

Esame C. 2320, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, ricorda che il provvedimento all'esame, secondo le caratteristiche proprie di questa tipologia di leggi, contiene disposizioni di carattere eterogeneo, essendo volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario. A tal fine il disegno di legge reca una pluralità di deleghe legislative per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, per l'attuazione di alcune decisioni quadro e per dare esecuzione ad una sentenza, ormai

datata, della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Proprio con riguardo alla disposizione che, in via generale, disciplina i termini e le modalità di esercizio delle deleghe, intende preliminarmente rilevare come per la maggior parte di esse – 26 su 50 – il termine di scadenza della delega è di soli tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame.

Si tratta evidentemente di un termine estremamente breve, soprattutto se rapportato al complesso procedimento che viene individuato per l'adozione dei decreti attuativi: infatti, sono coinvolti diversi organi, ciascuno dei quali deve poter disporre di tempi adeguati. Ciò vale per le Commissioni parlamentari ma anche per la Conferenza Stato-regioni, oltre che ovviamente per la stessa Presidenza della Repubblica. Ha ritenuto dunque di rilevare tale aspetto nella parte premessa della sua proposta in quanto, pur non costituendo un profilo patologico, risulta comunque un elemento sensibile, dato il possibile rischio di non rispettare termini così stringenti cui conseguirebbe la necessità di proroga del termine o addirittura di dover conferire nuovamente la medesima delega.

Inoltre, anticipando alcune considerazioni riportate più analiticamente nella

parte dispositiva della proposta di parere, evidenzia due aspetti di particolare criticità afferenti al provvedimento.

Fa riferimento, in primo luogo, all'articolo 8 che, al comma 3, potrebbe condurre a rilegificare una materia già deferita alla fonte normativa regolamentare. Per rendere tale disposizione conforme ai parametri usualmente adottati dal Comitato per la legislazione, dovrebbe procedersi alla soppressione del comma in questione oppure ad una sua diversa formulazione, che autorizzi direttamente il Governo a modificare il regolamento.

Infine, sottolinea come l'articolo 25, nel delegare il Governo a dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, non consenta di ricostruire quale sia il termine per l'esercizio della delega conferita.

Procede dunque ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2320 e rilevato che:

esso reca – secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi – una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati (8 nell'allegato A e 42 nell'allegato B), nonché per l'attuazione di alcune decisioni quadro (articoli da 43 a 46) e per dare esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (articolo 25); ulteriori disposizioni di delega hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5);

confermando l'innovativa previsione contenuta nella legge comunitaria

per il 2007, anche il presente provvedimento individua *per relationem* i termini di esercizio delle deleghe, fissandoli in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento ovvero, se già scaduti o prossimi alla scadenza, in tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine); tale previsione, come rilevato nella precedente occasione dal Comitato, risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'*iter* parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie, ferma restando tuttavia l'esigenza di valutare se i termini siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti; al riguardo, va sottolineato che il termine per il recepimento di più della metà delle direttive (26 su 50) è pari a tre mesi, e che la procedura prevede passaggi parlamentari ed, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, oltre a richiamare espressamente l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui « il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno *venti giorni* prima della scadenza »);

il testo in esame ripropone comunque previsioni – già presenti in precedenti leggi comunitarie – che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del « doppio parere parlamentare » su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali ovvero ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; analogo apprezzamento il Comitato esprime in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei ter-

mini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 7); il testo presenta, tuttavia, all'articolo 11 (relativo alla zona di produzione del vino Chianti), una disposizione che non appare direttamente connessa ai contenuti ed alle finalità di dare attuazione alla normativa comunitaria nel nostro ordinamento come definiti dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005;

il disegno di legge, all'articolo 10, reca una disposizione idonea ad incidere sul decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), che è stato adottato sulla base di una delega per la quale sarebbero riaperti (fino al 30 giugno 2010) i termini di esercizio della connessa delega di tipo integrativo e correttivo, ai sensi dell'articolo 12 del disegno di legge 1441-bis/B, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato;

il provvedimento fissa, all'articolo 5, comma 2, il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; inoltre, l'articolo 22, comma 18, opera una deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

esso infine prevede, all'articolo 8, comma 3, la possibilità che il decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista al medesimo articolo intervenga anche sulla disciplina contenuta in un regolamento di delegificazione; tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto potrebbe verificarsi una rilegificazione di una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di

legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia di una sintetica relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sia soppresso l'articolo 8, comma 3 – che indica tra i contenuti del decreto legislativo attuativo della delega ivi conferita anche quello di provvedere «alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542», e che definisce altresì le finalità dell'intervento – in quanto, in relazione all'obiettivo di modificare provvedimenti di rango subordinato non appare congruo l'uso dello strumento della fonte normativa primaria; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa regolamentare, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 22, comma 5 – il quale novella l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – si elimini il riferimento, contenuto nella lettera b) del nuovo primo comma del richiamato articolo 39, al decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973,

in quanto esso risulta ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del dicembre 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

sia inoltre precisato il termine di esercizio della delega conferita all'articolo 25 – volta all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 – in quanto esso non appare univocamente ricavabile nemmeno dalla previsione generale contenuta nell'articolo 1, in cui i termini delle deleghe sono fissati in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento ovvero, se già scaduti o prossimi alla scadenza, in tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento o, ancora, in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4 – che dispone l'attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 a favore delle amministrazioni competenti allo svolgimento delle relative prestazioni – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in oggetto come periodo o comma aggiuntivo alla citata norma della legge n. 11 del 2005, in modo da farle acquisire una valenza generale, come risulta dalla circostanza che il medesimo testo è già contenuto nella legge comunitaria per il 2007;

all'articolo 5, comma 1 – ove si conferisce una delega per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie da esercitare entro i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra, invece, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, valutando la congruità dell'op-

zione operata nel testo, in base al quale il termine della delega per il riordino normativo ha durata più breve rispetto al termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva (18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge rispetto a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi);

all'articolo 21 – ove si abroga l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, in materia di colorazione di bevande analcoliche al gusto di agrumi – dovrebbe verificarsi se abbia una sua autonomia normativa l'unico articolo residuo della medesima legge che si limita a fissare sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dell'articolo 1 stesso, procedendo in caso di esito negativo, all'abrogazione dell'intera legge;

all'articolo 24, comma 3 – ove si stabilisce che l'aggiornamento dell'elenco degli allergeni alimentari di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992 conseguente all'adozione di ulteriori direttive comunitarie in materia sia effettuato con decreto ministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni – dovrebbe valutarsi l'esigenza di coordinare tale previsione con quanto già statuito all'articolo 29, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1992 che già prevede, in via generale, una procedura semplificata, stabilendo che tutte le modifiche o integrazioni necessarie ad attuare nuove norme comunitarie siano apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità;

dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di riformulare in termini di novella l'articolo 32, comma 1, primo periodo, in quanto esso incide in modo non testuale su un termine già previsto all'articolo 2 della legge n. 825 del 1965 che, a sua volta, è stato modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2004 con una integrazione non testuale di tale ultima disposizione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 16, comma 1, lettera *a*) – ove si novella l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, al fine di vincolare l'azione dei pubblici soggetti alla « norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio *e delle modifiche in prosieguo proposte*, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione

comunitaria nella specifica materia » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata normativa della suddetta espressione « modifiche in prosieguo proposte ». »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 6 maggio 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 15.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, avviando inoltre l'istruttoria sulle cariche di consigliere di amministrazione, vicepresidente e amministratore delegato di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Telefono Azzurro, dell'Istituto nazionale per i diritti dei minori (INDiMi), di UNICEF Italia, di Save the Children, nonché dei garanti regionali per l'infanzia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2008 Governo, adottato come testo base, e delle abbinare proposte di legge C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza, recanti « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza »	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2009.

Audizione dei rappresentanti di Telefono Azzurro, dell'Istituto nazionale per i diritti dei minori (INDiMi), di UNICEF Italia, di Save the Children, nonché dei garanti regionali per l'infanzia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2008 Governo, adottato come testo base, e delle abbinare proposte di legge C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Vel-

troni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza, recanti « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato, ed abb.	10
--	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 maggio 2009.

**Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.
C. 2042, approvato dal Senato, ed abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Emendamenti C. 63-177-A	12
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	12
--	----

SEDE REFERENTE:

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. C. 17 Brugger (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	20

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	21
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	22
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	24
AVVERTENZA	17

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 maggio 2009.

**Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Emendamenti C. 63-177-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i rappresentanti dei gruppi hanno convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province, la cui

scadenza era prevista entro la fine di aprile 2009. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare la proroga al 31 luglio 2009 del termine dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 luglio 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.35.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.

C. 17 Brugger.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, che interviene in materia di rimborsi elettorali

ai partiti politici. Rileva, in particolare, che essa dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce una deroga a quanto disposto dalla legge n. 157 del 1999 che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che il termine ivi previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per le richieste di rimborso relative alle elezioni politiche del 2008.

Ricorda che la disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999, prevede invece che i partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

Rileva infine che il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge disciplina le modalità per l'erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1.

Il sottosegretario Michelino DAVICO precisa che le risorse relative al provvedimento in esame fanno capo al Ministero dell'economia e delle finanze e non al Ministero dell'interno.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute era stata formulata la richiesta al Governo di fornire alcuni chiarimenti sulla proposta di legge in esame.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, per quanto riguarda le perplessità manifestate in ordine alla portata complessiva del provvedimento e specificamente il punto se l'esercizio dell'azione penale attribuita a tutti i cittadini sia suscettibile di provocare una paralisi dei procedimenti elettorali, afferma che, ad avviso del Ministero dell'interno, tale possibilità non sussiste, in quanto i procedimenti in questione si configurano in modo autonomo rispetto ad eventuali azioni penali che possono essere promosse in relazione a fatti o atti specifici. In ciò si differenzia il caso in esame rispetto alle decisioni del giudice amministrativo.

Quanto alla questione dell'ammissibilità dell'esercizio di un'azione popolare, estesa cioè a tutti i cittadini, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 231 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che ha abrogato le disposizioni che attribuivano l'esercizio dell'azione penale a soggetti diversi dal pubblico ministero, osserva che, alla luce di questa disposizione, l'ammissibilità dell'azione popolare è allo stato esclusa. Tuttavia, in base al principio della successione di leggi nel tempo, una disposizione normativa successiva all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale può senz'altro prevedere un regime differente. L'esercizio dell'azione penale può quindi essere attribuito nuovamente anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, con l'unico limite che questi non

ne venga completamente spogliato. È immaginabile, ad esempio, che gli altri soggetti, ai quali è riconosciuto tale potere, possano esercitarlo in via sussidiaria o concorrente rispetto all'organo della pubblica accusa. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 474 del 1993, che l'azione penale può essere legittimamente attribuita anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, di modo che non sussisterebbe un « monopolio pubblico » dell'azione penale, fermo restando che solo il pubblico ministero ha l'obbligo dell'azione penale.

Quanto all'effettiva applicabilità ai reati commessi in occasione delle elezioni amministrative del termine di prescrizione biennale, invece di quello ordinario previsto dall'articolo 157 del codice penale, osserva che l'applicabilità della prescrizione biennale si può dedurre anche da una pronuncia della Corte di cassazione, la sentenza n. 42199 del 2006, la quale ha individuato la *ratio* del termine biennale nell'opportunità di evitare che l'accertamento dei reati in una materia come quella elettorale, intimamente connessa al funzionamento della democrazia, rimanga troppo a lungo indefinito e possa così negativamente riverberarsi sulla credibilità istituzionale degli organi elettivi. Nondimeno, ove vi sia una volontà politica in tal senso, si può senz'altro estendere anche alle elezioni politiche, nonché eventualmente alle elezioni europee e alle consultazioni referendarie, il termine di prescrizione biennale, derogando a quello ordinario. Naturalmente, occorre farlo con un'espressa disposizione di legge. Infatti, trattandosi di un regime derogatorio rispetto a quello ordinario, sussiste il divieto di estensione analogica.

Ricorda infine che la Corte costituzionale ha più volte evidenziato l'esistenza e l'ammissibilità di due sottosistemi elettorali, diversamente disciplinati come espressione della discrezionalità in materia riconosciuta al legislatore. Su tali aspetti si riserva però di tornare eventualmente a seguito del parere che, *ratione materiae*, verrà reso dalla Commissione Giustizia.

Conclude precisando che su quanto ha testé dichiarato è stato preliminarmente acquisito anche l'orientamento del Ministero della giustizia.

Giuseppe CALDERISI (PdL) prende quindi atto del fatto che, in mancanza di una nuova legge, il principio dell'azione popolare non trova applicazione alle elezioni amministrative.

Mario TASSONE (UdC), *relatore*, ritiene che nella seduta odierna siano stati forniti dal rappresentante dell'Esecutivo utili spunti di dibattito per il successivo esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD) concorda che sono stati forniti utili spunti di riflessione per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è stato fissato a martedì 12 maggio alle ore 12. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2321 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è stato fissato a martedì 12 maggio alle ore 12. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005 C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*), che illustra.

Doris LO MORO (PD), intervenendo con riferimento alle osservazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* si chiede se esse riguardino aspetti che rientrano nelle competenze della I Commissione ovvero non attengano più propriamente al merito del provvedimento e, quindi, a profili rimessi alla valutazione della XII Commissione.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, premesso di comprendere il rilievo della

deputata Lo Moro, chiarisce che le due osservazioni in questione sono volte a specificare alcuni aspetti procedurali che attualmente non sono disciplinati dalla proposta di legge.

Raffaele VOLPI (LNP), rilevato come l'organizzazione sanitaria rientri nelle competenze regionali, esprime l'avviso che la definizione delle procedure dovrebbe essere in capo alle regioni.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, premesso che l'articolo 5, cui si riferisce l'osservazione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere del relatore, riguarda l'istituzione di una rete di cure palliative a carattere nazionale, e dunque senz'altro rientrante nelle competenze dello Stato, ricorda che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del regolamento, tra le competenze della Commissione affari costituzionali vi è quella sulle competenze normative e sulla legislazione generale dello Stato. Fa quindi presente che, dal punto di vista della legislazione generale dello Stato, è pertinente rilevare che nella disciplina di un procedimento sussiste una lacuna, quale può essere la mancata individuazione del soggetto chiamato ad effettuare una nomina o delle modalità della nomina stessa o la mancata specificazione delle modalità di istituzione di una struttura di cui si prevede l'introduzione.

Prospetta poi al relatore la possibilità di introdurre nella proposta di parere una nuova osservazione con cui si chieda di sostituire, all'articolo 1, comma 1, « cittadino » con « malato », termine del resto utilizzato in altre parti del testo, al fine di scongiurare possibili interpretazioni restrittive in sede applicativa.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, premesso che non c'è alcuna volontà di discriminare i non cittadini, poiché davanti ad un malato terminale non possono esistere distinzioni di questo tipo, non ritiene necessario inserire nella proposta di parere l'ulteriore osservazione prospettata dal presidente Giovanelli, considerato

che il testo nel suo complesso non consente interpretazioni restrittive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 6*) che evidenziano l'opportunità di coordinare il pre-

detto articolo 22, comma 1, lettera *a*) con le altre disposizioni del codice della strada che fanno riferimento alla guida in stato di ebbrezza nonché di graduare le sanzioni di cui al citato articolo 23, comma 7, in funzione della gravità della violazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (C. 2362 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2362 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. (C. 2363 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2363 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (C. 2226 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2226 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005 (C. 2294 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2294 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 624 Binetti ed abb., recante « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore »,

considerato che:

le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili agli ambiti materiali « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione), e « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

l'articolo 3, intervenendo in tema di edilizia sanitaria, è riconducibile, sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale, alle materie « tutela della salute » e « governo del territorio », entrambe rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevedendo un'autorizzazione di spesa finalizzata alla completa attuazione del progetto « Ospedale senza dolore », è riconducibile prevalentemente alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-

rio nazionale », rientrando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lett. *m*), dell'articolo 117 della Costituzione;

l'articolo 17, commi 2 e 3, nel prevedere un'intesa tra il Governo e le regioni per la realizzazione delle finalità della legge, impone che l'intesa deve destinare alle iniziative previste dalla legge stessa una specifica quota delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale, il quale Fondo è però destinato a finalità relative alla « tutela della salute »;

la Corte costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono puntuali vincoli di destinazione per stanziamenti in ambiti materiali rientranti nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione;

la vigente normativa (articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996) prevede che quote del Fondo sanitario nazionale possono essere vincolate dal CIPE solo con intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 5, comma 4, nel prevedere che la rete di cui al comma 1 è coordinata da un dirigente medico individuato tra quelli che già operano nelle strutture di assistenza ai malati in fase terminale presenti in ciascuna regione, non chiarisce quale sia il soggetto competente ad individuare tale dirigente né specifica le modalità della sua individuazione;

l'articolo 10 non prevede il soggetto incaricato di procedere all'istituzione della rete di terapia del dolore ivi prevista né la definizione delle relative procedure;

l'articolo 13, comma 5, interviene nella materia della formazione professionale, che deve ritenersi compresa nell'ambito della competenza residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il soggetto competente ad individuare il dirigente medico coordinatore della rete di cure palliative e di specificare le modalità della sua individuazione;

b) all'articolo 10, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto incaricato di procedere all'istituzione della rete di terapia del dolore e le relative procedure, come previsto all'articolo 5 per l'istituzione della rete nazionale delle cure palliative;

c) all'articolo 17, si modifichi il comma 3 stabilendo che l'intesa di cui al

comma 2 preveda la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alle iniziative di cui alla presente legge, riservando per l'anno 2009, in attuazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 25 marzo 2009, una quota pari a 100 milioni di euro e per gli anni successivi una quota idonea a garantire la prosecuzione e la piena realizzazione degli interventi;

d) si riconsideri l'articolo 3, nella parte in cui prevede l'adozione – sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni – di un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione o provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa, destinando a tal fine la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

e) si riveda l'articolo 13, comma 5, che, attribuendo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di definire percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nelle reti di terapia del dolore, investe una materia, quella della formazione professionale, che deve ritenersi rientrante negli ambiti di competenza residuale delle regioni.

ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 Zeller e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 44 Zeller ed abb., recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »

considerato che:

esso reca disposizioni in tema di sicurezza stradale, la quale è riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di « ordine pubblico e sicurezza » (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione);

l'articolo 22, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 186 del codice della strada, disponendo la depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, attraverso la sostituzione dell'ammenda con una sanzione amministrativa pecuniaria;

ulteriori disposizioni del codice della strada (quali, ad esempio, l'articolo 186, comma 2, lettera *a*), secondo periodo, e l'articolo 186-*bis*, comma 3, introdotto dal

comma 2 dell'articolo 22 in esame) continuano a riferirsi alla guida in stato di ebbrezza come ad un reato;

l'articolo 23, comma 7, equipara i casi in cui si riscontri un utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie difforme rispetto a quanto previsto dalla legge ai casi di mancata o tardiva trasmissione della relazione sull'utilizzo dei proventi medesimi, prevedendo per entrambi la medesima sanzione, ossia una riduzione del finanziamento destinato ai comuni e alle province a valere sul fondo ordinario per un importo pari al 3 per cento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) coordinare l'articolo 22, comma 1, lettera *a*) con le altre disposizioni del codice della strada che fanno riferimento alla guida in stato di ebbrezza;

b) graduare le sanzioni di cui all'articolo 23, comma 7, in funzione della gravità della violazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini	25
AVVERTENZA	25

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 maggio 2009.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	26
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>) ..	27
INTERROGAZIONI:	
5-01160 Schirru: Sul servizio di <i>call center</i> dell'Ambasciata di Chisinau.	
5-01251 Capitanio Santolini: Sul servizio di <i>call center</i> dell'Ambasciata di Chisinau	28
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-01252 Vannucci: Sulla riapertura del consolato di Bengasi	28
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	32
5-01289 Gozi: Sulle borse di studio per il Collegio d'Europa	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
AVVERTENZA	29

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 8.30.

Marco ZACCHERA, *presidente*, nel riferire dei contatti in corso con la presidenza della Camera per l'organizzazione del lavoro tra i due rami del Parlamento sul tema degli italiani all'estero, prospetta l'opportunità di proseguire in tale impegno

al fine del migliore coordinamento delle rispettive attività. Avverte inoltre che è programmata un'audizione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri avente ad oggetto il tema delle elezioni per il rinnovo dei Comites. Infine, segnala che, in vista della dell'Assemblea plenaria del CGIE, che si terrà nei giorni 13-15 maggio 2009 a Roma, la delegazione della Camera dei deputati, composta da sette deputati, sarà definita secondo le disposizioni vigenti e, quindi, in base al criterio della competenza per materia delle singole Commissioni in relazione all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria. A tal proposito prospetta l'opportunità che il Comitato svolga nel corso della prossima

settimana l'audizione del Comitato di presidenza del CGIE, in analogia con quanto avvenuto in passato.

Il Comitato prende atto.

Gianni FARINA (PD) sottolinea di non avere mai avanzato richiesta formale al fine di entrare a fare parte della delegazione ufficiale della Camera dei deputati ai lavori dell'Assemblea plenaria del CGIE e di avervi comunque preso parte a titolo personale essendo convinto dell'importanza di tale appuntamento, in particolare per i deputati eletti all'estero. Ritiene auspicabile che la presidenza del Comitato proceda ad un approfondimento finalizzato ad includere nella delegazione ufficiale anche deputati eletti all'estero che non siano componenti delle Commissioni tradizionalmente coinvolte dai lavori dell'Assemblea.

Marco FEDI (PD), condividendo le osservazioni del collega Farina, prospetta il ricorso al metodo della rotazione e della selezione delle singole sedi di lavoro dell'Assemblea al fine di ampliare e differenziare la partecipazione dei delegati secondo un criterio di competenza e reale interesse ai singoli temi.

Marco ZACCHERA, *presidente*, sulla base delle segnalazioni formulate dai colleghi Farina e Fedi, si riserva di individuare una soluzione di buon senso che possa fornire risposte adeguate. In considerazione dell'esiguità dei tempi a disposizione del Comitato, modificati in ragione dell'imprevisto andamento dei lavori della Commissione Affari esteri e dell'Assemblea, rinvia l'esame istruttorio della Relazione del Ministero degli Affari esteri sull'attività svolta dalla Società Dante Alighieri, unitamente al bilancio consuntivo, riferiti all'anno 2008, alla prossima seduta del Comitato.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni del presidente.

La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008.

Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti 40.2 Nicco e 41.2 Favia, che investono gli ambiti di competenza della III Commissione. In proposito, segnala che qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo. Avverte infine che il presidente della Commissione XIV ha segnalato l'urgenza dell'espressione del parere, che dovrà essere espresso in data odierna.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, in merito all'emendamento 40.2, presentato dal collega Nicco, rileva che esso si pone in contrasto con la normativa comunitaria, di cui al regolamento CE n. 1082/2006, che esclude la possibilità di istituire Gruppi Europei di Cooperazione Territo-

riale di diritto privato. Complessivamente, la proposta emendativa sembra comunque snaturare la portata della norma, di cui all'articolo 40, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi e del ruolo dei GECT. Quanto all'emendamento 41.2, presentato dall'onorevole Favia, formula un invito al ritiro, dovendo altrimenti esprimere parere contrario: l'emendamento, che disciplina il regime di pubblicità dell'istituzione del GECT, appare infatti ultroneo rispetto a quanto già disposto dal provvedimento a tal riguardo. Complessivamente, formula una proposta di parere contrario sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.45.

5-01160 Schirru: Sul servizio di *call center* dell'Ambasciata di Chisinau.

5-01251 Capitanio Santolini: Sul servizio di *call center* dell'Ambasciata di Chisinau.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto ritiene che non sia stato fatto abbastanza per la soluzione del problema. Sottolinea che lo strumento del *call center* rischia di penalizzare quei lavoratori che devono fare fronte ad ostacoli linguistici, oltre che a difficoltà economiche. Auspica pertanto la predisposizione di servizi basati sul rapporto diretto con i cittadini.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta ricevuta che contiene utili elementi informativi che però non contribuiscono alla soluzione del problema: il servizio di *call center* resta insoddisfacente, né sembra davvero attivato l'annunciato punto di riferimento di posta elettronica. In generale, segnala le carenze del sistema di informazione e comunicazione con i cittadini da parte dell'Ambasciata per cui sarebbe opportuno svolgere una verifica sui criteri adottati nella scelta dei soggetti locali ai quali sono affidati tali servizi. Auspica infine l'iniziativa del Ministero degli affari esteri nella ricerca di una soluzione adeguata.

5-01252 Vannucci: Sulla riapertura del consolato di Bengasi.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando si dichiara non del tutto soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che appare, seppur comprensibilmente, alquanto formale e priva di sostanziali elementi di novità. Nel segnalare che l'interrogazione è frutto dell'esperienza maturata in occasione di un'iniziativa dell'Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo (ISIAMED), sottolinea la difficoltà sia per i cittadini italiani che per quelli libici di ottenere visti d'ingresso. Tale circostanza appare particolarmente grave

considerato l'interesse dei due Paesi al rafforzamento delle relazioni bilaterali, soprattutto in campo commerciale, anche alla luce del clima positivo instauratosi dopo l'entrata in vigore del Trattato di amicizia. Rileva l'opportunità di svolgere verifiche comparate sul numero di visti rilasciati o di interventi in occasione di richieste ai sensi dell'accordo di Schengen da parte di altri Paesi europei, come ad esempio della Francia, ai fini di una corretta valutazione dello stato dei rapporti tra l'Italia e la Libia. Ritiene auspicabile che il Ministero degli affari esteri si impegni per affrontare tali questioni, considerata la particolare rilevanza dei rapporti con la Libia.

**5-01289 Gozi: Sulle borse di studio
per il Collegio d'Europa.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) esprime rammarico per l'insoddisfacente risposta illustrata dal sottosegretario Scotti, che contraddice le dichiarazioni del Governo circa l'importanza di una solida formazione europea delle nuove generazioni e di un'approfondita conoscenza della vita delle istituzioni comunitarie. Osserva che i fondi necessari a sostenere le borse di studio per il Collegio d'Europa hanno un impatto minimo sull'Amministrazione degli affari esteri ma molto incisivo sul percorso formativo di molti giovani. Rileva che già allo stato attuale la frequenza del Collegio è di fatto riservata ad un'élite di giovani studiosi, destinata a ridursi ulteriormente considerati i significativi costi dei corsi. Considerato che il Collegio è espressione di

una rete di eccellenze relevantissima, auspica da parte del Governo iniziative per ripristinare condizioni di pari opportunità ai fini della fruibilità delle borse di studio.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**COMITATO PERMANENTE SUGLI
ITALIANI ALL'ESTERO**

Esame istruttorio della Relazione del Ministero degli Affari esteri sull'attività svolta dalla Società Dante Alighieri, unitamente al bilancio consuntivo, riferiti all'anno 2008.

SEDE REFERENTE

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo.

ALLEGATO 1

**5-01160 Schirru: Sul servizio di *call center*
dell'Ambasciata di Chisinau.****5-01251 Capitano Santolini: Sul servizio di *call center*
dell'Ambasciata di Chisinau.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo strumento dei *call center*, menzionato dall'On. interrogante è ampiamente diffuso tra i Paesi destinatari di ingenti flussi migratori. Vi fanno ricorso, fra gli altri, diversi partner comunitari: il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Spagna, l'Austria, i Paesi Bassi.

Come previsto dalla normativa comunitaria, i *call center* si limitano a coadiuvare gli Uffici consolari nella gestione degli appuntamenti, e, talvolta di alcune procedure propedeutiche, sotto la diretta e costante supervisione degli Uffici stessi. Questi ultimi mantengono naturalmente in via esclusiva la competenza di esaminare le richieste e di rilasciare, ove ne ricorrano i requisiti, i visti.

Questa semplificazione consente agli operatori consolari di dedicarsi con maggiore speditezza ed efficacia all'esame delle pratiche ed ha consentito di abbattere, in molte sedi, i tempi di attesa per il rilascio dei visti, con un netto miglioramento del servizio.

Quello del *call center* è d'altra parte un servizio aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto ai normali servizi di sportello. Resta infatti sempre assicurata la possibilità per i richiedenti di rivolgersi, se lo desiderano, direttamente agli Uffici diplomatico-consolari per fissare un appuntamento o per avere informazioni.

Anche nel caso dell'Ambasciata a Chisinau il *call center*, realizzato da una società locale, selezionata dalla Sede in base alla valutazione delle offerte dispo-

nibili sul mercato locale e a criteri di affidabilità ed efficacia, è uno strumento a sostegno dell'attività dell'Ufficio consolare. Il ricorso al *call center* non è infatti obbligatorio. Esiste la possibilità – sfruttata, ad oggi, da circa un 20 per cento dei richiedenti – di chiamare direttamente l'Ambasciata ad un apposito numero telefonico, o di scrivere ad un indirizzo di posta elettronica dedicato.

È inoltre operativo, presso l'Ufficio Visti, un servizio per le relazioni con il pubblico al quale gli utenti accedono direttamente e senza appuntamento. Le informazioni circa le possibilità di accesso dell'utente ai servizi dell'Ambasciata verranno diffuse anche tramite il sito internet della Sede, che è in fase di completamento.

Va tenuto presente, infine, che è previsto il rilascio del visto in poche ore e senza necessità di contattare il *call center* a favore di imprenditori locali, di delegazioni e di gruppi di varia natura, di familiari di cittadini italiani e di coloro i quali debbano sottoporsi a cure mediche in Italia, nonché in tutti i casi di comprovata urgenza.

Il costo attuale della chiamata al *call center* per minuto è di 35 lei (circa 2,50 euro). La chiamata è gratuita fino al trentesimo secondo dall'avvio del contatto con l'operatore, e sta per essere introdotto un limite massimo di durata della chiamata di 5 minuti.

Il Codice europeo sui visti, in via di definitiva approvazione, stabilisce che il costo dei servizi esternalizzati, come i *call center*, a carico dell'utente, non debbano eccedere la metà del costo del visto, che per la Repubblica Moldova è ridotto, in base all'accordo di facilitazione del rilascio dei visti in vigore con l'Unione europea, a 35 euro, rispetto ai 60 euro ordinari.

Il *call center* non si limita alla fissazione dell'appuntamento, ma verifica anche che la documentazione presentata sia completa,

senza naturalmente entrare nel merito della decisione, che spetta alla sola Sede.

Grazie a questo controllo preliminare, l'utente ha maggiori possibilità di presentarsi allo sportello e di ottenere il visto, se ne ricorrono le condizioni, già nella stessa giornata della prima visita presso l'Ufficio consolare, senza essere costretto, a causa della incompletezza della documentazione presentata, a farvi ritorno più volte, sottoponendosi ogni volta ai tempi d'attesa derivanti dal grande afflusso di pubblico.

ALLEGATO 2

5-01252 Vannucci: Sulla riapertura del consolato di Bengasi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come l'On. interrogante opportunamente sottolinea, l'entrata in vigore del Trattato italo-libico di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, ha creato le premesse per una rinnovata e più ampia collaborazione bilaterale.

Ciò induce in effetti a studiare con particolare attenzione la possibilità di una riapertura del nostro Consolato Generale a Bengasi, come noto, mai chiuso ma di fatto « congelato » dopo i fatti del 2006.

Va peraltro sottolineato che fin dall'agosto 2006 l'Italia ha esperito i necessari tentativi per ripristinare il funzionamento del nostro Ufficio consolare. Tentativi che si sono, però, finora, scontrati con due ordini di difficoltà.

Il primo riguarda le condizioni di sicurezza, dato che le Autorità di Tripoli hanno finora sostenuto di non poter garantire le necessarie condizioni di sicurezza dell'edificio e del personale.

Un secondo ordine di difficoltà riguarda gli indennizzi. Ad oggi, a parte alcune dichiarazioni verbali d'impegno, nessun riscontro formale è stato fornito alla richiesta di risarcimento che l'Italia ha presentato ufficialmente alle Autorità libiche nel marzo 2007, ai sensi delle pertinenti norme internazionali (in particolare, l'artt. 31 e 40 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari). Un indennizzo quantificato in 4.590.000 euro.

Nel frattempo, La gestione degli affari consolari, nonostante il permanere di una circoscrizione consolare teoricamente affidata al Consolato Generale a Bengasi, è *de facto* demandata al Consolato Generale di Tripoli.

Per limitare i disagi all'utenza, il Consolato Generale a Tripoli riserva ai richiedenti visto provenienti dalla circoscrizione di Bengasi un trattamento preferenziale. Tale trattamento prevede il ricevimento del pubblico anche al di fuori degli orari previsti, la consulenza preventiva sulla documentazione da presentare a corredo della richiesta di visto la riduzione, per quanto possibile, dei tempi d'attesa.

A potenziamento dei servizi offerti dal Consolato Generale di Tripoli è stato, fra le altre cose, recentemente pubblicizzato un posto di II Area F2 per il settore consolare/visti, la cui assegnazione è prevista per la metà del mese di giugno 2009.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito dell'On. interrogante, quella che riguarda, più in generale, le procedure per il rilascio dei visti d'ingresso ai cittadini libici, vorrei ricordare che l'Italia ha concluso nel dicembre 2000 un Memorandum con la Libia, che prevede il rilascio da parte italiana dei visti nazionali, per lunghi soggiorni, entro le 48 ore dalla presentazione della richiesta. Una previsione che viene pienamente applicata presso il Consolato Generale a Tripoli.

Quanto ai visti per soggiorni brevi (fino a 90 giorni), e tra essi i visti per turismo e affari, il rilascio avviene secondo la normativa Schengen. Ciò comporta che le domande di visti di cittadini libici siano soggette alla consultazione dei partner che ne hanno fatto richiesta. Un eventuale parere negativo di un singolo Paese impedisce il rilascio del visto, ed occorre comunque attendere il decorso della procedura di silenzio-assenso (sette giorni, prorogabili a richiesta per altri sette) prima di rilasciare il visto.

Per ridurre i tempi, sarebbe necessaria l'esclusione della Libia, da parte di tutti gli Stati Schengen, dall'elenco dei paesi terzi soggetti a consultazione. Nel semestre scorso, la Presidenza francese ha promosso un'iniziativa per l'esclusione della Libia da tale lista da parte di tutti gli Stati Schengen, iniziativa ripresa nelle scorse settimane anche dalla Commissione europea. Sulla proposta è però emerso, almeno per il momento, un orientamento contrario di alcuni importanti partner Schengen.

In casi di particolare urgenza, o per motivazioni di carattere umanitario, il Consolato Generale a Tripoli può comunque rilasciare visti, con validità entro i 90 giorni, a territorialità limitata (VTL). Questi visti non sono soggetti alla previa consultazione dei partner ma sono validi solo sul territorio nazionale.

Quanto ai visti per affari, il Consolato Generale a Tripoli utilizza appieno mec-

canismi, identificati per l'intera rete diplomatico-consolare, per rendere più agevole la verifica dei requisiti previsti, come ad esempio, la creazione di appositi elenchi regolarmente aggiornati di operatori economici ed aziende ritenute affidabili, per i quali possano essere previsti delle facilitazioni (visti multipli, presentazione *una tantum* della documentazione richiesta, eccetera).

Sono ora in corso dei contatti con le autorità di Tripoli per verificare la possibilità di un nuovo accordo che integri il Memorandum del 2000. L'auspicio, da parte italiana, è che il nuovo accordo consenta di superare le rigidità e gli oneri eccessivi che – secondo quanto viene lamentato da nostri operatori economici – le autorità libiche ancora impongono ai cittadini italiani che hanno necessità di recarsi di frequente in Libia.

ALLEGATO 3

5-01289 Gozi: Sulle borse di studio per il Collegio d'Europa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come l'On. interrogante ben sa, le ben note esigenze di rigore hanno imposto, nell'esercizio finanziario in corso, una serie di tagli sui bilanci di tutte le Amministrazioni.

Lo stanziamento sul capitolo di spesa per le borse di studio del Ministero degli Esteri ha subito, in questo contesto, una decurtazione particolarmente sensibile, pari a circa il 45 per cento in meno rispetto allo scorso esercizio finanziario.

Malgrado questa contrazione, è stato deciso, nello scorso mese di marzo, su specifica indicazione del Ministro Frattini, di destinare agli studenti selezionati per il Collegio d'Europa un sussidio quantificabile in 5 borse di studio di 10.000 euro ciascuna.

Su indicazione del Ministro Frattini è stato inoltre disposto che le borse fossero assegnate ai 5 candidati ammessi a Bruges e a Natolin con il punteggio più elevato, indipendentemente dal dipartimento di studi prescelto. Una scelta di meritocrazia e di trasparenza di cui sono stati tempestivamente informati tutti i candidati ammessi ai colloqui.

A selezione effettuata, la Commissione esaminatrice ha individuato un solo candidato il cui punteggio finale si distaccasse

nettamente dalla media e ha deciso quindi di assegnare a questi una borsa di 10.000 euro.

Come secondi *ex equo*, gli otto candidati immediatamente successivi nella graduatoria di merito, riceveranno invece altrettante borse ammontanti ad euro 5.000.

Non si può negare che i tagli ai capitoli che finanziano le borse di studio possano comportare una serie di difficoltà. Basti pensare ai casi in cui le borse vengono offerte ai cittadini stranieri in condizioni di reciprocità o sono destinate a Paesi « sensibili » come Iraq ed Afghanistan.

Per limitare al minimo questi inconvenienti, e per continuare a valorizzare questo importante strumento di politica estera, il MAE si adopererà fin dal prossimo anno – compatibilmente con le esigenze di rigore finanziario – affinché si possano stanziare risorse adeguate sul capitolo del bilancio del MAE relativo alle borse di studio.

Il forte auspicio, mio personale e dell'On. Ministro, è che ciò consenta altresì di concedere borse di studio al maggior numero possibile di studenti meritevoli che aspirino a frequentare il Collegio d'Europa.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	35
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2357 Schirru</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	40
Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ». C. 1044 Holzmann (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	37
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.50.

Sui lavori della Commissione

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dà conto di uno scambio di corrispondenza

intervenuto tra lui e il Capo di Stato Maggiore della difesa con riguardo agli esiti della missione che una delegazione della Commissione ha svolto a Firenze, nelle giornate del 17 e 18 marzo 2009, per far visita all'Istituto Geografico Militare e allo Stabilimento chimico farmaceutico militare.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2357 Schirru).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 aprile 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata, in sede referente, la

proposta di legge n. 2357 Schirru che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, deve intendersi ad esse abbinata. Ricorda che il relatore, nella precedente seduta, si era riservato di valutare l'osservazione e la condizione poste, rispettivamente, dalla I e dalla XII Commissione, al fine di formulare eventuali proposte emendative per la modifica del testo del provvedimento.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, tenuto conto dei citati pareri ritiene opportuno modificare il testo unificato. A tal fine, presenta l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 1*).

Nell'illustrare l'emendamento testé presentato, sottolinea che esso ha lo scopo di modificare la norma di principio di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel senso di prevedere che la carenza accertata parziale o totale dell'enzima G6PDH, non può essere di per sé causa di esclusione ai fini dell'arruolamento delle Forze armate e di polizia.

Per effetto dell'approvazione del citato emendamento, poiché non vi sarebbe più nel testo del provvedimento alcuna prescrizione in ordine all'ipotesi in cui tale carenza sia associata a manifestazioni emolitiche, sarebbe rimessa alla discrezionalità delle singole amministrazioni interessate disporre eventuali limitazioni all'arruolamento nel caso in cui la citata carenza – che di per sé non costituisce causa di esclusione – abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche. Auspica quindi che sul provvedimento, come modificato dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100, possano verificarsi le condizioni per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che il testo risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento del relatore lasci un eccessivo margine di discrezionalità alle amministrazioni interessate, rischiando di compromettere gli obiettivi

originari del provvedimento che, invece, sembravano essere di segno contrario. Si domanda quindi, se a questo punto, sia ancora necessario un intervento legislativo per disciplinare la materia.

Ettore ROSATO (PD), nel rammentare come nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione sia emerso un orientamento unanime circa la necessità di rimuovere l'impedimento all'arruolamento nelle Forze armate e di Polizia per i soggetti fabici, osserva come il testo unificato risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento del relatore risulti più coerente con tale orientamento. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) ritiene che la soluzione prospettata dal relatore di rinviare alle amministrazioni interessate della eventuale esclusione in ragione, non già della carenza enzimatica, ma delle eventuali manifestazioni emolitiche ad essa connesse sia quella preferibile.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, nel replicare alle osservazioni del deputato Di Stanislao, ribadisce che il proprio emendamento ha la finalità di recepire le indicazioni che emergono dai pareri formulati dalle Commissioni I e XII, posto che il testo unificato, nella sua attuale formulazione, penalizzerebbe i soggetti fabici che accedono per concorso esterno nelle Forze di Polizia rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente. Ritiene infine che l'eventuale trasferimento alla sede legislativa del testo unificato potrebbe assicurare un esame più rapido del provvedimento che comunque è già stato oggetto di ampi approfondimenti.

Luciano ROSSI (PdL) ritiene doveroso proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) ricorda che, al momento risultano ancora in attesa di una risposta positive

un consistente numero di giovani che hanno presentato domanda di arruolamento nelle Forze armate e di Polizia e che, pertanto, in considerazione dell'urgenza, appare opportuno proseguire l'esame in sede legislativa.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento 1.100 del relatore.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ribadisce la richiesta di procedere al trasferimento alla sede legislativa del testo unificato in esame, come modificato dall'emendamento 1.100 testé approvato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini del trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ».

C. 1044 Holzmann.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 aprile 2009.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, poiché nel corso dell'esame preliminare del provvedimento in oggetto, pur in presenza di un'ampia condivisione sulle finalità della proposta di legge, è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo della proposta di legge, propone di istituire un Comitato ristretto per approfondire i diversi profili problematici che sono stati evidenziati durante la discussione e per procedere alla redazione di un nuovo testo.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate tredici proposte emendative (*vedi allegato 2*) riferite al testo unificato elaborato dalla Commissione.

Avverte altresì che sono dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Villecco Calipari 2.01 e l'emendamento ad esso consequenziale Villecco Calipari Tit. 1, in quanto relativi ad argomenti estranei all'oggetto del provvedimento in esame. Le citate proposte emendative, infatti, diversamente dal testo unificato in discussione, prevedono misure di carattere generale.

Chiede, pertanto, al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative in esame.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Ruggia 1.1, Villecco Calipari 1.2 e 1.3, Ruggia 1.4, Rosato 1.5, 1.6 e 1.7, Ruggia 1.8 e Rosato 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rosato 1.9, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere esclusivamente le parole « dell'arco alpino e delle altre regioni tipiche di reclutamento alpino », nonché sull'articolo aggiuntivo Rosato 2.02.

Il sottosegretario Guido CROSETTO si rimette alle valutazioni della Commissione in merito alle proposte emendative Rosato

1.9 e 2.02; esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti.

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare in qualità di cofirmatario l'emendamento Ruggia 1.1, evidenzia preliminarmente, anche a nome del proprio gruppo come gli emendamenti presentati dal gruppo del PD non esprimano una contrarietà agli incentivi riconosciuti alle truppe alpine, ma siano ispirate dall'esigenza di evitare che si determinino disparità di trattamento nell'ambito delle Forze armate e dalla necessità di assicurare che il provvedimento sia rispettoso della disciplina di carattere generale, con particolare riguardo a quella di rango costituzionale. In questo quadro, sottolinea come le proposte emendative presentate dal PD tendano ad assicurare una equa modulazione degli incentivi che si intendono riconoscere alle truppe alpine. Nel dichiarare pertanto di non poter accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel ribadire il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.1, sottolinea come tale contrarietà sia determinata dal fatto che la citata proposta emendativa sopprima la disposizione che assicura alle regioni e agli enti locali la possibilità di riconoscere incentivi di carattere fiscale e assistenziale agli alpini residenti nei citati enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Ruggia 1.1.

Ettore ROSATO (PD), non accogliendo l'invito al ritiro formulato dal relatore, illustra, in qualità di cofirmatario, gli emendamenti Villecco Calipari 1.2 e 1.3.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti Villecco Calipari 1.2 e 1.3.

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare in qualità di cofirmatario, l'emendamento Ruggia 1.4, evidenzia come la proposta

emendativa sia volta a valorizzare le abilitazioni conseguite in altri campi oltre a quello alpino. Nel dichiarare pertanto di non poter accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel ribadire il parere contrario del Governo sull'emendamento Ruggia 1.4, sottolinea come la citata proposta emendativa risulti eccessivamente generica.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, nel concordare con le valutazioni del rappresentante del Governo, ritiene che la genericità dell'emendamento in questione allontani dalla finalità del provvedimento la disposizione sulla quale l'emendamento stesso incide.

La Commissione respinge l'emendamento Ruggia 1.4.

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare gli emendamenti 1.5 e 1.6 a propria firma, evidenzia come lo scopo delle proposte emendative sia quello di prevedere l'istituzione di altri brevetti militari oltre a quello alpino, al fine di valorizzare anche le esperienze maturate nei reparti specializzati. Dichiarando pertanto di non accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel ribadire la contrarietà del Governo sugli emendamenti Rosato 1.5 e 1.6 sottolinea come essi ampliino l'oggetto del provvedimento.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo.

Ettore ROSATO (PD), nel replicare alle osservazioni del rappresentante del Governo e del relatore, sottolinea come l'oggetto del provvedimento potrebbe essere opportunamente ampliato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nell'associarsi alle valutazioni del rappresentante

del Governo e del relatore, sottolinea come l'eventuale ampliamento degli incentivi possa essere più correttamente proposto con distinti provvedimenti da esaminare separatamente.

La Commissione respinge gli emendamenti Rosato 1.5 e 1.6.

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare il proprio emendamento 1.7, evidenzia come lo scopo della citata proposta emendativa sia quello di evitare che il brevetto militare alpino possa essere riconosciuto quale titolo di preferenza nei concorsi per i reclutamenti, ingenerando conseguentemente discriminazioni nei confronti del restante personale delle Forze armate.

Salvatore CICU (PdL) ritiene che le preoccupazioni di carattere generale espresse dal deputato Rosato, in merito all'esigenza di evitare eventuali disparità di trattamento nell'ambito del personale militare, possano essere superate con distinti provvedimenti che potranno essere esaminati dalla Commissione nel prosieguo dei propri lavori.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea che il capoverso 2 quinquies che l'emendamento in esame intende sopprimere, in realtà, si limita a riconoscere un beneficio legato ad un brevetto militare di nuova istituzione, senza peraltro escludere che analoghi benefici possano essere previsti a legislazione vigente anche per altri brevetti.

Ettore ROSATO (PD), tenuto conto degli ulteriori elementi di valutazione emersi nel corso della discussione ritira l'emendamento 1.7.

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare in qualità di cofirmatario l'emendamento Ruggia 1.8, evidenzia come la citata proposta emendativa sia volta a sopprimere la disposizione che prevede l'istituzione di una riserva speciale costituita su base volontaria dall'associazione nazionale alpini. A suo avviso, infatti, l'associazione nazio-

nale alpini, attraverso la sua attuale organizzazione, può efficacemente intervenire per far fronte alle emergenze che possono verificarsi sul territorio nazionale, senza la necessità di istituire riserve speciali che peraltro potrebbero invece essere più opportunamente organizzate con il concorso di tutte le Forze armate. Rifiuta pertanto l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel ribadire la contrarietà del Governo sull'emendamento Ruggia 1.8, sottolinea come la disposizione che la citata proposta emendativa intende sopprimere abbia lo scopo di valorizzare, all'interno dell'associazione nazionale alpini l'istituenda riserva speciale.

La Commissione respinge l'emendamento Ruggia 1.8.

Ettore ROSATO (PD), nel rifiutare l'invito al ritiro formulato dal relatore, illustra il proprio emendamento 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Rosato 1.10.

Ettore ROSATO (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1.9 proposta dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Rosato 1.9 (*nuova formulazione*).

Ettore ROSATO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 2.02 a propria firma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rosato 2.02.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ad eccezione fino a: manifestazioni emolitiche.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis.

- 1. 1.** Ruggia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: che risiedono nei medesimi territori e, conseguentemente, al medesimo capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: predetti.

- 1. 2.** Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: che risiedono nei medesimi territori e.

- 1. 3.** Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, dopo le parole: in campo alpino, aggiungere le seguenti: o in altri campi, conseguente-

mente, al medesimo capoverso 2-ter, dopo le parole: titoli di preferenza, aggiungere le seguenti: in ragione della attività svolta.

- 1. 4.** Ruggia, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quater, dopo le parole: militare alpino, aggiungere le seguenti: e altri brevetti che riconoscono le competenze acquisite, conseguentemente, al medesimo capoverso 2-quater, dopo le parole: truppe alpine, aggiungere le seguenti: o in altri reparti specializzati.

- 1. 5.** Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinques, sostituire le parole: il brevetto militare alpino istituito, con le seguenti: i brevetti militari istituiti.

- 1. 6.** Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-quinques.

1. 7. Rosato, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-sexies.

1. 8. Ruggia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-sexies, sostituire le parole: provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, con le seguenti: in possesso del brevetto militare alpino istituito ai sensi del capoverso 2-quater del presente articolo,.

1. 10. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-sexies, sopprimere le parole: delle regioni dell'arco alpino e delle altre regioni tipiche di reclutamento alpino eventualmente colpite da disastro.

1. 9. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-sexies, sopprimere le parole: dell'arco

alpino e delle altre regioni tipiche di reclutamento alpino.

1. 9. (Nuova formulazione) Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure di carattere generale).

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo di 200 mila euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, al fine di incentivare il reclutamento e favorire lo sviluppo e la continuità di un rapporto positivo, anche dopo il collocamento in congedo, con le comunità e i territori dove i volontari delle Forze armate hanno prestato servizio, per la realizzazione di iniziative da concordare tra gli enti locali e i comandi militari interessati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 200 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: degli articoli 1 e 2.

2. 01. Villecco Calipari, Garofani, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Incentivi per l'Associazione nazionale alpini).

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo di 200 mila euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinati all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: degli articoli 1 e 2.

2. 02. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

(Approvato)

Al titolo, dopo le parole: Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine, aggiungere le seguenti: e altre misure a carattere generale.

Tit. 1. Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	44
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	45
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 e abb.-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	47
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche. Atto n. 78 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative trasmesse.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, fa presente che in data 5 maggio 2009 l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.200, 2.200, 34.200, 42.200 e 45.200 delle Commissioni, che apportano modifiche di carattere ordinamentale in materia penale, di procedura penale, di contratti pubblici e di immigrazione che non appaiono presentare profili problematici sotto l'aspetto degli effetti finanziari. Segnala inoltre che sono state presentate alcune proposte emendative di iniziativa di singoli parlamentari e, in particolare, il subemendamento 0.42.200.1 e gli emendamenti 22.071, 39.21 e 47.3, che parimenti non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2180-A, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

C. 63 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, che prevede il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio, la quale, nella seduta dell'8 aprile 2009, ha espresso un parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, si è richiesto che il commissario incaricato di promuovere gli adempimenti necessari al distacco e all'aggregazione sia nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Era inoltre richiesto l'inserimento di una clausola di invarianza volta a garantire che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno. Successivamente, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento recependo integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e approvando alcuni emendamenti recanti mere correzioni di forma. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Giovanelli 2.2 sostituisce, tra l'altro, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, disponendo che agli adempimenti per procedere al distacco dei comuni provvedono, d'intesa tra loro, le regioni Marche ed Emilia-Romagna, le

province di Pesaro ed Urbino e di Rimini e il commissario nominato del suddetto comma 1. Al riguardo, rileva che l'emendamento sopprime la previsione per cui la nomina del commissario è a cura del Ministro dell'interno d'intesa con la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Tale previsione era contenuta nella condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul provvedimento. Segnala, inoltre, che l'emendamento Favia 2.1 prevede che la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini assumano le passività finanziarie in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relativamente ai mutui contratti rispettivamente dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate o da realizzare nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1. Al riguardo rileva che la proposta emendativa potrebbe comportare oneri privi di quantificazione e copertura per la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini. Rileva, inoltre, che l'emendamento Vannucci 2.6 dispone che i beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche siano trasferiti al demanio e patrimonio indisponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna le quali si accollano l'ammontare del residuo debito dei mutui o dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei predetti beni, compresi quelli che finanziano le manutenzioni straordinarie. Il patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche restano, invece, di proprietà dei predetti enti. Al riguardo osserva che, con particolare riferimento al mantenimento alle provincia di Pesaro e Urbino e alla Regione Marche dei beni del patrimonio disponibile ricadenti nei comuni interessati dal distacco e all'accollo del residuo debito per i mutui o

dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei beni demaniali e del patrimonio, la proposta emendativa potrebbe comportare oneri privi di quantificazione e copertura per la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini. Fa inoltre presente che l'emendamento 2.50 della Commissione prevede che i beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche siano trasferiti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile, rispettivamente, della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna. Viene inoltre disposto che la regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, d'intesa con il commissario, assumano le passività finanziarie in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti rispettivamente dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, nonché quelle relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti per l'acquisizione dei beni indicati per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria dei medesimi beni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa e se la disposizione si configuri come complessiva neutra dal punto di vista finanziario per le regioni Emilia-Romagna e Marche e per le province di Pesaro e Urbino e di Rimini.

Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI premesso che in linea generale nutre perplessità in ordine ai provvedimenti che prevedano il distacco di Comuni da una regione e l'aggregazione degli stessi ad un'altra, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 2.1 e 2.2 in quanto le proposte sono suscettibili di

determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento 2.50 della Commissione, dando lettura di una nota predisposta dal Dipartimento del tesoro, evidenzia che la proposta emendativa presenta significativi elementi di criticità sotto il profilo finanziario. In primo luogo, osserva che, quando un istituto di credito, o anche la stessa Cassa depositi e prestiti, concede un mutuo, lo fa sulla base di un'analisi del merito di credito della controparte, dell'esposizione complessiva dell'ente e, in generale, di altre considerazioni di sostenibilità del debito, che ovviamente non possono restare valide in caso di « trasferimento ». Rileva, inoltre, che le emissioni obbligazionarie richiedono, di norma, per ogni cambiamento di termini e condizioni, la convocazione e successiva approvazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, da cui non si può prescindere con un atto d'imperio. Sarebbero, altresì, possibili reazioni delle agenzie di *rating*, che potrebbero riverberarsi anche sulla Repubblica, se un'azione così arbitraria venisse posta in essere. Da ultimo, rileva che la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini dovrebbero individuare specifiche forme di copertura per queste nuove passività, con evidenti conseguenze negative per la finanza pubblica. Analoghe considerazioni valgono anche per le disposizioni di contenuto analogo previste dall'emendamento 2.6.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 63 e abb.-A, recante Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti, 2.1, 2.2, 2.6 e 2.50 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.

C. 2042 e abb.-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento recante l'autorizzazione alla ratifica dell'adesione della Repubblica italiana al cosiddetto Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005 relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 marzo 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul testo. Nella medesima data, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Il testo all'esame dell'Assemblea non

sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ritiene in primo luogo opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Di Pietro 9.3, che sopprime una delle fattispecie dei reati, quelli in materia tributaria, per le quali ai sensi dell'articolo 9 non possono essere effettuati i prelievi di campione biologico. Al riguardo, ritiene in particolare opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento delle fattispecie di reati per i quali deve provvedersi al prelievo del campione biologico possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, l'emendamento Ferranti 29.1 il quale sopprime il capoverso Art. 72-*quater* dell'articolo 29 che dispone, dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che sia stata pronunciata la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, l'immediata distruzione dei campioni biologici prelevati, salvo che non si ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la conservazione dei campioni possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ritiene inoltre che le modifiche apportate dal subemendamento 0.29.200.2 alle modalità di conservazione dei campioni del DNA siano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non presentano, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che gli emendamenti 9.3 e 29.1 ed il subemendamento 0.29.200.2 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2042 e abb.-A, recante Adesione al Trattato di

Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.3 e 29.1 e sul subemendamento 0.29.200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento 0.29.200.1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la XIV Commissione ha trasmesso due pro-

poste emendative riferite al disegno di legge comunitaria 2008. In particolare, segnala l'emendamento Raisi 22.15, che dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto anche alle cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli. Inoltre, al fine di prevenire la formazione di rifiuti, agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di copertura, in quanto a fronte di un onere quantificato in 30 milioni di euro, non sono indicate le risorse da utilizzare a fini di copertura. Si osserva inoltre che non vengono indicate esplicitamente la decorrenza e la durata temporale del riconoscimento del credito d'imposta.

Fa, inoltre, presente che l'emendamento Nicco 40.2 modifica le disposizioni di cui al Capo III relativo alla disciplina dei Gruppi europei di cooperazione territoriale, sostituendo l'articolo 40 e sopprimendo gli articoli 41 e 42. In particolare, il nuovo articolo 40 prevede l'istituzione, presso il Segretariato generale della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, di due appositi e distinti registri nei quali sono iscritti, rispettivamente, i gruppi europei di cooperazione territoriale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato. Viene inoltre previsto il riconoscimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale competente a ricevere le notifiche e i documenti relativi all'istituzione dei predetti gruppi.

La Presidenza del Consiglio, mediante il Dipartimento degli affari regionali sentite le amministrazioni competenti provvede all'istruttoria dei relativi procedimenti. Funzioni specifiche sono inoltre attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza sulla gestione di fondi pubblici da parte dei suddetti Gruppi. È infine previsto che dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che la proposta emendativa concentra e riduce in un solo articolo la disciplina prevista dagli attuali articoli 40, 41 e 42 in materia di gruppi europei di cooperazione territoriale, apportando alcune modifiche sostanziali quali il riconoscimento esplicito della Presidenza del Consiglio quale autorità competente in materia, lo sdoppiamento del registro dei predetti gruppi, il coinvolgimento nella fase istruttoria del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'attribuzione di compiti di vigilanza al Ministero dello sviluppo economico nella gestione dei fondi pubblici da parte dei gruppi stessi. Rileva, inoltre, che all'attuale comma 3 dell'articolo 42 è prevista una clausola di invarianza finanziaria che oltre a disporre l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce anche che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della disciplina dei gruppi europei di cooperazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che dalle disposizioni previste dalla proposta emendativa in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A suo avviso, il Governo dovrebbe inoltre valutare l'eventualità di modificare la clausola di invarianza adottando una formulazione analoga a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 42 del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'emendamento 22.15, rileva che la proposta emendativa si propone di aggiungere nell'articolo 22, dopo il comma 10, i commi da 10-*bis* a 10-*quinqües*. In particolare, in materia IVA, i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quinqües*, rispettivamente prevedono che per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'IVA tra il cedente ed il cessionario, qualora siano soggetti passivi di imposta, di cui all'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che adegui il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, si provveda a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 10-*bis* inserendo detti beni fra quelli per i quali il cessionario, nell'ipotesi in cui sia soggetto passivo IVA, è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta in caso di mancato versamento della stessa da parte del cedente, sempre che siano state effettuate cessioni a prezzi inferiori al valore nominale; che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Al riguardo, relativamente a ciascun punto, fornisce le seguenti valutazioni: con riferimento al comma 10-*bis*, l'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta, al comma 1 prevede espressamente che i beni per i quali opera il principio di solidarietà sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode. In questo contesto, l'inserimento di una nuova categoria di beni nel regime della solidarietà realizzato utilizzando lo strumento legislativo comporta l'introduzione di una fattispecie dotata di una resistenza maggiore rispetto a quelle attualmente vigenti, in quanto una sua eliminazione in futuro potrà effettuarsi solamente con atto avente forza di legge, laddove per altre categorie di beni sarà sufficiente ridefi-

nirne il regime utilizzando lo strumento del decreto del Ministro. Rileva inoltre che il comma 10-*ter*, il quale rischia di realizzare un'ingerenza del Parlamento nelle prerogative dell'Esecutivo, andrebbe eliminato, in quanto ridondante nella sostanza rispetto alle disposizioni proposte con il comma 10-*bis* e che il comma 10-*quinqües* è da sopprimere, in quanto da contatti informali con le autorità comunitarie è stato appurato che non si ravvisano elementi di incompatibilità tra la proposta in esame e le disposizioni comunitarie in materia IVA. Per quanto concerne la disposizione contenuta nel comma 10-*quarter*, osserva che con l'emendamento si propone di istituire un credito di imposta a favore di esercenti di attività di trasporto merci, enti ed imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune per l'acquisto di « pneumatici ricostruiti ai sensi del Regolamento ECE ONU 108 e 109 e certificati da ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ». Il credito di imposta, determinato nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di « pneumatici ricostruiti » e fruibile entro i limiti di stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, fa presente preliminarmente che la misura agevolativa proposta, limitata ad un determinato settore economico, potrebbe essere configurabile come un « aiuto di Stato » e, in quanto tale, essere soggetta a censure da parte della Commissione europea nel caso in cui non rientrasse in una delle deroghe previste dall'articolo 87 del Trattato CE. La misura agevolativa andrebbe pertanto valutata dal Ministero competente, sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in base alle disposizioni degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti o, in alternativa, con riferimento alla disciplina dettata negli orientamenti per l'esame della tutela ambientale, in considerazione delle finalità rese esplicite nell'incipit dell'emendamento stesso: « per prevenire la formazione di rifiuti ». Rileva

che nella formulazione delle norma occorrerebbe pertanto prevedere espressamente la cosiddetta clausola di *stand still*, cioè di sospensione dell'efficacia della norma in attesa dell'autorizzazione comunitaria. In alternativa, dovrebbe essere previsto il rinvio al regolamento CE n. 800/2008 di esenzione dall'obbligo di notifica, sempre che la disciplina proposta ne rispetti le condizioni e i limiti ivi previsti, oppure che l'agevolazione non possa essere fruita in misura superiore alla soglia cosiddetta *de minimis*, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, implicante anch'essa l'esonero dall'obbligo di notifica alla Commissione europea. Nella formulazione della norma occorrerebbe in ogni caso prevedere espressamente il riferimento all'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione, elemento indispensabile nell'ambito della disciplina comunitaria sugli « aiuti di Stato ». Per tutte queste ragioni, esprime una valutazione contraria sull'emendamento 22.15. Ritiene, invece, che l'emendamento 40.2 non presenti profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione;

esaminati gli emendamenti 22.15 e 40.2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.15

NULLA OSTA

sull'emendamento 40.2 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 76.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema in esame, corredato di relazione tecnico-finanziaria, vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e modifica, altresì, il vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica dà conto delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigente disposte nel corso degli ultimi anni e che devono essere considerate ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede la riduzione dei posti di dirigente di prima fascia del 20 per cento e di quelli di seconda fascia del 15 per cento. La riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 485.727,78 euro, mentre la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 733.150,53 euro. Fa, inoltre,

presente che la relazione tecnica dà conto, altresì, delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale da disporre ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, il quale impone la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. La rideterminazione delle dotazioni organiche attuali, fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2005 in 877 unità di personale non dirigenziale, comporta una diminuzione degli organici complessivi a regime di 107 unità. Le nuove dotazioni organiche sono fissate in 770 unità. I risparmi di spesa potenziali, tenuto conto della riarticolazione delle attuali posizioni economiche nelle nuove aree previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ammontano a 2.903.038,92 euro annui, a fronte di un attuale costo della dotazione organica di 28.995.045,82 euro. La riduzione, dunque, ammonta ad oltre il 10 per cento dell'attuale costo teorico del personale come previsto dal citato articolo 74, comma 1, lettera c). Poiché la relazione tecnica precisa che la nuova dotazione organica fissata non comporta alcuna posizione soprannumeraria, a suo avviso dovrebbe chiarirsi se le riduzioni di dotazione organica previste dallo schema di regolamento in esame corrispondano a posti effettivamente ricoperti, tenuto conto che, secondo la relazione tecnica, la loro riduzione non determina l'emergere di posizioni soprannumerarie e se, viceversa, l'incremento di dotazione organica indicata dalla relazione tecnica sia destinato, per le medesime ragioni, a determinare un ampliamento stabile degli organici. Al riguardo, premesso che le prescrizioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa disposte dall'articolo 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 risultano adempite, si rileva che le dotazioni organiche del personale assegnate all'area III, prevista dal nuovo contratto collettivo di lavoro nazionale, risultano incrementate di 29 unità rispetto alle dotazioni fissate per le posizioni economiche C1, C2 e C3 previste

dai previgenti contratto collettivo di lavoro nazionale. Ne consegue che, in teoria, la nuova dotazione organica incrementa la possibilità di progressione di carriera per il personale in servizio presso il Ministero considerato, tra l'altro, che la dotazione stessa non comporta posizioni soprannumerarie. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi in proposito. Rileva altresì l'opportunità che il Governo indichi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi conseguiti per la riduzione degli organici risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere considerata effettiva essendo correlata all'eliminazione di posizioni attualmente ricoperte.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche.

Atto n. 78.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, che saranno emessi dal Banco Popolare Società Cooperativa, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 25 febbraio 2009. In particolare, il comma 5 dell'articolo 2 di tale ultimo decreto prevede che l'operazione sia sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e approvata con decreto del medesimo Ministero a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.

Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, come prescritto dal comma 9-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, e prevedono, in particolare, che le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di 1.450 milioni di euro del Banco popolare Società Cooperativa sono individuate mediante emissione di titoli di Stato. Il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione.

La relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di

finanziare l'operazione di sottoscrizione richiesta dal Banco Popolare Società Cooperativa esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall'articolo 12, comma 9, lettera *d*), del decreto-legge n. 185 del 2008. La relazione tecnica precisa che le forme di finanziamento previste dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non sarebbero al momento praticabili, in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera *c*) del citato comma 9, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determinerebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico. In merito all'importo dell'operazione, la relazione tecnica precisa, inoltre, che tale ammontare risulta al momento quantificato in base alla nota del 9 marzo 2009, con la quale il Banco Popolare Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di 1.450 milioni di euro, ripartito in 29.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il ricorso all'emissione di debito pubblico consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione dei titoli in questione, rinviando ad altri decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle risorse per eventuali ulteriori sottoscrizioni di cui potrà essere fatta richiesta. La relazione, infine, si sofferma sugli effetti dell'operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare, poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l'operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull'indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determi-

narsi, invece, effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall'emittente sui titoli, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore al costo derivante dalle nuove emissioni. L'operazione, tuttavia, determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Per il profilo patrimoniale, l'acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico. Al riguardo, rileva che l'individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione dei titoli nell'emissione di titoli pubblici, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno e sullo *stock* di debito lordo, appare suscettibile di determinare un aumento del rapporto debito/PIL, parametro rilevante in sede comunitaria. In proposito, ricorda che le recenti stime sull'andamento del rapporto debito/PIL contenute nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica collocano tale rapporto al 114,3 per cento nel 2009, al 117,1 per cento nel 2010 ed al 118,3 per cento nel 2012. Tali stime scontano un livello del fabbisogno del settore pubblico nel 2009, evidenziato nel medesimo documento, pari a 84.684 milioni di euro, valore questo che già include circa 10.000 milioni riconducibili alle emissioni di titoli di debito pubblico per interventi a favore delle istituzioni creditizie, corrispondenti a circa 0,7 punti di PIL. In merito ai possibili effetti positivi dell'operazione sull'indebitamento netto, conseguenti alla presenza di un differenziale positivo tra gli interessi corrisposti dall'emittente e gli interessi retrocessi sui titoli di debito pubblico emessi a copertura, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a suffragare, in termini prospettici, la sussistenza di congrui livelli di redditività della banca emittente. Ricorda, infatti, che in base alle caratteristiche dei titoli emessi ed alle condizioni di pagamento degli interessi contenute nel

prospetto allegato al DM del 25 febbraio 2009, gli interessi sui titoli emessi sono corrisposti solo in presenza di utili distribuibili ed entro i limiti degli stessi, gli interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati si intendono definitivamente persi e gli interessi ed i dividendi, a qualunque titolo, sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'otto per cento per effetto di perdite. Segnala, inoltre, che, nel caso di perdite che riducano il coefficiente patrimoniale di vigilanza della banca al di sotto della soglia dell'otto per cento, è prevista la proporzionale riduzione del valore nominale iniziale dei titoli emessi. In ordine ai profili di copertura finanziaria, valuta opportuno che il Governo chiarisca se l'emissione di titoli di debito pubblico prevista dal provvedimento in esame renda o meno necessario modificare l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero stabilito, per l'anno in corso, dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008. A tale proposito, ricorda che, relativamente all'anno 2008, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008 ha previsto, tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, che il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, relativo all'emissione di titoli del debito pubblico non si applicasse fino al 31 dicembre 2008. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se le disposizioni del presente provvedimento possano determinare variazioni del livello del ricorso al mercato che, sulla base dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, è stabilito dalla articolo 1, comma 1, della legge finanziaria per il 2009, tenuto conto delle caratteristiche dei titoli emessi e delle condizioni di pagamento degli interessi di cui al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

C. 2226 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa sulla collaborazione nella lotta alla criminalità, firmato il 5 novembre 2003. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, nella quale si precisa che le ipotesi assunte alla base del calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della sua attuazione. Inoltre la relazione tecnica precisa che, nel caso in cui, sulla base della possibilità di modificare l'Accordo prevista dagli articoli 12 e 13 dell'Accordo stesso, si ampliasse quanto contenuto nelle disposizioni del testo in esame, con conseguenti oneri aggiuntivi, si renderà necessario un

apposito disegno di legge per la copertura di tali maggiori spese. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, fa in primo luogo presente che l'articolo 1, paragrafo 4 dell'Accordo prevede, al fine della realizzazione dell'Accordo, la possibilità per le Parti contraenti di creare gruppi di lavoro comuni, organizzare incontri di esperti e di specialisti e realizzare iniziative concordate. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli esperti che l'Italia intende inviare a Mosca siano incardinati nel Ministero dell'interno alla stregua dei funzionari, come sembrerebbe dedursi dal fatto che la diaria giornaliera calcolata per le due tipologie di inviati è la medesima. Per quanto attiene all'articolo 3 dell'Accordo ritiene opportuno un chiarimento del Governo sulle modalità di finanziamento delle ulteriori attività di cooperazione che gli Organi competenti potranno stabilire, sulla base del paragrafo 2 dell'articolo in esame. L'articolo 5 dell'Accordo al paragrafo 3 prevede, tra le modalità da adottare per la richiesta di informazioni o di assistenza, anche l'obbligo di corredare le richieste e le risposte di traduzione nella lingua ufficiale della Parte destinataria o in lingua inglese. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 dispone inoltre che, nell'ambito del proprio territorio, ciascun Organo assume le spese relative all'attuazione dell'Accordo in esame, a meno che, in ogni singolo caso, non vengano concordate altre modalità. Al riguardo giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulle modalità di copertura delle spese che, a norma del paragrafo 4, l'Italia potrebbe assumersi, in accordo con la Federazione russa, con riferimento a fattispecie al di fuori del territorio nazionale. Con riferimento all'obbligo di traduzione delle richieste e delle risposte, ritiene infine opportuno una conferma del Governo sulla possibilità che la relativa spesa sia coperta a valere sulle disponibilità di bilancio destinate alle traduzioni.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno

2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2009-2011, di competenza del Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, ricorda con riferimento all'utilizzo del fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri, che lo stesso reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica segnala, invece, che nella seduta della Commissione bilancio del 24 febbraio 2009, il rappresentante del Governo ha depositato un documento, pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta, nel quale erano indicate le prenotazioni insistenti sullo stesso Fondo e che in tale documento era previsto uno specifico stanziamento per il provvedimento in esame di importo corrispondente a quello indicato nell'articolo 3. Su tali aspetti, giudica opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa in primo luogo presente, in relazione all'articolo 1, paragrafo 4, dell'Accordo, che gli esperti che l'Italia invierà a Mosca ai sensi di tale disposizione sono funzionari del Ministero dell'interno. Dopo aver segnalato che l'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo riveste carattere meramente programmatico e, pertanto, non necessita di quantificazione, osserva che agli eventuali oneri per le traduzioni che si renderanno necessarie per dare attuazione ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 5, fa presente che,

per le fattispecie che si verifichino al di fuori del territorio nazionale, si tratta di ipotesi di difficile realizzazione e, comunque, agli eventuali oneri si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Conferma, infine, l'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.

Maino MARCHI (PD) osserva come con eccessiva frequenza vengano sottoposti all'esame parlamentare disegni di legge che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionale approvati molto tempo prima.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, al di là del profilo temporale posto in luce dal collega Marchi, il disegno di legge in esame si caratterizzi per l'esiguità delle risorse stanziare per le finalità previste dall'accordo internazionale. Pur non trattandosi di profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, che ritiene non presenti elementi di problematicità, sottolinea come le somme stanziare non possano rappresentare un serio contributo ad una efficace lotta alla criminalità organizzata in Italia e in Russia.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, rispondendo alle osservazioni del collega Cambursano, sottolinea come l'accordo di cui si intende autorizzare la ratifica si limita a prevedere forme più efficaci di dialogo e di confronto tra le attività di contrasto alla criminalità organizzata che già in via ordinaria sono svolte a livello nazionale dalle competenti autorità italiane e russe. In questo quadro, richiama le forme di cooperazione specificate nell'articolo 3 dell'Accordo, che sono prevalentemente finalizzate allo scambio di informazioni e di esperienze.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2226, recante Ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

gli esperti che l'Italia invierà a Mosca ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Accordo sono funzionari del Ministero dell'interno;

le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo che prevedono il finanziamento di ulteriori attività di cooperazione rivestono carattere programmatico;

alle traduzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dell'Accordo si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le richieste di informazioni o di assistenza da attuare, ai sensi dell'articolo

5 dell'Accordo, al di fuori del territorio nazionale rappresentano fattispecie di difficile realizzazione e, comunque, agli eventuali oneri si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Renato CAMBURSANO (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspica che i circa 50.000 euro annui stanziati dal provvedimento possano contribuire, attraverso lo scambio tra le esperienze maturate in Italia e in Russia, a raggiungere positivi risultati nella lotta alla criminalità.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01280 De Girolamo: Diniego opposto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate di Napoli ad una richiesta di transazione fiscale	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01382 Fluvi ed altri: Esenzione dall'ICI delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	65
5-01383 Germanà: Applicazione della disciplina fiscale in materia di rivalutazione di immobili agli impianti di distribuzione di carburante	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	67

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM (2008) 428 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	60
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla commissione)	69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ...	61
---	----

RISOLUZIONI:

7-00142 Pagano: Semplificazione delle procedure per l'annullamento delle cartelle di pagamento irregolari (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01280 De Girolamo: Diniego opposto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate di Napoli ad una richiesta di transazione fiscale.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), nel ringraziare per la rapidità con la quale è stata disposta la trattazione della propria interrogazione, precisa che la stessa era sostanzialmente motivata dall'esigenza di fare chiarezza in merito ai comportamenti adottati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alle istanze di transazione fiscale presentate dai debitori, ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, nell'ambito di una specifica procedura di concordato preventivo.

Nel ricordare che sul tema specifico sono stati presentati atti ispettivi di analogo contenuto, riferiti a casi diversi ma analoghi, esprime preoccupazione, in particolare, per le conseguenze negative che potrebbero produrre, sul piano sociale, eventuali provvedimenti poco ponderati da parte dei responsabili dei predetti uffici, sottolineando come sulla proposta di concordato è stato espresso il parere favorevole sia da parte del pubblico ministero competente, sia da parte dei commissari giudiziali, sia dalla maggioranza dei creditori, e come l'accoglimento della stessa proposta favorirebbe il soddisfacimento delle pretese erariali nella misura dell'80 per cento.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01382 Fluvi ed altri: Esenzione dall'ICI delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.

Sandro BRANDOLINI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, giudicando paradossale che, nonostante la chiarezza del dettato legislativo, in sede di prima applicazione del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, che ha

introdotto l'esenzione dall'ICI per le case di prima abitazione, una parte considerevole dei proprietari di unità immobiliari locate – equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'estensione dell'aliquota ICI ridotta – non abbia provveduto al versamento dell'imposta dovuta, dal cui pagamento ha ritenuto di essere esentata.

Ritiene, pertanto, indispensabile che il Ministero dell'economia e delle finanze si pronunci con chiarezza, sciogliendo i dubbi interpretativi ingeneratisi al riguardo, anche al fine di evitare un cospicuo contenzioso tra i proprietari degli anzidetti immobili e gli enti impositori.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ricordando, inoltre, che il Ministero ha recentemente adottato una risoluzione – alla quale è stata data pubblicità in forme idonee – che fugge ogni dubbio in ordine all'assoggettamento all'ICI delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali. Fa presente, altresì, che è stata prospettata dall'ANCI, nel corso di una riunione della Conferenza Stato-città, l'esigenza che sia approvata dal Parlamento una norma di interpretazione autentica relativa al 2008, atta, da un lato, a rendere irrefutabile l'interpretazione data dall'amministrazione finanziaria alla menzionata disposizione agevolatrice e, dall'altro, a privare di qualsivoglia fondamento le iniziative già intraprese in sede contenziosa da taluni contribuenti. Al riguardo, manifesta la disponibilità del Ministero a promuovere l'inserimento di una norma *ad hoc* nel primo provvedimento legislativo utile.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel condividere l'esigenza, rappresentata dall'ANCI, di introdurre quanto prima una norma interpretativa relativa all'anno di imposta 2008, sulla quale peraltro ha concordato lo stesso Sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01383 Germanà: Applicazione della disciplina fiscale in materia di rivalutazione di immobili agli impianti di distribuzione di carburante.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) illustra la propria interrogazione, evidenziando la situazione di incertezza nella quale versano le società di distribuzione di carburanti relativamente alla possibilità di applicare agli immobili-impianti situati nei propri punti vendita le disposizioni in materia di rivalutazione di immobili di cui all'articolo 15, comma 16 e seguenti, del decreto-legge n. 185 del 2008. In particolare, paventa il rischio di contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla mancata inclusione nella rivalutazione di uno o più impianti, a seguito delle quali i suddetti contribuenti si troverebbero posti di fronte all'alternativa di integrare la relativa imposta sostitutiva ovvero di rinunciare al beneficio fiscale.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta, riservandosi comunque di approfondire la problematica affrontata dal proprio atto di sindacato ispettivo.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM (2008) 428 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 aprile scorso.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) suggerisce al relatore di segnalare, nel documento finale, l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquote IVA ridotte al settore turistico, il quale è oggetto di pratiche concorrenziali sleali da parte di alcuni Paesi dell'Unione europea.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, rileva come il relatore abbia formulato una proposta di documento finale (*vedi allegato 4*), che tiene conto di tale suggerimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale predisposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale predisposta dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 29 aprile 2008, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, relativamente alla proroga di sei mesi del termine di svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della proroga del termine della predetta indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00142 Pagano: Semplificazione delle procedure per l'annullamento delle cartelle di pagamento irregolari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) illustra la propria risoluzione, richiamando preliminarmente gli sconcertanti dati relativi all'illegittima riscossione, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle ingenti somme recate dalle cosiddette « cartelle pazze », emesse a fronte di obbligazioni tributarie già adempiute dai contribuenti ovvero sulla base di ruoli annullati dall'autorità giurisdizionale competente.

Evidenzia inoltre le difficoltà incontrate dai commercialisti e dagli intermediari tributari in sede di trattazione, presso gli uffici locali delle entrate, delle pratiche volte ad ottenere lo sgravio degli anzidetti ruoli o l'annullamento degli avvisi bonari di pagamento relativi a debiti in realtà insussistenti, sottolineando la scarsa efficienza della procedura preordinata al conseguimento dei predetti provvedimenti di autotutela, atteso che a ciascun intermediario, il quale gestisce normalmente un gran numero di dichiarazioni fiscali, non è consentito di fissare più di due appuntamenti giornalieri con i competenti funzionari dell'Agenzia delle entrate.

Invita pertanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare nei confronti dell'Agenzia delle entrate appositi atti di indirizzo volti ad ampliare fino a quattro ore lavorative giornaliere i tempi nei quali gli intermediari tributari possono incontrare i funzionari dell'Agenzia delle entrate, nonché a consentire che le istanze di annullamento delle cosiddette cartelle pazze possano essere inviate dagli intermediari agli uffici dell'Agenzia delle entrate anche in via telematica, che l'interlocuzione tra l'intermediario e la stessa Agenzia su tale materia possa avvenire anche mediante messaggi di posta elettronica e, infine, che i predetti intermediari possano, utilizzando la propria firma digitale, accedere a taluni dati dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio verificando la corrispondenza tra i versamenti effettuati mediante il modello F24 e le dichiarazioni presentate, allo scopo di individuare i casi di mancato abbinamento tra versamento e

dichiarazione, e di ridurre in tal modo notevolmente i casi di irregolarità solo formali.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) osserva come l'emissione delle cosiddette « cartelle pazze » si verifichi anche nella propria regione di provenienza, il Veneto, dove le pretese erariali risultano infondate nel 90 per cento dei casi.

Nel giudicare condivisibili le proposte formulate nella risoluzione per far cessare tale deprecabile fenomeno – talora riconducibile alle difficoltà di imputazione dei versamenti effettuati cumulativamente (come nel caso delle ritenute d'acconto dei soggetti che esercitano attività professionali) – auspica che all'individuazione di idonee soluzioni siano chiamati a contribuire le associazioni di categoria e il riunificato ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, pur condividendo l'opportunità di introdurre ogni innovazione idonea a semplificare gli adempimenti tributari, segnatamente con riferimento ai rapporti tra l'Amministrazione finanziaria, i contribuenti e gli intermediari, segnala l'esigenza di tenere conto del grado di fattibilità delle singole proposte a tal fine formulate. Precisa, quindi, che, accanto ad alcuni errori da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, in molti casi le cartelle di pagamento risultano emesse a fronte di errori commessi dai contribuenti nella compilazione dei modelli F24, in particolare relativamente all'errata indicazione dei codici tributo ovvero all'omessa indicazione del codice fiscale.

Ritiene inoltre utile prevedere che le risposte alle istanze di autotutela da parte degli uffici finanziari debbano intervenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito per ricorrere in sede giurisdizionale contro gli atti impositivi ritenuti illegittimi o infondati, al fine di evitare che i contribuenti siano comunque costretti a presentare ricorso avverso le cartelle di pagamento, appesantendo inutilmente la mole di contenzioso in essere.

Chiede quindi di rinviare il seguito della discussione dell'atto di indirizzo, al fine di effettuare al riguardo ulteriori approfondimenti.

Antonio PEPE (PdL), nel concordare con l'esigenza di approfondimento prospettata dal Sottosegretario, sottolinea la necessità di garantire la regolarità delle cartelle esattoriali, a cominciare dalla loro corretta notifica. Sottolinea infatti come l'emissione di cartelle esattoriali irregolari o infondate possa determinare ingenti danni per i contribuenti, atteso che, in tali casi, l'Amministrazione finanziaria procede spesso all'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente anche per somme non effettivamente dovute.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) esprime soddisfazione per il dibattito svoltosi, cogliendo il senso positivo delle considerazioni svolte dal Sottosegretario in merito al proprio atto di indirizzo.

Pur riconoscendo come, in alcuni casi, l'emissione delle cartelle dipenda da errori del contribuente, rileva inoltre come l'esigenza prioritaria da realizzare sia quella di evitare danni irreparabili per i contribuenti in buona fede, semplificando a tal fine il dialogo tra questi ultimi, l'Amministrazione finanziaria ed gli intermediari fiscali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dopo aver ricordato che i problemi richiamati nell'atto di indirizzo a firma del deputato Pagano hanno già costituito oggetto di analoghe iniziative, ritiene che alcuni delle difficoltà evidenziate nei rapporti tra il Fisco ed i contribuenti potranno essere risolte nel quadro della riorganizzazione, attualmente in corso, dell'Amministrazione finanziaria, che consentirà di concentrare l'attività degli uffici periferici prevalentemente sulle funzioni di *back-office*, riservando invece l'attività di accertamento alle strutture di livello provinciale.

Prospetta inoltre l'opportunità di procedere ad alcune audizioni sulle tematiche affrontate dalla risoluzione, in particolare

ascoltando il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con la proposta del Presidente di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche al fine di approfondire le ricadute sul piano dei rapporti con i contribuenti e gli intermediari fiscali

derivanti dalla riorganizzazione in corso degli uffici dell'Agenzia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-01280 De Girolamo: Diniego opposto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate di Napoli ad una richiesta di transazione fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione in esame, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato, relativamente alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Napoli, con relativa richiesta di transazione fiscale, che l'Ufficio locale dell'Agenzia ha constatato l'inosservanza, da parte della Società debitrice, di alcune delle disposizioni di legge che disciplinano la transazione fiscale. Da ciò è necessariamente conseguita l'espressione di un voto sfavorevole da parte dell'Ufficio stesso.

In proposito, il debito tributario è stato qualificato come chirografario, con conseguente disconoscimento del privilegio speciale, espressamente riconosciutogli dall'articolo 2759 del codice civile, quale causa di prelazione fondata sulla sola causa del credito.

Sulla base di tale qualificazione è derivato il riconoscimento di un trattamento economico del credito erariale, deteriore rispetto a quello garantito agli altri creditori privilegiati, appartenenti alla medesima classe (tra i quali, in particolare, i professionisti), cui è stato riconosciuto il pagamento integrale del credito vantato.

È opportuno rilevare, al riguardo, che l'articolo 182-ter della legge fallimentare dispone che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate non possono assentire ad alcuna transazione qualora « la percentuale, i

tempi di pagamento e le eventuali garanzie siano inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei (...) ».

A tale circostanza si deve aggiungere che il Commissario giudiziale ha disconosciuto la certificazione attestante l'entità del credito rilasciata dall'Ufficio ai sensi del sopra citato articolo 182-ter, ammettendo alla procedura di concordato l'importo come determinato dall'Agenzia ai soli fini della votazione (e quindi non ai fini del soddisfacimento del credito), come risulta dal verbale dell'adunanza dei creditori, con un'ulteriore violazione della procedura disciplinata dalla legge fallimentare.

Tale violazione ha determinato anch'essa, quale necessaria conseguenza, l'impossibilità, per l'ufficio finanziario, di addivenire alla transazione.

Secondo quanto ha riferito l'Agenzia, la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, interessata alla problematica, ha proposto, in data 1° aprile 2009, reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 183 della legge fallimentare.

ALLEGATO 2

5-01382 Fluvi: Esenzione dall'ICI delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica prospettata con il *question time* in esame dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che il Dipartimento delle Finanze – Direzione del federalismo fiscale, con la risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato con la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, circa l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126), che ha disposto l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché di quelle ad esse « assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore » del decreto stesso.

Al fine di definire meglio il perimetro di applicazione dell'esenzione che opera solo nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, come si evince, altresì, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto legge n. 93 del 2008, il Dipartimento delle finanze, con la cenata risoluzione n. 1/D del 4 marzo 2009, ha fatto presente che le ipotesi di assimilazione in esame sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:

a) l'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Il medesimo Dipartimento specifica nella nuova risoluzione chiarificatrice che in ogni caso è necessario che il comune, nel proprio regolamento o deliberazione, abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione:

della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a);

della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).

Alla luce delle considerazioni svolte, il Dipartimento precisa che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento ICI relativa all'anno 2008, ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando la non applicazione di sanzioni ed interessi, in virtù dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Al fine di assicurare una capillare diffusione della citata risoluzione n. 1/DF

del 4 marzo 2009, il Dipartimento delle finanze ha provveduto ad un'immediata ed adeguata pubblicità di detto documento di prassi amministrativa mediante la pubblicazione sul sito informativo del medesimo Dipartimento e l'invio all'As-

sociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Si segnala, infine, che i maggiori organi di stampa specializzata (Italia Oggi e Il Sole 24 ore) hanno dato ampio risalto al contenuto della risoluzione di cui trattasi.

ALLEGATO 3

5-01383 Germanà: Applicazione della disciplina fiscale in materia di rivalutazione di immobili agli impianti di distribuzione di carburante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'applicabilità concernente le disposizioni contenute nell'articolo 15, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alla rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Nel documento in esame si fa presente che le società proprietarie di impianti di distribuzione di carburante si trovano in una situazione di incertezza relativamente alla possibilità di applicare le sopra citate disposizioni agli immobili-impianti situati nei punti vendita di distribuzione di carburante.

Nell'interrogazione si evidenzia che tali immobili-impianti, pur essendo iscritti in Catasto nelle categorie E, C e D, non sono iscritti in bilancio nella voce « terreni e fabbricati » bensì nella voce « impianti ».

L'interrogante sottolinea che – in virtù delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, commi 40 e 41, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, – le società che esercitano l'attività di gestione di punti vendita per la distribuzione del carburante hanno dovuto procedere, durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, ad una revisione del classamento degli impianti di distribuzione fino a quel momento classati nella categoria E, scorporando tutte quelle unità immobiliari suscettibili di inserimento in altra categoria catastale: C/1, C/3 o D/8.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quale sia la disciplina applicabile agli immobili-impianti di carburante ai fini della rivalutazione prevista dall'articolo 15, commi 16 e seguenti, del decreto-legge n. 185 del 2008, considerato che le società proprietarie di tali immobili potrebbero trovarsi di fronte a contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate circa la mancata inclusione di uno o più impianti nella rivalutazione.

Con riferimento al quesito posto, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Il comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione esclusivamente sui « beni immobili ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa ».

Ai fini della corretta qualificazione dei predetti beni, appare opportuno far riferimento all'articolo 812 del codice civile che considera immobili « gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo ».

Ne deriva che possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo ossia quelli che, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare 38/E dell'11 aprile 2008 (in materia di credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate), non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

Con la circolare n. 11/E del 2009, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la

rivalutazione, operata in ambito civilistico ed eventualmente rilevante anche sul piano fiscale, deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. A tal fine, ai sensi del comma 17 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, i beni immobili vanno distinti in due categorie omogenee: quella degli immobili ammortizzabili e quella degli immobili non ammortizzabili.

Al riguardo si precisa che, nell'ipotesi in cui la rivalutazione produce effetti an-

che ai fini fiscali, l'appartenenza ad una delle due categorie omogenee deve essere verificata sulla base della qualificazione fiscale del bene.

Per tali ragioni, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla rivalutazione, non rileva la diversa classificazione catastale dei beni, atteso che sia l'impianto che le unità immobiliari scorporate, ai sensi dell'articolo 2, commi 40 e 41, del decreto-legge n. 262 del 2006, rientrano nella categoria omogenea degli immobili ammortizzabili.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto COM (2008) 428 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte (COM(2008)428 def.);

tenuto conto dell'accordo politico raggiunto sulla proposta di direttiva dal Consiglio Ecofin del 10 marzo 2009;

considerato che:

la proposta originaria di direttiva formulata dalla Commissione europea intendeva mettere a regime la facoltà degli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro, già assoggettabili in via transitoria ad aliquota ridotta fino al 2010, nonché ad estendere le aliquote ridotte ad ulteriori categorie di servizi prestati localmente;

in particolare, la proposta di direttiva prevedeva l'inclusione, tra le categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, dei servizi di ristorazione e *catering*, esclusa la fornitura di bevande alcoliche e dei servizi prestati localmente, inclusi i servizi ad alta intensità di lavoro;

la proposta della Commissione, inoltre, estendeva e razionalizzava la facoltà per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte nel settore dell'edilizia abitativa e stabiliva, in relazione a categorie già assoggettate ad aliquota ridotta, adeguamenti tecnici e miglioramenti nella

formulazione, e si eliminavano incongruenze nel trattamento di beni e servizi simili;

la proposta avrebbe pertanto consentito l'applicazione di aliquote ridotte IVA a numerose tipologie di servizi prestati essenzialmente dalle piccole e medie imprese europee, in coerenza con l'approccio definito dall'Atto europeo per le piccole imprese;

si sarebbe inoltre riavviato un riordino complessivo del sistema di aliquote ridotte IVA, che avrebbe consentito di superare l'incoerenza e la frammentazione della disciplina vigente, ed eliminato l'incertezza giuridica ed economica degli operatori economici in merito al futuro delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro;

rilevato che:

il Consiglio Ecofin del 10 marzo 2009 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva, che consente agli Stati membri che se ne avvalgano di applicare a titolo permanente aliquote ridotte IVA solo per alcuni beni e servizi ad alta intensità di lavoro, quali i servizi di ristorazione ed i libri su qualsiasi supporto fisico, anche non cartaceo;

l'accordo politico esclude espressamente la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte a tutte le altre categorie di beni e servizi contemplate nella proposta originaria di direttiva;

il compromesso raggiunto dal Consiglio appare in evidente contrasto con

l'obiettivo, enunciato nel Piano di ripresa economica europea, di estendere l'applicabilità di aliquote ridotte IVA ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese europee per favorire la ripresa della crescita e dell'occupazione;

l'accordo politico, oltre ad essere in palese contraddizione con gli obiettivi stabiliti dall'Atto europeo per le piccole imprese, non appare favorevole per il sistema produttivo italiano, caratterizzato da un elevato numero di piccole e medie imprese;

il compromesso politico raggiunto costituisce inoltre la rinuncia ad un intervento legislativo più incisivo, che avrebbe potuto favorire un trasferimento di attività dall'economia sommersa e informale verso l'economia ufficiale, al fine di promuovere la crescita economica e contribuire alla lotta contro il lavoro nero;

non è altresì condivisibile la rinuncia al tentativo di operare una razionalizzazione delle aliquote ridotte IVA e l'introduzione di nuove deroghe a favore di singoli Stati membri;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo,

invita il Governo:

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:

a) siano avviate tutte le iniziative appropriate per riavviare un generale riordino del regime delle aliquote ridotte IVA, in particolare al fine di semplificarne e rendere più uniforme la disciplina vigente, eliminando le deroghe ed eccezioni attualmente previste per singoli Stati membri e delineando al contrario un sistema di aliquote ridotte unitario, che tuteli maggiormente gli interessi del sistema economico nazionale;

b) anche in considerazione della crisi economica e finanziaria, sia assicurata, in coerenza con tale approccio, l'estensione della facoltà, per gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte IVA ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese e, in ogni caso, ai servizi ad alta densità di manodopera ovvero prestati localmente, con particolare riferimento al settore turistico, che è attualmente soggetto a pratiche concorrenziali sleali da parte di altri Paesi membri dell'Unione europea, contemplati nell'originaria proposta di direttiva della Commissione europea;

c) siano avviate tutte le iniziative appropriate volte a promuovere un effettivo coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri, in particolare al fine di prevenire la concorrenza fiscale dannosa, soprattutto nel settore della tassazione delle imprese.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79

RISOLUZIONI:

7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della

spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 70.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto interministeriale in esame, da adottare sulla base di quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria per il 2002, reca la ripartizione dei contributi da erogare nell'anno 2009 ad enti culturali da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, allocati sul capitolo 3670. Rileva che la legge finanziaria per il 2009, legge n. 203 del 2008, ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 17,973 milioni di euro. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008, recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2009, assegna, quindi, al capitolo 3670 euro 11.523.558. La somma effettivamente disponibile per il 2009 è, peraltro, pari a euro 11.451.642, al netto dell'accantonamento di euro 71.916 disposto ai sensi di vari decreti legge intervenuti fra il 2008 e l'inizio del 2009. Sottolinea che la relazione illustrativa allo schema di decreto evidenzia che, per far fronte alla decurtazione rispetto allo stanziamento disponibile per il 2008, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure ha destinato euro 3.133.890,75 del capitolo 1321 ad incremento dei fondi stanziati sul capitolo 3670. La somma complessivamente disponibile per la ripartizione ammonta, quindi, ad euro 14.585.532,75. Rispetto allo stanziamento disposto per il 2008 con il decreto ministeriale 5 novembre 2008, pari ad euro 16.229.794,17, si registra una diminuzione percentuale del 10,13 per cento. Per un quadro complessivo degli stanziamenti a favore di enti culturali per il 2009 occorre, peraltro, considerare anche le somme allocate sul capitolo 3671 – in materia di contributi ad istituzioni culturali ai sensi della legge n. 534 del 1996 – in relazione all'articolo 2, commi 396-397, della legge finanziaria 2008.

Evidenzia che sul capitolo 3671, alla data del 21 aprile 2009, sono effettivamente disponibili euro 6.431.147: l'im-

porto iniziale di euro 6.448.753, infatti, è stato ridotto a seguito, anche in questo caso, dell'intervento di vari decreti legge. Con riferimento alla ripartizione della somma disponibile sul capitolo 3670 tra le strutture finanziate, disposta dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, ricorda che la premessa allo schema di decreto evidenzia che il contributo al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali è aumentato del 48,58 per cento rispetto al 2008, per consentire la copertura delle spese di custodia. A tal proposito la relazione illustrativa ricorda che l'articolo 2 dell'accordo tra l'Italia e l'Unesco di cui alla legge n. 723 del 1960 stabilisce un contributo a favore del Centro e prevede, altresì, che lo Stato metta a disposizione del Centro i locali necessari per il suo funzionamento e assuma, fra le altre, le spese di custodia. Evidenzia, altresì, che fino al 2001 il Ministero ha sopperito alla custodia con proprio personale; in seguito, ciò non è stato possibile. Si aggiunge, inoltre, che i contributi per la Fondazione « Festival dei due mondi » di Spoleto, per la Biennale di Venezia e per la Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro sono ridotti del 4 per cento tenuto conto della valenza delle istituzioni, del riflesso delle iniziative in campo internazionale e dell'impegno economico che ne deriva; mentre l'importo delle restanti voci è stato decurtato equamente del 17,35 per cento rispetto al 2008. Sottolinea che lo schema di riparto in esame, analogamente a quanto previsto a partire dal 2004, è direttamente individuata, all'articolo 2, la sottoripartizione, tra gli enti interessati, della voce generale relativa ai « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ».

Al riguardo ricorda che nel 2004 e nel 2005, in relazione alla richiesta di essere informate sulla sottoripartizione, formulata dalle Commissioni parlamentari competenti in occasione dell'espressione del parere sul riparto 2003, quest'ultima era stata trasmessa al Parlamento in allegato agli schemi di riparto. A partire dal 2006 alla suddivisione dell'importo ha provve-

duto l'articolo 2 dello schema di decreto. Appare peraltro necessario specificare la ripartizione dei fondi agli enti, che solo in modo generico sono indicati all'articolo 1, in relazione ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; agli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto. Come pure quelli riferiti all'articolo 2 relativi ai contributi per congressi scientifici e culturali, per le edizioni nazionali, con esclusione di quelle rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati Nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997; per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; nonché per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale. Ricorda che come già previsto nel parere approvato dalla Commissione nella seduta dell'11 giugno 2008, relativo all'omologa atto riferito all'anno passato, appare infatti necessario specificare quali siano stati i criteri seguiti dal Governo nell'assegnazione dei contributi ai soggetti previsti, fornendo, in particolare, indicazione dei motivi che hanno indotto a differenziare l'entità delle risorse stanziare nonché, puntualmente, i destinatari degli stanziamenti che si intende erogare, individuandoli nominativamente. Non appare infatti congruo richiedere al Parlamento l'espressione del parere su un atto che non consente alla Commissione parlamentare di essere messa nelle condizioni di valutare compiutamente le risorse stanziare dall'Esecutivo ai singoli enti, senza che questi siano specificamente individuati. Tiene a precisare che gli uffici della Commissione, su indicazione della presidenza della Commissione, si erano prontamente attivati per ottenere, per le vie brevi, dal Gabinetto del Ministero e dall'Ufficio legislativo le indicate precisazioni, nella imminenza dell'assegnazione del provvedimento in esame; chiarimenti che allo stato non risultano ancora pervenuti.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame del provvedimento, solo dopo che il Governo avrà integrato le informazioni richieste ai fini di una completa valutazione delle decisioni assunte.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la relazione del collega Granata, in quanto in termini obiettivi si può porre effettivamente un problema riguardo ai criteri scelti per la attribuzione delle risorse e occorre rispettare le prerogative del Parlamento in tema di vigilanza e controllo. Rileva che l'11 giugno 2008 la Commissione si era già espressa in tal senso e che se all'epoca era giustificabile il fatto che non fossero state fornite tutte le informazioni, perché il Governo si era appena formato, oggi non lo è più, visto che il Ministero è ormai in carica da un anno.

Gabriella CARLUCCI (PdL), associandosi alle considerazioni del relatore e del collega Barbieri, ricorda che la questione era stata posta altre due volte dopo la seduta dell'11 giugno 2008, anche nel corso di successive sedute. Auspica pertanto che il Governo fornisca al più presto i chiarimenti richiesti dal relatore.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, tiene a ribadire che non è in questione la diminuzione dei fondi, che è ormai un dato acquisito all'interno di una generale riduzione dei capitoli, ma i criteri di riparto degli stanziamenti tra i diversi istituti e soprattutto gli istituti individuati quali soggetti destinatari.

Paola GOISIS (LNP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, rilevando peraltro che non è plausibile che il Governo non sia in grado di rispondere alle richieste avanzate dalla Commissione. Non vorrebbe che il problema si dovesse acrivere piuttosto a direttive e metodologie assunte dagli uffici ministeriali, senza comunicazione alcuna ai rappresentanti istituzionali. Ribadisce quindi che la Com-

missione sia messa nelle condizioni di acquisire i necessari chiarimenti richiesti.

Manuela GHIZZONI (PD), pur non volendo prendere le difese del Governo, rileva che non si uscirà dall'*impasse* se non si cambiano le norme che disciplinano la ripartizione delle risorse, rilevando che la responsabilità non può essere burocratica. Aggiunge che occorre inoltre tutelare le funzioni di controllo del Parlamento attraverso norme più chiare. Esprime inoltre apprezzamento per le considerazioni finali del relatore, pur sottolineando che la discussione deve essere completata con l'apporto informativo da parte del Governo. Stigmatizza in conclusione il taglio « draconiano » alle risorse in parola.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, sottolinea che la Convenzione e l'annesso

Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricorda che la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa. Evidenzia quindi che gli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Bielorussia sono l'imposta sul reddito e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della medesima. In proposito, va osservato che l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 1998, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese ha fatto venir meno nell'ordinamento italiano ogni forma di imposizione sul patrimonio: il punto 1 del Protocollo aggiuntivo prevede al proposito che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa.

Ricorda che con gli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a

22 trattano invece dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in questo ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in questo ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. Inoltre, a norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. Sottolinea quindi che i dividendi societari, di cui all'articolo 10 sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, ma sono previste eccezioni in casi determinati, così come gli interessi, ai sensi dell'articolo 11, e le *royalties* di cui all'articolo 12: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Tali soglie – che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare l'8 per cento, e nel caso delle *royalties* il 6 per cento – si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Ricorda che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente, in base all'articolo 14, o da lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 15, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui

all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. A norma dell'articolo 17, che riguarda più direttamente le competenze della Commissione, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Evidenzia che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, ai sensi dell'articolo 18. Va ricordato in proposito che il comma 2 dell'articolo 18, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, prevede che le prestazioni di sicurezza sociale siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell'altro Stato contraente. Per quanto però specificamente concerne l'Italia, il punto 7 del Protocollo specifica che tali prestazioni sono da intendersi come non legate al versamento di contributi, quali ad esempio le pensioni sociali o di invalidità. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 19.

Sottolinea che l'articolo 20, che riguarda le competenze della Commissione, prevede al paragrafo 1 che un professore o un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola o altro analogo istituto, e che è, o era

immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 dispone invece che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 20 non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone. Ricorda che l'articolo 21, anch'esso riguardante le competenze della Commissione, prevede che le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. L'articolo 22 riguarda invece l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire solo nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. Sottolinea quindi che all'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta

cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Aggiunge che agli articoli da 25 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie o ricorsi in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. L'articolo 29 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse in uno Stato contraente, mentre gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo — ma solo dopo 5 anni dall'entrata in vigore — da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Sottolinea che l'entrata in vigore della Convenzione in esame determinerà la cessazione, nei rapporti italo-bielorussi, della validità della Convenzione italo-sovietica del 1985 vigente su analoga materia, cui la Bielorussia si è finora attenuta quale Stato successore nei rapporti giuridico-internazionali facenti capo all'URSS.

Ricorda che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-bielorussa sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecu-

zione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-bielorussa sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume — in base alla relazione tecnica che pur tuttavia accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica — che le disposizioni di essa determinino effetti trascurabili sulla finanza pubblica italiana e pertanto sostanziale invarianza di gettito, con una perdita di circa 4.500 euro annui, sulla base di dati riferibili al 2004. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria. Ricorda che il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato anche da un'analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emergono due profili di interesse: in primo luogo, poiché la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale, è necessaria l'autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 Cost. In secondo luogo la Convenzione non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, poiché, da un lato, l'inesistenza in essa di una clausola della nazione più favorita preclude l'indebita estensione alla Bielorussia di privilegi accordati a Stati membri della UE; e, dall'altro, l'ispirazione sostanziale della Convenzione al modello dell'OCSE fa sì che essa sia conforme alla generalità delle Convenzioni bilaterali in materia, e dunque anche a quelle stipulate dagli Stati membri della UE.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, pur ritenendo che alcuni aspetti dell'articolo 17 della convenzioni, sul trattamento fiscale di prestazioni sportive, non risultano del tutto chiari.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Slovenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale slovena. Sottolinea in particolare, che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Slovenia sono l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul patrimonio. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi

residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, ai sensi dell'articolo 6, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, in base all'articolo 7, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, inoltre, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.

Evidenzia quindi che i dividendi societari, di cui all'articolo 10, sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, ma sono previste eccezioni in casi determinati; così come gli interessi, in base all'articolo 11, e i canoni, previsti dall'articolo 12: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente, ai sensi dell'articolo 14, o da lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 15, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, sa-

ranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. Ricorda che a norma dell'articolo 17, che riguarda più direttamente le competenze della Commissione, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, il comma 2 prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell'altro Stato contraente.

Rileva inoltre che ai sensi dell'articolo 19 gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. L'articolo 20, che riguarda le competenze della Commissione, prevede che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola o altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. L'articolo 21, anch'esso riguardante le competenze della Commissione, prevede che le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i

suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopprimere alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Ricorda quindi che l'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio che, per i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo. Sottolinea che l'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo — ma solo dopo 5 anni dall'entrata in vigore — da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Aggiunge che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-slovena sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo

l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento non prevede una quantificazione di oneri: come viene precisato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato, l'applicazione della Convenzione comporterà effetti sul gettito fiscale di scarsa entità, che non avranno incidenza sul bilancio dello Stato. Sottolinea che il disegno di legge è altresì corredato di un'analisi tecnico-normativa (ATN). L'ATN rileva innanzitutto che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica si rende necessaria in relazione al fatto che la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale; inoltre, la Convenzione non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, poiché ricalca il modello dell'OCSE che ha ispirato le Convenzioni in materia stipulate da tutti gli stati membri dell'UE.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999, pongono le basi per una più proficua colla-

borazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Sottolinea che l'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. L'Accordo è completato da uno Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria nel febbraio-marzo 2003. In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione dell'Accordo: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Croazia sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito e l'imposta locale sul reddito. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). È peraltro prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.

Evidenzia quindi che gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, in base all'articolo 6, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, in base all'articolo 7, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli

utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. Inoltre, a norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. Sottolinea quindi che i dividendi societari, di cui all'articolo 10, sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, ma sono previste eccezioni in casi determinati, così come gli interessi, previsti dall'articolo 11 e le *royalties*, di cui all'articolo 12: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo. Tali soglie – che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare il 10 per cento, e nel caso delle *royalties* il 5 per cento – si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Ricorda che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente, ai sensi dell'articolo 14, o da lavoro subordinato, in base all'articolo 15, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. In particolare, i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. Sottolinea quindi che a norma dell'articolo 17, che riguarda più direttamente le competenze della Commissione, i compensi per artisti e sportivi sono

tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 18. Si prevede altresì, per contrastare l'elusione delle imposte, che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell'altro Stato contraente. Ricorda che ai sensi dell'articolo 19, inoltre, gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. L'articolo 20, che riguarda le competenze della Commissione, prevede che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola o altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Aggiunge che l'articolo 21, anch'esso riguardante le competenze della Commissione, prevede che le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopprimere alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. Sottoli-

nea inoltre che l'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. All'articolo 23 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 24 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente. Ricorda inoltre che gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo — ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore — da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Sottolinea che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Diversamente da alcuni analoghi casi re-

centi, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume – in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – che le disposizioni di essa determinino effetti trascurabili sulla finanza pubblica italiana. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria. Ricorda che il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato anche da un'analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emergono due profili di interesse: in primo luogo, poiché l'Accordo modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale, è necessaria l'autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 Cost. In secondo luogo l'Accordo non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, poiché, da un lato, l'inesistenza in essa di una clausola della nazione più favorita preclude l'indebita estensione a soggetti croati di privilegi accordati a cittadini di Stati membri della UE; e, dall'altro, l'ispirazione sostanziale dell'Accordo al modello dell'OCSE fa sì che essa sia conforme alla generalità delle Convenzioni bilaterali in materia, e dunque anche a quelle stipulate dagli Stati membri della UE.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 15.

7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la risoluzione affronta un tema importante sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in modo comunque non definitivo. Ricorda innanzitutto che solo dal 2010 al 2011 saranno operative le nuove norme elaborate dal ministro Gelmini, che saranno adeguatamente considerate nella loro applicazione concreta da parte della Commissione. Sottolinea poi che è stata deliberata dalla Commissione un'indagine conoscitiva proprio sulle tematiche oggetto della risoluzione in discussione, dando così la possibilità a tutte le forze politiche di approfondire ulteriormente le problematiche che emergeranno. Ritiene quindi importante approvare la risoluzione nella seduta odierna, rilevando che si tratta di un primo passo a cui poi seguiranno quelli evidenziati, nella prospettiva di un approfondimento completo della materia, prima della sua determinazione definitiva da parte del Governo.

Fabio RAMPELLI (Pdl), in qualità di presentatore della risoluzione, ricorda che con la stessa si intende favorire il processo di integrazione dei bambini stranieri con quelli italiani, rispettando il parametro che prevede la presenza nelle classi di non più di tre bambini stranieri su dieci, come avviene già in molte realtà anche italiane. Occorre inoltre comprendere per quale motivo gli indirizzi dati in precedenza con il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e con gli analoghi atti successivi ad esso, non sono stati attuati. Rileva infatti che se fossero stati eseguiti gli indirizzi forniti dal Governo che si sono succeduti da quella data ad oggi, non sarebbe stato necessario introdurre un

tetto alla presenza degli stranieri nelle classi. Sollecita quindi l'approvazione della risoluzione di cui è primo firmatario volta a favorire e non a penalizzare l'integrazione degli studenti stranieri nella scuola italiana.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur ringraziando il collega Rampelli, rileva che i bambini di seconda generazione non possono essere trattati diversamente dagli studenti italiani, in quanto gli stessi conoscono già a sufficienza la lingua italiana e non sono quindi assimilabili agli stranieri appena arrivati nel Paese, dato che ciò comporterebbe di fatto la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che nel comune di sua residenza sono state applicate delle buone pratiche, consistenti nel porre delle quote solo con riferimento ai ragazzi stranieri che subentrano durante l'anno in corso. Ricorda inoltre che è necessario prevedere una diversa disciplina tra ragazzi appena giunti nel Paese e i giovani di seconda generazione che sono già in possesso delle competenze linguistiche avendo frequentato le scuole italiane.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che nell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione si potranno affrontare tutte le questioni poste dalla collega Ghizzoni.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ritiene che non si debba svolgere oggi la votazione, in quanto l'onorevole De Torre non è presente. Puntualizzando alcune questioni, sottolinea che l'alunno straniero non coincide con l'alunno migrato, che il termine adottato di « alunni stranieri » ha un'ampiezza semantica che può portare ad ambiguità; chiarisce inoltre che occorre specificare meglio il primo impegno del dispositivo. Ricorda quindi che la risoluzione è difficilmente collegabile con la risoluzione approvata dalla Commissione sulle classi ponte. Rileva inoltre che non appare comprensibile come funzionerà il mecca-

nismo del tetto alla presenza di un certo numero di stranieri nelle classi, ricordando che tale meccanismo non chiarisce quali scuole ospiteranno i bambini eccedenti la quota. Si tratta di diritti fondamentali che devono essere assicurati ai minori, chiarendo quindi se saranno gli enti locali a doversi impegnare per il trasporto dei bambini nei comuni vicini. Ritiene inoltre necessario chiarire il significato delle sanzioni previste per chi non ottempera alle direttive, rilevando altresì che gli altri impegni della risoluzione andrebbero chiariti e specificati. Sottolinea in conclusione che la valutazione d'accesso alla classe del bambino straniero, secondo la conoscenza linguistica, è già prevista dalla normativa vigente.

Rosa DE PASQUALE (PD) si associa alle considerazioni già espresse dai colleghi in precedenza. Ritiene inoltre che non sia condivisibile e applicabile il « tetto » del 30 per cento per gli stranieri; ritiene inoltre discriminatorio costringere gli studenti che eccedono la quota del 30 per cento a frequentare altre scuole. Occorre inoltre organizzare delle reti di scuole per risolvere le questioni poste dalla risoluzione. Ritiene quindi che sia contrario alla costituzione non distinguere gli alunni stranieri di prima e seconda generazione; già i comuni e le scuole, d'altra parte, collaborano per l'integrazione degli studenti stranieri, per consentire loro di apprendere velocemente la lingua italiana attraverso strumenti specifici di apprendimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che la risoluzione in discussione è stata presentata il 1° aprile, discussa il 23 aprile e nella seduta di ieri la Commissione ha deliberato all'unanimità un'indagine conoscitiva sul tema. Come si vede vi è la volontà politica di affrontare in maniera completa la questione. Ritiene quindi che sia un errore non votare a favore della risoluzione, in quanto il confronto serve, anche se le posizioni tra le parti politiche sono indubbiamente molto distanti. Rileva peraltro che alcune parti della premessa

non possono che essere condivise anche dai deputati dell'opposizione. Non ritiene inoltre ammissibile che ci siano nuovi classi in Italia con quasi tutti bambini stranieri, perché ciò contrasta con le previsioni del d.p.r. n. 394 del 1999, che prevede che il numero dei bambini stranieri non possa essere « predominante ». Rileva altresì che il termine « straniero » è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica del 1999 e che per tale motivo non può essere messo in discussione. Ricorda per esempio che in un Comune della regione da cui proviene vi è una scuola elementare in cui in una classe, su ventuno studenti diciassette sono stranieri provenienti da otto nazioni diverse, il che appare sicuramente inaccettabile. Concorda quindi con l'ultimo impegno della risoluzione, in quanto esistono effettivamente casi di bambini stranieri che conoscono solo poche parole della lingua italiana.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la risoluzione in discussione, ricordando che le classi-ponte sono previste con il fine di creare integrazione; per i bambini stranieri è molto umiliante non poter partecipare alla vita della classe. Sottolinea inoltre che non è detto che tutte le classi debbano avere non più del 30 per cento di studenti stranieri, visto che non si tratta di un obbligo, ma di un tetto massimo, anche perché le situazioni sono diverse da caso a caso. Indubbiamente, occorre trovare una soluzione specifica per realtà particolari, come quelle del Veneto, in cui l'immigrazione è molto consistente. Ritiene quindi che occorra comunque fare in modo che gli alunni stranieri di recente immigrazione possano essere inseriti adeguatamente. Ricorda altresì che gli alunni di seconda generazione non hanno ancora assimilato la cultura italiana e che quindi occorre prevedere interventi specifici anche per loro.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide l'obiettivo della necessità di integrare gli studenti stranieri, rilevando però che occorre poi seguire e applicare nel concreto

le buone intenzioni dichiarate, ricordando che in altri Stati vi è sicuramente una cultura dell'integrazione più avanzata. Rileva inoltre che lo stesso Presidente della Camera ha preso più volte posizione a favore di una politica di concreta e fattiva integrazione degli stranieri. Sottolinea altresì che la risoluzione si pone in contraddizione con la nozione di « classi pronte ». Rileva inoltre che occorre comprendere dove potrebbero veramente essere collocati gli studenti che superano la soglia del 30 per cento. Occorre inoltre specificare come verranno nel concreto strutturati i corsi di lingua; con quali risorse e con quali docenti saranno poi organizzati. Per chiarire meglio questi aspetti, ritiene pertanto opportuno rinviare la votazione della risoluzione in esame.

Caterina PES (PD) ritiene che la risoluzione in discussione può consentire di trovare un accordo perché mette nelle condizioni di vedere realizzata l'integrazione di bambini stranieri con italiani. Invita peraltro a riflettere sul fatto che il limite del 30 per cento per i bambini di seconda generazione appare effettivamente limitativo. Non c'è infatti integrazione migliore per gli studenti stranieri di quella effettuata attraverso la frequenza della scuola con ragazzi italiani.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda che al di là dell'uso dei termini di « studenti migrati » e « stranieri », che sono comunque corretti in quanto contenuti nelle circolari ministeriali, la valutazione d'ingresso per bambini nelle scuole deve riguardare sia gli alunni di prima che quelli di seconda generazione, in modo che questi ultimi possano dimostrare di non avere bisogno di ulteriori momenti integrativi.

Manuela GHIZZONI (PD) propone di riformulare la risoluzione, prevedendo innanzitutto di sostituire al primo impegno del dispositivo le parole « introducendo una quota massima del 30 per cento di alunni stranieri » con « introducendo, ferma restando l'autonomia delle istitu-

zioni scolastiche, il loro raccordo territoriale e la relazione con la dirigenza provinciale o altri soggetti terzi, una quota per gli alunni stranieri di prima immigrazione». Propone inoltre di sopprimere il terzo e il quinto impegno del dispositivo, rilevando in particolare che tale ultimo impegno presenta profili di evidente illegittimità costituzionale. Propone, in conclusione, di sopprimere nell'ultimo impegno del dispositivo le parole «sulla base delle effettive esigenze degli alunni rilevate in sede di valutazione d'ingresso».

Fabio RAMPELLI (Pdl) ringrazia i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione, perfettamente interpretando il senso della sua presentazione. Rileva peraltro che il problema, che è ormai emergente nel Paese, si può risolvere anche senza tetto massimo, dato che il decreto del Presidente della Repubblica del 1999 prevedeva una soluzione anche più drastica di quella proposta della risoluzione. Nessuno può negare che si è figli di un tempo caratterizzato dalla multiculturalità, ma in Italia l'integrazione non ha funzionato né dal punto di vista linguistico né culturale. La multiculturalità è sì una risorsa, ma occorre evitare degenerazioni sociali derivanti da differenze culturali. Non concorda, infine, con la proposta di riformulazione della risoluzione fatta dalla collega Ghizzoni.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con la risoluzione presentata.

La Commissione approva quindi la risoluzione all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che l'intervento del rappresentante del

Governo della scorsa seduta aveva comunque lasciato intendere che vi è disponibilità a valutare le questioni poste dalla risoluzione in modo complessivo. Rileva che la risoluzione approvata costituisce una buona base per continuare ad approfondire le tematiche in oggetto con l'indagine deliberata.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00081 De Pasquale: Provvedimenti e iniziative sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ...	87
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 maggio 2009.

Salvatore MARGIOTTA (PD) pur esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, intende sottolineare alcuni aspetti critici che destano talune perplessità. In primo luogo, stigmatizza il fatto che non siano stati trasmessi alle Camere i rendiconti degli enti interessati dalla ripartizione dei fondi in esame; ciò avrebbe permesso un esame più attento, soprattutto in riferimento all'efficacia delle azioni poste in essere dai singoli enti. In secondo luogo, rileva con preoccupazione e contrarietà che gli stanziamenti a disposizione dei parchi sono stati pesantemente ridotti rispetto allo scorso anno. Chiede, inoltre, al rappresen-

tante del Governo se corrisponde al vero che il Governo intende ridurre di ulteriori 100 mila euro i fondi a disposizione di ciascun parco per finanziare la ricostruzione dal terremoto per la regione Abruzzo. Conclude auspicando che le questioni poste dall'opposizione possano essere tenute in considerazione nel parere che la Commissione si appresta a votare, prospettando in questo caso la possibilità di un voto favorevole da parte del gruppo del partito democratico.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi a quanto appena affermato dal deputato Margiotta, chiarisce che per i deputati del partito democratico è importante che nel parere della VIII Commissione sia espressamente richiamato il pesante taglio ai fondi per i parchi. Auspica, inoltre, che il parere sia coerente con una concezione dei parchi come strumenti importanti anche sotto il profilo della risposta del sistema-Paese alla crisi economica in atto, e dunque come soggetti fondamentali non solo per salvaguardia ma anche per lo sviluppo del territorio.

Guido DUSSIN (LNP) illustra la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 1*), che tiene conto anche di alcune proposte e osservazioni formulate dai deputati dell'opposizione.

Il sottosegretario Roberto MENIA, allo scopo di fornire alcuni chiarimenti, riferisce anzitutto che il Governo è pienamente disponibile a inviare alla Commissione la documentazione contabile degli enti parco, così come richiesto dal relatore e dal deputato Margiotta, non lo ha finora consentito. Precisa, inoltre, che il Governo è certamente disponibile a valorizzare per il futuro, anche ai fini dell'assegnazione dei fondi, l'elemento essenziale rappresentato dalla capacità dei parchi di attirare risorse supplementari. Chiarisce, infine, che la proposta di una ulteriore riduzione di 100 mila euro dei fondi a disposizione di ciascun parco per finanziare la ricostruzione dei comandi del Corpo forestale dello Stato e della sede di Assergi del

parco nazionale, è frutto di un impegno assunto dal Ministro dell'ambiente in occasione della visita effettuata lunedì scorso, insieme ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti, nelle zone colpite dal terremoto del 6 aprile. Conclude, quindi, esprimendo, da un lato, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il dibattito svolto in Commissione, dall'altro, ribadendo il parere favorevole del Governo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Ermete REALACCI (PD), con riferimento a quanto appena comunicato dal rappresentante del Governo circa la visita in Abruzzo di lunedì scorso, rileva che sarebbe stato opportuno un maggiore coinvolgimento della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rispondendo al deputato Realacci precisa di avere ricevuto all'ultimo momento un invito personale a partecipare alla citata visita.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 maggio 2009.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Carmen MOTTA (PD), con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore, osserva anzitutto che il gruppo del partito democratico aveva giudicato positivamente il testo dell'articolo 29 del provvedimento in esame che incideva sulla realizzazione da parte dei soggetti concessionari degli interventi indispensabili per la messa in sicurezza della rete stradale nazionale. Esprime, peraltro, un giudizio positivo sull'osservazione in questione nella misura in cui essa consente di scongiurare il rischio dell'inapplicabilità della disposizione di legge. Nel ribadire, infine, l'esigenza di tutelare quanto più è possibile gli enti locali sotto il profilo della libertà di destinazione delle risorse ad essi spettanti, auspica che il testo possa essere in questo senso ulteriormente migliorato dalla Commissione di merito. Conclude, infine, annunciando il voto favorevole del gruppo del partito democratico sulla proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

Domenico SCILIPOTI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore in collaborazione con le opposizioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO manifesta il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione ed esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato il 5 maggio 2009.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Roberto MENIA si associa al parere formulato dal relatore.

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore sugli emendamenti presentati.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 aprile 2009.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno svolgere un approfondimento sugli effetti derivanti dall'eventuale approvazione della proposta di legge in titolo, anche al fine di verificare se vi siano regioni che abbiano già approvato leggi in questa materia e, in caso affermativo,

quali possano essere le soluzioni tecniche per effettuare il necessario coordinamento fra tali leggi regionali e l'iniziativa legislativa all'esame della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dell'esigenza prospettata dal relatore, chiede tuttavia che sia individuato con chiarezza un termine certo entro il quale svolgere l'approfondimento richiesto. Nel sottolineare, inoltre, che l'iniziativa legislativa in questione ha come obiettivo quello di dare risposta ad una giusta istanza che proviene da una specifica realtà territoriale, formula un forte auspicio affinché si addi-

venga in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 71).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 71);

preso atto che vi è un ulteriore decremento dei fondi;

ribadita la necessità di porre in essere misure capaci di premiare gli Enti parco che dimostrano un progressivo miglioramento della propria capacità di autofinanziamento e una maggiore efficacia della spesa pubblica, nonché quelli maggiormente impegnati in una politica di programmazione territoriale tendente a raggiungere un equilibrio ottimale tra economia e ambiente valorizzando le opportunità di sviluppo dei territori ricompresi all'interno del perimetro delle aree protette;

rilevata la necessità di un attento monitoraggio sui bilanci degli Enti parco, in particolare sulla spesa corrente per oneri di personale, al fine di garantire un'uniformità nelle spese di gestione ed evitare squilibri del sistema;

rilevata l'opportunità di promuovere le iniziative necessarie affinché, con la riforma del « federalismo fiscale » e con l'assegnazione di risorse proprie alle regioni, sia possibile assicurare nei prossimi anni una maggiore disponibilità finanziaria a favore della salvaguardia e dello sviluppo dei parchi nazionali, anche e soprattutto attraverso un maggior coinvolgimento delle comunità locali nella gestione di tali aree e un più stretto rapporto fra i parchi e gli enti territoriali che sono i principali attori chiamati a contribuire al governo del territorio e alla vita stessa delle relative comunità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44
Zeller e abbinate).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 44 e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

visti, in particolare, gli articoli 23 e 29 del testo unificato predisposto dalla IX Commissione, i quali dettano norme, rispettivamente, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e in materia di obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade;

preso atto che alcune delle modifiche introdotte a tali articoli traducono sul piano legislativo l'indirizzo politico formulato dalla VIII Commissione con l'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo scorso, della risoluzione 8/00037 in materia di lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale, la quale impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade – ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari – assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenga alla costituzione di appositi fondi, destinati – nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni, non-

ché delle disposizioni in materia di assegnazione dei proventi delle multe per violazioni del codice della strada –, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese;

rilevato, peraltro, che l'articolo 29 incide in modo unilaterale sulle convenzioni in atto con le concessionarie di strade e autostrade e che la Commissione europea ha chiarito che l'intervento dello Stato italiano sui contratti in corso di validità, mediante modifiche legislative unilaterali, crea incertezza ed è percepito dagli investitori come un comportamento arbitrario e discriminatorio e, perciò, contrario ai principi comunitari sulla libera circolazione dei capitali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, ai fini di non incorrere in una nuova procedura di infrazione comunitaria in materia di concessioni autostradali, l'opportunità di modificare l'articolo 29, nel senso di rimandare alle convenzioni con le concessionarie medesime la definizione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento degli obblighi introdotti dall'articolo.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2320 (Legge comunitaria 2008),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 39.03 e 39.04 del Governo

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Formisano 10.4, 10.5 e 10.6 e Fallica 10.7

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA)
(Svolgimento e conclusione) 93

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 94

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 94

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 96

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.20.

**Indagine conoscitiva
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione
Aeroporti di Milano (SEA SpA).**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BONOMI, *presidente e direttore generale della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati: Emanuele FIANO (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Jonny CROSIO (LNP), Settimo NIZZI (PdL), Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e Mario LOVELLI (PD).

Giuseppe BONOMI, *presidente e direttore generale della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione Aeroporti di Milano, (SEA SpA), per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.45.

Sull'ordine dei lavori.

Silvia VELO (PD) sottolinea che più volte il Ministro Matteoli è stato sollecitato a riferire alla Commissione sulla vicenda della liberalizzazione della società di navigazione Tirrenia, con particolare riferimento alla soppressione di alcuni collegamenti marittimi con le isole minori. Fa presente che alcuni cittadini delle isole Eolie hanno evidenziato l'avvenuta soppressione di alcune corse ed è pervenuta la notizia di ulteriori tagli sui collegamenti effettuati dal Gruppo. Evidenzia che la IX Commissione ha approvato una risoluzione sulla privatizzazione del gruppo Tirrenia, in cui è stata

sottolineata l'esigenza di mantenere i servizi di collegamento essenziali. Ricorda che il Ministro, anche nella recente audizione tenutasi di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX Commissione, ha assicurato che non sarebbero state ridotte le corse marittime, soprattutto quelle relative a tratte di collegamento con le isole minori. Evidenzia pertanto la necessità di conoscere l'intendimento del Governo a tale proposito, anche per poter dare ai cittadini informazioni trasparenti e a tal fine sollecita lo svolgimento in tempi rapidi di un'audizione del Ministro sul tema.

Vincenzo GAROFALO (PdL) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Velo in ordine alla richiesta di un'audizione del Ministro Matteoli sui servizi di collegamento marittimo operati dalla società Tirrenia di navigazione, in conseguenza alla liberalizzazione della società medesima.

Mario VALDUCCI, *presidente*, tenuto conto di quanto richiesto dai deputati Velo e Garofalo, si impegna ad assumere i necessari contatti con il Ministro Matteoli per fissare sollecitamente un'audizione sulla questione sollevata.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri in ordine al disegno di legge C. 2294, già approvato dal

Senato, recante la ratifica della Convenzione fra Italia e Bielorussia per evitare le doppie imposizioni.

Osserva che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Sottolinea che la Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello di Convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa.

Passando ad un rapido esame degli articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Bielorussia sono l'imposta sul reddito e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Fa presente che gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni, mentre gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare sottolinea che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ul-

timo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

Segnala inoltre l'articolo 8, secondo il quale gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.

Rileva che i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e le *royalties*.

Sottolinea che, anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. Per quanto concerne infine le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto rileva che sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario; quanto agli stipendi, ai salari o alle altre analoghe remunerazioni, nonché alle pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi, anch'essi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o ne abbia la nazionalità.

Fa presente che all'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Ricorda in ultimo che l'entrata in vigore della Convenzione in esame determinerà la cessazione, nei rapporti italo-bielorussi, della validità della Convenzione italo-sovietica del 1985 vertente su analoga materia, cui la Bielorussia si è finora attenuta quale Stato successore nei rapporti giuridico-internazionali facenti capo all'URSS.

Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri in ordine al disegno di legge C. 2362, già approvato dal Senato, recante la ratifica della Convenzione fra Italia e Slovenia per evitare le doppie imposizioni.

Rileva che anche in questo caso, la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, rispondono alle finalità di favorire la collaborazione economica tra i due Paesi, evitando situazioni di doppia imposizione e al tempo stesso creando le condizioni per un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto il reddito e lo Stato di residenza dei titolari del reddito medesimo.

Ricorda che la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e che si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale slovena.

Sottolinea che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Slovenia sono l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul patrimonio; per l'Italia le imposte considerate sono

quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Evidenzia che gli articoli da 3 a 5 contengono le definizioni, mentre gli articoli da 6 a 22 hanno ad oggetto l'imposizione sui redditi: in particolare sottolinea che la convenzione prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

Segnala che a norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa; i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e i canoni: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta.

Evidenzia che, anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.

Fa presente che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario; tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, sottolinea che la convenzione prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell'altro Stato contraente.

Osserva che gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Ricorda infine che all'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: come nelle altre Convenzioni negoziate dall'Italia in tale materia, si sceglie di utilizzare lo strumento del credito di imposta. In ultimo sottolinea che gli articoli da 25 a 29 disciplinano il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che in sostituzione del deputato Proietti Cosimi è nominato relatore il deputato Toto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri in ordine al disegno di legge C. 2363, già approvato dal Senato, recante la ratifica della Convenzione fra Italia e Croazia per evitare le doppie imposizioni.

Osserva che anche per la Convenzione in esame valgono le considerazioni già svolte in relazione alle precedenti Convenzioni, in quanto anch'essa persegue la finalità di evitare la doppia imposizione e rendere quindi possibile una distribuzione equa del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricorda che la Convenzione si compone di un Accordo e di un annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999.

Rileva che l'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, e completato da uno Scambio di Note correttivo, effettuato a Zagabria nel 2003, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.

Passando ad un rapido esame degli articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione dell'Accordo: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Croazia sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito e l'imposta locale sul reddito; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Osserva che è prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime. Sottolinea che gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni, mentre gli articoli da 6 a 22 riguardano l'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati

nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

Segnala che l'articolo 8 dispone che gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. Sottolinea che i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e le *royalties*: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo. Fa presente che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nel-

l'altro Stato mentre le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario. Evidenzia che, per contrastare l'elusione delle imposte, si prevede che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine. In ultimo sottolinea che l'articolo 23 definisce i criteri per evitare le doppie imposizioni, mediante utilizzo del credito d'imposta, in analogia con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo (Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)* 99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto tessile della Val Seriana nonché dei sottoscrittori del protocollo d'intesa per il rilancio economico della Valle (Confindustria, CGIL, CISL e UIL e Presidente di Imprese e Territorio) *(Svolgimento e conclusione)* 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, vertendo su materia analoga, potrà avvenire congiuntamente.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo.
(Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Monica FAENZI (Pdl), *relatore*, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui disegni di legge C. 2294, C. 2362 e C. 2363 recanti, rispettivamente, la ratifica delle Convenzioni tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus (ex Bielorussia), il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica di Croazia, che appartengono alla medesima tipologia di Convenzione.

La *ratio* di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.

Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi

a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto, nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni, qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli. Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso, si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale. Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizioni in Italia.

Ricorda che a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, più volte aggiornato, mentre le Nazioni Unite – con il Manuale di negoziazione del 1979 – hanno inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

Sia la Convenzione tra Italia e Bielorussia e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, sia la Convenzione tra Italia e Slovenia e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, che l'Accordo tra Italia e Croazia e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999 pongono le basi per una più proficua collaborazione economica, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Entrambe le Convenzioni citate, costituite da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantengono la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; esse si applicano tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, pro-

filo quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorusa e slovena.

L'Accordo Italia-Croazia, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. L'Accordo è completato da uno Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria nel febbraio-marzo 2003.

Dal punto di vista della struttura sia le citate Convenzioni che l'Accordo presentano dunque il medesimo contenuto di seguito sintetizzato.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte variano a seconda del paese considerato. È peraltro prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.

Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo: è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo Stato, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.

I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le *royalty* (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto: se nello Stato di residenza o nell'altro Stato i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi, se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Si prevede altresì, per contrastare l'elusione delle imposte, che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell'altro Stato contraente. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19).

L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.

All'articolo 23 (articolo 24 per il disegno di legge C. 2294) vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 24 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

L'articolo 28 (articolo 29 per il disegno di legge C. 2294) definisce le procedure di rimborso delle imposte rimosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente.

Gli articoli 29 e 30 (articoli 30 e 31 per il disegno di legge C. 2294) contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo — ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore — da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge di ratifica, di tutti i disegni di legge all'esame, segnala che essi constano di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica, il secondo

l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, le autorizzazioni alla ratifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume — in base alle relazioni tecniche che accompagnano il disegno di legge — che le disposizioni in esse contenute determinino effetti trascurabili sul gettito fiscale. Di conseguenza, i disegni di legge non recano alcuna norma di copertura finanziaria.

Sottolinea che, nel corso dell'esame presso la Commissione affari esteri della Camera, il rappresentante del Governo ha avuto modo di sottolineare l'importanza dei disegni di legge di ratifica in esame. In particolare, per quanto riguarda la Bielorussia ha osservato che essa, come le altre Repubbliche ex-sovietiche, è un Paese ricco di risorse che attira gli interessi delle piccole e medie imprese italiane. Considerato che l'Accordo è finalizzato a garantire la presenza di un quadro giuridico di riferimento per i nostri operatori, il Governo auspica un sollecito *iter* di esame del disegno di legge.

Per quanto concerne invece l'Accordo tra l'Italia e la Croazia ha affermato come esso può efficacemente migliorare la cooperazione economica bilaterale, anche in vista del significativo processo di privatizzazione che la Croazia si accinge ad avviare.

Infine, con riferimento alla Convenzione con la Slovenia, il Governo ha ricordato che il Memorandum sulla cooperazione bilaterale, siglato nel 2007 si poneva l'obiettivo di realizzare, anche con la Slovenia, una cooperazione strutturata nei diversi settori al fine di realizzare un polo di sviluppo nella regione dell'Alto Adriatico. Il rappresentante del Governo ha quindi sottolineato la necessità di provvedere ad una celere ratifica del disegno di legge per consentire di procedere in tale progetto.

Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della

Commissione, propone di esprimere parere favorevole sui tre disegni di legge di ratifica in esame.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2294 Governo.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, manifestando tuttavia qualche perplessità sulle relazioni tecniche dei rispettivi provvedimenti in base alle quali gli oneri stimati sono di modesta entità e non richiedono quindi alcuna copertura finanziaria.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, osservando che questo tipo di provvedimenti consentono di concretizzare il concetto di « euroregione » favorendo gli scambi e i rapporti produttivi nonché una maggiore vigilanza sulle attività e sui redditi dei cittadini appartenenti ai Paesi che li hanno sottoscritti.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando che l'Accordo con la Croazia assume una particolare rilevanza trattandosi di un Paese che si accinge ad entrare nell'Unione europea.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto tessile della Val Seriana nonché dei sottoscrittori del protocollo d'intesa per il rilancio economico della Valle (Confindustria, CGIL, CISL e UIL e Presidente di Imprese e Territorio).

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Alberto BARCELLA, *presidente di Confindustria Bergamo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Sergio BONETTI, *presidente di Imprese e Territorio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ferdinando PICCININI, *segretario generale CISL-Bergamo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luigi BRESCIANI, *segretario generale CGIL-Bergamo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marco Tullio CICERONE, *segretario generale UIL-Bergamo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni SANGA (PD), Savino PEZZOTTA (UdC), Giacomo STUCCHI (LNP), Nunziante CONSIGLIO (LNP), Ludovico VICO (PD), Andrea LULLI (PD), Matteo COLANINNO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL), Gabriele

CIMADORO (IdV), Antonio MISIANI (PD) e Gregorio FONTANA (PdL).

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, avverte che le risposte saranno fornite per iscritto dagli intervenuti e saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Ringrazia quindi gli intervenuti per i preziosi contributi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00732 Miglioli: Riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati professionali	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120
5-01340 Lo Presti: Sul riassetto organizzativo e strutturale dell'INPS	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	122
5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.	
5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA	106

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	107
Sull'ordine dei lavori	107
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	112
---	-----

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi (<i>Esame e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.**5-00732 Miglioli: Riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati professionali.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo a valutare con attenzione la possibilità di individuare una soluzione di tipo normativo, che sia sostenibile dal punto di vista finanziario ed in grado di affrontare il problema descritto. Ricorda infatti che, allo stato attuale, appare discriminatorio il differente trattamento riservato – dalla legge n. 274 del 1991 – ai tecnici sanitari di radiologia medica, che, ricadendo sotto la vigenza della legge n. 1103 del 1965, non potrebbero riscattare i periodi di studio intrapresi per l'assunzione in servizio dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado. Auspica, in conclusione, che sia possibile adottare al più presto un provvedimento che risponda alle esigenze di questi seri lavoratori, molti dei quali, giunti al termine della loro carriera, richiedono di veder riconosciuto un trattamento previdenziale pari a quello previsto per altre categorie professionali.

5-01340 Lo Presti: Sul riassetto organizzativo e strutturale dell'INPS.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta del rappresentante del Governo.

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.**5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.**

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che, a seguito di intese intercorse tra gli interroganti e il Governo, che ha chiesto di poter svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, lo svolgimento delle interrogazioni in titolo avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2008.**Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta di ieri.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, trasmessi dalla XIV Commissione, restando tuttavia in attesa di acquisire sull'argomento l'orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, ribadendo l'orientamento contrario del Governo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, considerato l'orientamento manifestato dal rappresentante del Governo, conferma la sua proposta di parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, ricordando peraltro come – nella seduta di ieri – il deputato Porcino abbia preannunciato, a nome del suo gruppo, l'intenzione di ritirare, presso la Commissione di merito, l'emendamento Paladini 9.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, trasmessi dalla XIV Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, propone di procedere – se non vi sono obiezioni – ad un'inversione dell'ordine

del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame in sede consultiva degli ulteriori provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori della Commissione, per poi proseguire con i restanti punti previsti all'ordine del giorno della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione in titolo e dell'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, che pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Per quanto riguarda gli aspetti afferenti la competenza della Commissione, intende segnalare, innanzitutto, gli articoli 14 e 15, secondo i quali, in materia di redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto – salve alcune specifiche eccezioni – a seconda che avvenga nello Stato di residenza o nell'altro Stato; analogamente, all'articolo

17, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Segnala poi che, in base all'articolo 16, relativamente ai compensi corrisposti ai componenti dei consigli di amministrazione di società residenti in altro Stato contraente, ai fini dell'imposizione fiscale si fa riferimento al criterio del luogo di residenza di tale società, mentre a norma dell'articolo 18 va rilevato che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, fatta eccezione per le prestazioni di sicurezza sociale, per le quali vale sempre il criterio del luogo in cui si svolge l'attività da cui esse traggono origine. Sottolinea poi che, secondo l'articolo 19, gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Con gli articoli 20 e 21, infine, si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale nonché per le remunerazioni dei professori e insegnanti per scopi di insegnamento o ricerca in istituti d'istruzione riconosciuti o istituzioni mediche finanziate principalmente dal Governo.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimo-

nio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, fa presente che la Convenzione in titolo e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Slovenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso: tale sistema di disposizioni pone chiarezza sul versante fiscale e patrimoniale tra i due Paesi, che assume un'importanza maggiore alla luce dell'ingresso delle istituzioni di Lubiana nel « sistema UE », evidenziando con maggiore forza la volontà da parte dei due paesi di tracciare un adeguamento ai parametri dell'Unione europea sotto il profilo economico e tributario.

Con specifico riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, ritiene che vadano segnalati innanzitutto gli articoli 14 e 15, in base ai quali, per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, a seconda se avvenga nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili; i redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

Segnala poi che, in base all'articolo 16, relativamente ai compensi corrisposti ai componenti dei consigli di amministrazione di società residenti in altro Stato contraente, ai fini dell'imposizione fiscale si fa riferimento al criterio del luogo di residenza di tale società. In base all'articolo 18, osserva che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, fatta eccezione per le prestazioni di sicurezza sociale, per le quali vale sempre il criterio del luogo in cui si svolge l'attività da cui esse traggono origine. Rileva inoltre che, secondo l'articolo 19, gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Osserva infine che, con gli articoli 20 e 21, si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale nonché per le remunerazioni dei professori e insegnanti per scopi di insegnamento o ricerca in istituti d'istruzione riconosciuti o istituzioni mediche finanziate principalmente dal Governo.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio

di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, fa presente che l'Accordo in esame e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Rileva che tale impianto normativo rappresenta una cornice certamente non trascurabile entro la quale è possibile tratteggiare una accelerazione del percorso di integrazione economica e politica che il Governo di Zagabria sta percorrendo in questi mesi, proiettato verso la piena adesione all'Unione europea: la chiarezza normativa sul versante della doppia imposizione fiscale tra l'Italia e la Croazia rappresenterebbe il preambolo per l'intensificazione delle relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi ed un rafforzamento per l'intero sistema delle relazioni bilaterali tra Stati molto vicini, non soltanto in termini geografici, ma anche economici e culturali. Osserva, infatti, che la *ratio* di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.

Per quanto concerne, poi, i profili di più diretto interesse della XI Commissione, intende sottolineare, innanzitutto, l'articolo 15, in virtù del quale il criterio per l'imputazione della tassazione dei redditi da lavoro subordinato sta nella prevalente esplicitazione della prestazione lavorativa in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato (come del resto è previsto, seppur con alcune differenze,

anche nell'articolo 14 per le professioni indipendenti), salvo alcune eccezioni tassativamente indicate (per esempio, un periodo di soggiorno nello Stato non di residenza che non ecceda i 183 giorni in un anno), in presenza delle quali si applica comunque l'imposizione dello Stato di residenza. Segnala poi l'articolo 17, secondo il quale i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività, nonché l'articolo 18, in base al quale le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, con un'eccezione prevista al comma 2, in ordine alle prestazioni di sicurezza sociale, che sono sempre imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte. Osserva inoltre che l'articolo 19 prevede che gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza.

In conclusione, preso atto del contenuto delle norme di interesse e vista l'importanza strategica di tale ratifica, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della XI Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la IX Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, il testo unificato di numerose proposte di legge in materia di sicurezza stradale, come risultante al termine degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Fa presente che la finalità principale del testo unificato è, in sostanza, quella di introdurre una serie di modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza della circolazione e rimodulare le sanzioni per le violazioni dei principi in materia di conduzione di veicoli, garantire una disciplina organica e funzionale dei permessi di guida, assicurare una manutenzione normativa delle disposizioni che presidiano la circolazione stradale, molte delle quali ormai superate; il provvedimento, inoltre, reca norme per il miglioramento e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, nonché per il rafforzamento dei controlli e degli accertamenti.

Con riferimento alle parti del testo unificato di più diretto interesse della XI Commissione, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 10, comma 5, lettera g), che introduce una specifica modifica all'articolo 123 del Codice della strada, diretta a prevedere i casi e le fattispecie per le quali la provincia territorialmente competente può procedere – nei confronti dei soggetti abilitati – alla sospensione dello svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti ed istruttori delle « scuole guida », in presenza di carenza dei requisiti richiesti; l'articolo 23, comma 1, lettera d), che apporta alcune modifiche all'articolo 208 del Codice della strada – in materia di utilizzo da parte degli enti locali dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme di sicurezza stradale – nel cui ambito si prevede, tra l'altro, che una quota di tali proventi possa anche essere destinata dai citati enti locali ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e flessibile, finalizzate alla sicurezza urbana e stradale.

Considerate, quindi, le limitate parti di competenza della XI Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime perplessità sulla parte del provvedimento che novella il comma 2-*bis* dell'articolo 117, relativo alle limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno. Rileva che si tratta di una disposizione che, pur non rientrando nella competenza della XI Commissione, riveste particolare importanza, in quanto, prevedendo limitazioni alla guida assai restrittive nei confronti dei neopatentati, rischia di aumentare i pericoli connessi alla normale circolazione di tutti gli altri autoveicoli, specie nelle tratte autostradali. Trattandosi, a suo avviso, di una disposizione che contrasta con quelle stesse esigenze di sicurezza alle quali si intende far fronte con il provvedimento in esame, chiede al relatore di valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere uno specifico rilievo da indirizzare alla Commissione di merito, al fine di sollecitare una modifica al riguardo. In proposito, ritiene infatti che sarebbe più appropriato prevedere efficaci misure di prevenzione, volte ad introdurre controlli più ferrei in situazioni di maggiore rischio.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa notare che sul testo in esame, presso la IX Commissione, sembrerebbe registrarsi una sostanziale condivisione dei gruppi, che lascerebbe pensare al raggiungimento di un accordo in vista della sua possibile approvazione in sede legislativa. Per tale motivo e poiché, inoltre, la questione testé posta non rientra nella competenza della XI Commissione, riterrebbe più opportuno rimettere ai componenti della Commissione di merito le scelte sul contenuto del provvedimento e le decisioni sull'*iter* parlamentare più idoneo da intraprendere, ai fini della sollecita approvazione di un provvedimento che appare unanimemente condiviso.

Ivano MIGLIOLI (PD), preso atto positivamente delle considerazioni testé svolte

dal presidente, ritiene che la questione sollevata dal deputato Fedriga, non incidendo su aspetti di diretto interesse per la XI Commissione, debba essere esaminata nell'ambito Commissione di merito, presso la quale sembrerebbe, tra l'altro, profilarsi un accordo tra i gruppi in vista del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Nel ritenere che qualsiasi valutazione nel merito di tale specifica problematica vada rinviata a quella sede e giudicando altresì condivisibili le osservazioni espresse dal relatore con riferimento ai punti del provvedimento attinenti alle materie di competenza, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino FOTI (PdL), nel dichiarare di condividere le osservazioni formulate dal deputato Miglioli, intende testimoniare – in qualità di componente anche della IX Commissione – il clima di grande collaborazione instauratosi nella Commissione di merito relativamente all'esame del provvedimento, sul quale, inoltre, sembrerebbe essere stata raggiunta un'intesa di massima tra i gruppi circa la possibilità di richiederne il trasferimento alla sede legislativa, che ne faciliterebbe notevolmente la sollecita approvazione.

Donella MATTESINI (PD), pur prendendo atto positivamente del clima di dialogo registratosi sul provvedimento in esame, intende rilevare una contraddizione tra le misure da questo recate e le altre norme contenute nel disegno di legge sulla sicurezza pubblica, attualmente all'esame dell'Assemblea, in particolare per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Dichiarà, pertanto, di non comprendere come tali disposizioni possano continuare ad essere presenti nel citato disegno di legge e, contestualmente, possano anche essere inserite, con una diversa formulazione, nell'ambito della proposta normativa in esame presso la IX Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene di associarsi ai dubbi espressi dal deputato

Mattesini, giudicando ragionevole la questione testé posta, in ordine alla quale, tuttavia, non può far altro che rimettersi alla decisione degli organi competenti e alle opportune valutazioni politiche che saranno espresse sul punto dai gruppi parlamentari e dal Governo, ai quali, del resto, il problema sembrerebbe essere già noto, dal momento che, secondo notizie acquisite per le vie brevi, sembrerebbe essere stata già avviata una proficua discussione in vista della possibile espunzione delle norme in questione dal testo del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

Antonino FOTI (PdL), intervenendo per una ulteriore precisazione, giudica, oltre che auspicabile, anche molto probabile – sulla base di notizie apprese a seguito di incontri informali – che le norme inserite nel disegno di legge in materia di sicurezza siano espunte da quel testo, per essere eventualmente recuperate nell'ambito del provvedimento in esame.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, pur giudicando condivisibili le ragioni esposte dai deputati intervenuti, ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sui temi di suo specifico interesse: si tratta di disposizioni, pienamente condivisibili, che intervengono in materia di disciplina delle scuole di formazione e di utilizzo da parte degli enti locali dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme di sicurezza stradale, nel cui ambito, tra l'altro, si prevede che una quota di tali proventi possa anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto finalizzate alla sicurezza urbana e stradale. Per tali motivi, ribadisce la sua proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione da parte della Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.10.

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto, nelle scorse settimane, un rapido ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo, al termine delle quali si è convenuto di riprendere l'esame in sede referente del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno sollecitare la nomina di un Comitato ristretto per l'esame e l'ulteriore miglioramento del testo della proposta di legge, inclusivo di eventuali modifiche che potranno derivare in virtù degli importanti contributi che sono stati proposti dalle associazioni ascoltate, in via informale, dalla Commissione. Fa presente che in tale opportuna sede si potranno anche superare i limiti eventualmente sottolineati nelle audizioni informali, affrontando i punti poco chiari della proposta ed eventualmente arricchendo gli aspetti particolarmente degni di nota. Ricorda che l'obiettivo primario del provvedimento rimane quello di garantire la definizione di un quadro normativo nazionale che consenta di disciplinare lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese del settore. Osserva, inoltre, che l'assenza di una nor-

mativa chiara ed unica a livello nazionale andrebbe inevitabilmente a complicare anche le relazioni economiche e commerciali con i *competitor* delle aziende italiane in Europa, dal momento che buona parte degli Stati dell'Unione europea ha già provveduto a tracciare una normativa in tal senso.

Ritiene, in conclusione, che l'ipotesi preferibile per garantire una efficace prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo sia rappresentata dalla costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di nominare – secondo quanto prospettato dal relatore – un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che – a seguito dell'incarico informale conferitogli dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il relatore ha svolto, nei giorni scorsi, taluni incontri con organizzazioni interessate dal provvedimento in titolo. Fa pertanto presente che, in esito a tali incontri, lo stesso relatore ha presentato una do-

cumentazione finalizzata a fare il punto sugli elementi conoscitivi emersi, che è a disposizione della Commissione.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel ricordare che sul testo del provvedimento l'orientamento del suo gruppo è improntato ad uno spirito di massima collaborazione e di condivisione, non essendovi particolari rilievi critici da formulare in ordine al suo articolato, evidenzia la necessità di procedere con sollecitudine nell'esame della proposta di legge, al fine di completarne al più presto il percorso di approvazione. Si tratta, a suo avviso, di porre fine ad una situazione di discriminazione – in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale – determinatasi a sfavore di determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero. Ritiene che la strada individuata con il provvedimento in esame sia facilmente percorribile, atteso che le misure da esso recate vengono ad incidere su un numero circoscritto di soggetti, non superiore alle mille unità, non comportando oneri particolari.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda che nelle precedenti sedute aveva rivolto al relatore un invito a valutare con attenzione anche i profili di merito che emergono da altre proposte di legge assegnate alla Commissione (di iniziativa dei deputati Fedi e Lenzi), che – senza alcun intendimento dilatorio – potrebbero contribuire a rendere ancor più condiviso il percorso di approvazione di una eventuale normativa nella materia. A tal fine, auspica che il relatore sia nelle condizioni di fornire eventuali chiarimenti in ordine al possibile abbinamento dei richiamati progetti di legge con la proposta di legge in esame.

Aldo DI BIAGIO (Pdl), *relatore*, pur dichiarandosi disponibile a valutare eventuali ipotesi di abbinamento, ritiene che le proposte di legge testé evocate – che

sembrerebbero essere le proposte di legge nn. 871 e 1963 – appaiono di una portata significativamente più ampia, mentre risulta quanto mai avvertita la soluzione rapida del problema sotteso al provvedimento in esame, peraltro sottoscritto da rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, che potrebbe consentire l'esercizio di fondamentali diritti sindacali da parte di particolari categorie di personale a contratto regolato dalla « legge locale ». A sostegno di tale riflessione, quindi, oltre ad apprezzare il consenso generalizzato che sembra potersi registrare da parte dei gruppi (e ringraziando, a questo fine, il deputato Mosca per il contributo fornito), illustra sinteticamente gli elementi emersi nel corso degli incontri svolti con diverse organizzazioni sindacali interessate al buon esito del provvedimento in titolo, il cui contenuto è riportato nella documentazione consegnata alla presidenza della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, alla luce delle questioni emerse nel dibattito odierno, intende precisare che risultano assegnate alla Commissione alcune proposte di legge (si riferisce, in particolare, alle proposte di legge n. 871, a prima firma del deputato Fedi, e n. 1963, a prima firma del deputato Lenzi) che, pur avendo un contenuto parzialmente assimilabile a quello recato dal progetto di legge in esame, presentano in realtà un ambito di intervento molto più ampio, che si spinge sino all'inquadramento del personale interessato. Al riguardo, nel fare presente che – in tal caso – vi potrebbe essere il rischio di allargare in misura eccessiva il campo della disciplina normativa sulla materia, osserva peraltro che il contenuto delle richiamate proposte legislative non è tale da consentire alla presidenza di disporre un abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, dovendosi eventualmente prevedere una apposita deliberazione in tal senso della Commissione.

Per tali ragioni, considerato anche il complesso delle questioni poste, ritiene che il relatore possa assumere il compito

di effettuare, nei prossimi giorni, una rapida valutazione del contenuto di merito e dell'eventuale onerosità delle proposte di legge più volte citate, riferendo alla Commissione – nella prossima settimana – gli esiti di tale valutazione e proponendo le conseguenti modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, si dichiara pienamente disponibile ad approfondire le questioni poste nel dibattito odierno, riservandosi di proporre alla Commissione, nella prossima settimana, le più idonee indicazioni circa il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che da anni i lavoratori dello spettacolo attendono interventi organici di riordino della previdenza e dell'assistenza del settore, che è privo di qualsiasi ammortizzatore sociale e rete protettiva: lo stato occupazionale di questi lavoratori è contraddistinto per lo più da atipicità, precarietà ed effettiva mancanza di adeguato riconoscimento professionale, contrattuale, salariale e previdenziale, e le dimensioni di questa condizione esistenziale, oltre che professionale, sono molto rilevanti, poiché investono un numero di lavoratori che, ad una attenta analisi, superano di molto quelli impiegati in altri più tradizionali comparti dell'economia interna. Fa presente che, per il settore dello spettacolo, le stime indicano che sono più di 500 mila gli

addetti ai lavori, di cui, secondo i dati relativi all'occupazione e alle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo dell'ENPALS, riferiti all'anno 2008, solo 267 mila risultano versare in modo discontinuo contributi. Infatti, andando ad analizzare meglio questi dati, emerge che, su 120 giornate lavorative necessarie a maturare l'anno contributivo, le giornate medie risultano essere pari a 36, quindi molto al di sotto del minimo necessario per ottenere una pensione, per non parlare poi del livello delle retribuzioni. Ritiene che i dati ENPALS siano molto eloquenti anche su questo punto: più del 75 per cento degli assicurati del settore spettacolo, infatti, risulta al di sotto dei parametri vitali.

Sottolinea, quindi, che le proposte di legge in esame rispondono alla necessità di rivedere il sistema di *welfare* di una popolazione lavorativa che opera in un ambito per sua natura precario, in quanto caratterizzato da prestazioni ad alto contenuto creativo e soggette alla volubilità del pubblico ed a cambiamenti, anche quotidiani, di condizioni lavorative che comportano livelli elevati di *stress*. Quindi, ritiene che occorra costruire un *welfare* su misura, fatto di risposte mirate alle esigenze di una professione che si presenta come un lavoro autonomo e subordinato allo stesso tempo e, pertanto, come un lavoro in cui si è obbligati a rispettare sia i doveri fiscali dei lavoratori autonomi sia gli oneri previdenziali dei lavoratori dipendenti, senza però poter usufruire degli incentivi fiscali dei lavoratori autonomi e dei diritti previdenziali dei lavoratori subordinati. Per costruire questo nuovo *welfare*, occorre – a suo avviso – ammodernare la legislazione attuale che, dal collocamento alla previdenza, risale ad oltre mezzo secolo fa e, dunque, non è più adeguato al mutato contesto lavorativo: occorre quindi estendere ai lavoratori dello spettacolo quelle tutele di cui ora sono sprovvisti quali, appunto, l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la contribuzione volontaria per la pensione e la detraibilità dei costi della professione.

Passando alle singole proposte di legge, fa presente che le illustrerà congiuntamente, evidenziando, laddove sarà necessario, le eventuali differenze; precisa inoltre che le proposte di legge n. 762 e n. 2112 sono sostanzialmente identiche. Segnala, quindi, che l'articolo 1 delle tre proposte in esame reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo, trattenimento e svago individuando (al comma 1 dell'articolo 1) nelle categorie raggruppate i soggetti beneficiari dell'estensione di tali tutele. Ricorda che, in base alla normativa vigente, i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, sono raggruppati nei tre seguenti gruppi principali: a) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento; c) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Osserva che le proposte di legge intervengono ad estendere le tutele esclusivamente alle sopraindicate categorie a) e b), in quanto lavoratori che svolgono la propria attività – sia che abbiano rapporti di lavoro di natura autonoma che subordinata – in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi. Le proposte di legge nn. 762 e 2112, inoltre, allo stesso comma 1, individuano gli ambiti in cui l'attività dei richiamati soggetti si può svolgere. In particolare, le attività richiamate devono essere rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago. Tali attività, inoltre, possono avere luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

Osserva che con il comma 2, articolo 1, delle tre proposte in esame, si provvede ad estendere l'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, anche, appunto, al personale artistico, teatrale e cinematografico, ricordando come il citato articolo 7 dispone, al comma 3, che l'assicurazione contro la disoccupazione (di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 1827 del 1935) è estesa, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, numeri 8° e 9° (lavoratori occasionali e lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi), del regio decreto-legge stesso. Anche se il personale artistico, teatrale e cinematografico può essere assimilato ai lavoratori ai numeri 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 1827 del 1935 – in quanto svolgono lavori che si compiono occasionalmente e molto spesso in periodi dell'anno inferiori ai sei mesi – sono esplicitamente esclusi dalla stessa norma (al n. 5° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 1827 del 1935) dall'assicurazione contro la disoccupazione e quindi dal relativo trattamento. Considerando che i lavoratori occasionali e stagionali hanno diritto (ai sensi del sopracitato articolo 7, comma 3, del decreto-legge 86 del 1988) all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate, l'esclusione dei lavoratori dello spettacolo risulta essere, a suo giudizio, una palese ingiustizia: per questo, le proposte in esame intervengono per ovviare a tale lacuna.

Fa notare che il successivo comma 3 estende ai richiamati lavoratori anche l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mentre la sola proposta di legge n. 1550 prevede, al comma 4 dell'articolo 1, la possibilità per i lavoratori che non raggiungano le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, di effettuare versamenti volontari dei contributi mancanti per raggiungere tale quota. Inol-

tre, rileva che i contributi versati all'ENPALS e all'INPS sono ricongiungibili, ai sensi della normativa vigente, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione. Le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame sono disciplinate – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – con regolamento adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si prevede, inoltre, che lo schema di regolamento sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Sottolinea poi che la sola proposta di legge n. 1550, all'articolo 2, reca alcune modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per le categorie dei ballerini e dei tersicorei. In particolare, si prevede: la diminuzione dell'età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, appunto appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, che passa a 45 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 42 anni per le donne (in luogo degli attuali 47); per i ballerini e tersicorei, iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, la riduzione del numero di anni necessari a far scattare l'anno contributivo, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile. Con la nuova proposta, dunque, scatta un anno contributivo in più ogni tre di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche (in luogo degli attuali quattro), fino ad un massimo di sette anni contributivi abbuonati (in luogo degli attuali cinque).

Osserva inoltre che l'articolo 3 delle proposte in esame prevede le modalità di

individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibili. In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono riconosciute le deduzioni relative a: costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche; spese per mezzi di trasporto, vitto e alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. Il successivo comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, l'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al precedente comma.

Segnala quindi che l'articolo 2, comma 1, delle proposte di legge nn. 762 e 2112 e l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 1550 prevedono la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio. Il foglio d'ingaggio si configura come un contratto di scrittura privata e deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, comprensivo dell'eventuale periodo di prova, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La proposta di legge n. 1550 (al comma 3 dell'articolo 4) prevede inoltre un apposito provvedimento cui demandare le modalità di attuazione del foglio di ingaggio e il termine entro il quale tale provvedimento deve essere emanato. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 della medesima proposta normativa dispone la possibilità di stipulare il foglio d'ingaggio, con il consenso del lavoratore, in deroga alle disposizioni concernenti il contratto a termine, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Fa notare che la sola proposta di legge n. 1550, all'articolo 5, individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti, segnalando che gli artisti hanno percorsi professionali solitamente assai frammentati e discontinui e quindi hanno bisogno di essere continuamente presenti sul mercato del lavoro, necessitando di una continua promozione della propria immagine, professionalità e creatività. In questa situazione, è prassi ormai consolidata affidarsi alla figura dell'agente o consulente artistico. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti dell'agente di spettacolo, disponendo, più specificamente, che l'agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei richiamati lavoratori. Infine, il comma 3, modificando il comma 2 dell'articolo 205 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, inserisce le agenzie dello spettacolo tra le agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, le quali sono formate da imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermedie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Per quanto attiene a tal articolo, relativo alla figura dell'agente dello spettacolo, ritiene opportuno segnalare che attualmente sono all'esame presso la VII Commissione una serie di proposte di legge (A.C. 136 e abbinata) in materia di riforma dello spettacolo dal vivo, tra le quali alcune prevedono disposizioni concernenti il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo, istituendone, tra l'altro, anche il registro nazionale e regionale. A suo avviso, sarebbe il caso, essendo questa materia di diretta competenza della

XI Commissione, di valutare l'opportunità di un coordinamento tra le rispettive disposizioni.

Rileva che l'articolo 4, comma 1, delle proposte di legge nn. 762 e 2112 e l'articolo 6, comma 1, della proposta di legge n. 1550 istituiscono il registro dei lavoratori dello spettacolo (quest'ultima, peraltro, facendo riferimento al registro dei lavoratori e agenti dello spettacolo), presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo, di cui all'articolo 5, comma 2, della medesima proposta di legge n. 1550. L'iscrizione a tale registro dovrebbe rappresentare un titolo preferenziale per l'attività lavorativa, in quanto attestante solamente la professionalità dei soggetti iscritti e non costituendo (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle proposte di legge nn. 762 e 2112, e dell'articolo 6, comma 2, della proposta di legge n. 1550) un requisito vincolante per l'esercizio delle attività in precedenza richiamate. Si prefigura, inoltre (articolo 4, comma 3, delle proposte nn. 762 e 2112 e articolo 6, comma 3, della proposta n. 1550) un « doppio binario » ai fini dell'iscrizione al registro: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti; l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. L'iscrizione al registro è riconosciuta, infatti: ai lavoratori in possesso di determinati titoli, rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui al precedente articolo 1, comma 1; ai soggetti che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. Le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione al registro vengono poi definite con decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.

Segnalato che l'articolo 7 della proposta di legge n. 1550 reca la copertura finanziaria, mentre le proposte di legge nn. 762 e 2112 non prevedono analoga norma di copertura, osserva che queste ultime due si differenziano dalla precedente anche perché presentano disposizioni fiscali in materia di musica dal vivo. L'articolo 5 della proposta di legge n. 2112, in particolare, indica i criteri per la programmazione della musica dal vivo, stabilendo l'emanazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro il 30 settembre di ogni anno, di apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Lo stanziamento delle risorse deve tener conto delle specificità estetico-musicali e artistiche delle opere dei diversi stili e generi musicali e, in particolare, dei seguenti criteri: programmazione di opere di musica classica per una quota pari al 70 per cento e di opere di musica contemporanea per una quota pari al 30 per cento. Le opere di musica contemporanea sono realizzate con finanziamenti pubblici; programmazione, realizzata prioritariamente con finanziamenti pubblici, di progetti multimediali e di opere teatrali contemporanei per una quota pari al 30 per cento e di opere teatrali e di balletti della tradizione locale, nazionale, europea e intercontinentale per una quota pari al 70 per cento; formazione e diffusione artistico-culturali attraverso la RAI, canale RAI Tre; quota percentuale riservata alla programmazione del settore del 30 per cento; produzione di composizioni specifiche, realizzate con finanziamenti pubblici, da commissionare ad autori di chiara

fama internazionale e a giovani compositori italiani ed europei, mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale o biennale; incentivazione di produzioni originali e individuali scelte mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza semestrale o annuale; promozione di progetti di formazione iniziale e specialistica musicale, scelti mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale; incentivazione di produzioni di tipo editoriale, discografico e multimediale, realizzate con finanziamenti pubblici; progetti di eventi con tematiche innovative e di ricerca scientifico artistica, scelti mediante una selezione pubblica; proposte di convegni e di seminari su tematiche innovative e su approfondimenti relativi alla musica e allo spettacolo dal vivo, realizzati con finanziamenti pubblici.

Fa notare, altresì, che l'articolo 5 della proposta di legge n. 762 e l'articolo 6 della proposta di legge n. 2112 pongono una serie di condizioni per l'applicazione degli abbuoni di imposta di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo. Anche in questo caso, giudica opportuno ricordare che attualmente, presso la VII Commissione, sono all'esame le richiamate proposte di legge A.C. 136 e abbinate, aventi come finalità, come già detto, la definizione di principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo e prevedendo altresì anche agevolazioni e disposizioni di carattere fiscale per il settore musicale. Intende inoltre precisare che relativamente ad iniziative legislative di sostegno alle attività musicali

sono tutt'ora pendenti ulteriori proposte di legge, che abbisognano di una trattazione specifica nella Commissione di competenza, ossia la VII Commissione.

Per concludere, osserva che con le proposte di legge in esame si permette la realizzazione di una migliore tutela per quanti operano nell'ambito dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, dando così risposta all'invito che l'Unione europea ha rivolto agli Stati membri, con la risoluzione 2006/2249 (INI) sullo statuto sociale degli artisti approvata dal Parlamento europeo il 7 giugno 2007, per sviluppare e applicare un quadro giuridico e istituzionale di sostegno alla creazione artistica in grado di favorire la contrattazione, l'assicurazione per le malattie, la tassazione diretta e indiretta e la sicurezza sociale; invito, questo, che si caratterizza non come mero assistenzialismo, ma come consapevolezza della fondamentale funzione di coesione sociale e culturale svolta da questi lavoratori. Per queste ragioni, auspica un *iter* accelerato di queste proposte, la cui approvazione ritiene non più rimandabile.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto dell'articolata relazione svolta e considerata l'opportunità di consentire ai componenti della Commissione di approfondirne adeguatamente i contenuti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-00732 Miglioli: Riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati professionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare presentato dall'Onorevole Miglioli, passo a illustrare le notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresentano e dall'Inpdap.

L'articolo 4, comma 2, della legge 4 agosto 1965 n. 1103, (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), nella sua formulazione originaria, prevedeva che gli aspiranti all'ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, dovessero essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Attualmente, in seguito alle modifiche apportate alla citata disposizione dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, è, invece, richiesto (a decorrere dai corsi di studio relativi all'anno 1983) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'Inpdap, con nota operativa n. 21 del 13 marzo 2006, ha chiarito che per l'accoglimento delle domande di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, presentate, da personale iscritto a determinate Casse pensioni (Cpdel, Cpi, Cps e Cpug) successivamente al 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, è necessario (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), accertare che il richiedente sia in possesso di un precedente titolo di istruzione secondaria superiore; che il relativo diploma sia titolo prescritto per il posto occupato; che il corso di studio di cui si chiede il riscatto sia di durata non inferiore ad un anno.

Il personale in possesso del titolo di studio di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito in base alla citata legge 4 agosto 1965, n. 1103, senza avere in precedenza acquisito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, non può, quindi, esercitare la facoltà di riscatto del diploma professionale in questione, per mancanza dei requisiti richiesti dal su menzionato articolo 8.

Per quanto riguarda gli infermieri professionali, categoria citata nell'atto ispettivo, l'istituto ha precisato che il riscatto del corso di studio per il conseguimento del relativo diploma è previsto da specifica norma di legge rivolta ai dipendenti degli Enti Locali (articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646) mentre le vigilatrici di infanzia sono destinatarie di apposita sentenza della Corte Costituzionale n. 765 del 22 giugno-7 luglio 1988, che ha previsto il riscatto del diploma di vigilatrice d'infanzia.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di attribuire una valenza universitaria (diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746) ai diplomi di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguiti in base al previgente ordinamento, mi sembra importante precisare che tale equipollenza, sancita con successivo decreto ministeriale del 27 luglio 2000, produce i suoi effetti solamente ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla

formazione post-base, mentre non produce alcun effetto ai fini del trattamento di quiescenza.

In conclusione, sono in grado di garantire che la problematica in questione, sicuramente degna di attenzione, sarà oggetto di riflessione, anche sotto il profilo

della necessaria copertura finanziaria, ai fini di un'eventuale disposizione normativa che affronti il problema della riscattabilità dei periodi di formazione per i titoli abilitanti all'esercizio della professione di tecnico di radiologia medica, conseguiti ai sensi della legge n. 1103 del 1965.

ALLEGATO 2

5-01340 Lo Presti: Sul riassetto organizzativo e strutturale dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni sollecitate dall'onorevole Lo Presti, sono stati acquisiti dati informativi presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresento, dell'Inps e del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno comunicato quanto segue.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di assunzioni, mi sembra opportuno ricordare che le misure limitative previste dal decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, finalizzate ad un progressivo contenimento del numero dei dipendenti pubblici, si inseriscono in un contesto di misure intese alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle procedure, alla revisione degli assetti organizzativi, anche mediante processi di accorpamento di strutture, ed alla rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni.

Proprio in relazione a tale processo finalizzato al primario obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, le amministrazioni sono tenute ad una revisione della programmazione triennale dei fabbisogni. Eventuali deroghe al sistema delineato dall'articolo 66 del citato decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, che prevede la possibilità di assumere sulla base di una percentuale delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, dovranno pertanto essere provviste di adeguata copertura finanziaria.

In proposito il Ministero dell'economia ha evidenziato che è in corso di predisposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'INPS ad

effettuare assunzioni sulla base del venti per cento delle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2007, che consentiranno, a breve, all'istituto di effettuare oltre settecento progressioni dall'area B all'area C e circa trecento nuove assunzioni.

Il predetto Dicastero ha, inoltre, evidenziato che l'aumento di competenze dell'INPS, conseguenti al trasferimento delle funzioni relative alle Commissioni mediche di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze e al trasferimento dei servizi erogati dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), è stato accompagnato anche dal trasferimento di risorse finanziarie ed umane come previsto dalla vigente normativa.

L'Inps, in relazione alle questioni sollecitate dall'onorevole interrogante, ha reso noto di avere inoltrato ai competenti organi governativi, lo scorso 10 aprile 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 03858 del 27 gennaio 2009, una richiesta, corredata da idonea documentazione, volta ad ottenere l'autorizzazione ad una serie di assunzioni, ribadendo, in particolare la necessità di procedere ai seguenti reclutamenti di personale:

stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 519 e 526 della legge 296 del 2006 delle 34 unità di personale a tempo determinato per la provincia autonoma di Bolzano;

assunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 523 e 527 della legge 296 del 2006

come modificato dal comma 2 dell'articolo 66, del decreto-legge 112 del 2008 sia di figure di alto profilo specialistico, quali i medici di 1° livello e i dirigenti di 2^a fascia, sia di funzionari amministrativi nei profili di ispettore di vigilanza procedendo all'assunzione dei vincitori dei rispettivi concorsi pubblici banditi nel corso del 2007 e ormai in fase di conclusione.

Allo stato, pertanto, l'istituto è in attesa dei relativi provvedimenti autorizzatori che consentiranno, almeno in parte, di ovviare allo stato di grave precarietà di risorse in cui versano le strutture produttive territoriali.

Per quanto concerne i due concorsi banditi nel 2007, uno per 50 posti B1, il secondo per 108 posti C3, citati nell'atto ispettivo, l'istituto ha precisato che le relative prove preselettive si svolgeranno nel prossimo mese di luglio e, presumibilmente, già nel mese di ottobre verranno effettuate le prove scritte.

Con riferimento alle selezioni interne l'istituto medesimo ha fatto presente che l'articolo 2 del CCNI 2006 ha previsto al comma 1 l'attivazione delle selezioni interne per i passaggi alle posizioni A2, B2, C1, C3 e C4, nell'ambito del sistema di classificazione di cui al Contratto Collettivo Nazionale integrativo INPS per gli anni 1998-2001.

In conformità alle disposizioni vigenti l'istituto ha provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. – Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. l'autorizzazione ad inquadrare nella posizione C1 i 711 dipendenti vincitori della selezione interna, evidenziando che, « qualora si verificassero economie a seguito di rinunce alle assunzioni, si procederà allo scorrimento delle

relative graduatorie concorsuali, comunque nel rispetto del limite delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto ».

Attualmente, l'INPS è in attesa di ricevere il suddetto provvedimento autorizzatorio.

L'istituto ha, inoltre, comunicato che nell'ambito di un verbale d'intesa, sottoscritto nel 2008, tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, è stato previsto che: « Sulla base delle ulteriori carenze, previa verifica congiunta del tavolo negoziale sulla compatibilità economica, si procederà alla copertura dei posti resisi disponibili sulle diverse posizioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni ». La decorrenza dell'attribuzione di ulteriori posizioni, rispetto a quelle messe a selezione, non potrà in ogni caso essere anteriore al 1° gennaio 2009, per ragioni connesse al fondo accessorio dell'Ente, non potendo gravare su fondi riferiti ad anni precedenti oramai non più disponibili.

Con determinazione n. P23/256/08 dell'8 agosto 2008 del Direttore Generale dell'Inps, sono stati approvati gli esiti relativi al percorso di riqualificazione professionale per la posizione B1 ed è stata conferita la relativa qualifica, con decorrenza dalla data della determinazione, a n. 132 dipendenti, riconosciuti idonei al termine dei previsti colloqui.

Con riferimento all'attribuzione delle posizioni organizzative, l'istituto ha precisato che, in data 10 aprile 2009, è stato sottoscritto un verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali sull'applicazione dell'articolo 7 del CCNI 2006, che prevede l'attribuzione delle posizioni in argomento anche al personale C3 risultato idoneo nelle rispettive graduatorie per la posizione C4 delle selezioni interne.

Attualmente è in fase di predisposizione la circolare attuativa del suddetto verbale d'intesa, propedeutica all'immediata attuazione di quanto ivi previsto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1991 Governo, sulla «Nuova disciplina del commercio interno del riso».

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi	125
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri	125
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI)	125

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario su emendamenti</i>)	126
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01343 Biava: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo.	
5-01372 Oliverio: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo	127
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	128

SEDE REFERENTE:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2371</i>)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2009.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1991 Governo, sulla «Nuova disciplina del commercio interno del riso».

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.15 alle 14.35.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.35 alle 15.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI).

L'audizione informale si è svolta dalle 15 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.15

Legge comunitaria 2008.

Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario su emendamenti)

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 5 maggio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle seguenti proposte emendative: articolo aggiuntivo Borghesi 15.01, emendamenti Di Giuseppe 16.3 e 16.4 ed emendamenti Brugger 16.7 e 16.8 (pubblicati in allegato al resoconto della XIV Commissione del 29 aprile 2009).

Ricorda altresì che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Gottardo, ha proposto di esprimere parere contrario sugli emendamenti all'articolo 16, mentre ha chiesto di conoscere preliminarmente la valutazione del Governo sull'articolo aggiuntivo Borghesi 15.01.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO dichiara che il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Borghesi 15.01, in quanto l'AGEA già acquisisce dall'anagrafe zootecnica i dati ivi previsti, relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti; l'articolo aggiuntivo rischia invece di inserire elementi di confusione con le competenze dei servizi veterinari.

Si associa infine al parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime dubbi sull'adeguatezza del vigente sistema di acquisizione dei dati da parte dell'AGEA, che l'articolo aggiuntivo Borghesi 15.01 tende invece a migliorare.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone conclusivamente di esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative in esame.

Infatti, sull'articolo aggiuntivo Borghesi 15.01, condivide le motivazioni indicate dal rappresentante del Governo. Sugli emendamenti all'articolo 16, ritiene necessario confermare l'orientamento già manifestato dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge comunitaria, con l'approvazione di un emendamento soppressivo del comma 3 e il rinvio dell'esame di altre questioni ad una valutazione complessiva della legge n. 157 del 1992.

Susanna CENNI (PD), nel richiamare l'ampio dibattito già svoltosi in Commissione sul disegno di legge comunitaria, in occasione del quale il suo gruppo ha inteso assumere un atteggiamento di responsabilità, giudica opportuno confermare le decisioni assunte in quella sede e auspica che analogo senso di responsabilità ispiri l'azione di tutte le parti politiche anche nel successivo esame in Assemblea.

Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore, salvo che per quanto riguarda l'emendamento Di Giuseppe 16.3, che giudica positivamente, in quanto reca una migliore formulazione dell'articolo 16.

La Commissione approva infine la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 6 maggio 2009 — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il

sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.25

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che le interrogazioni n. 5-01343 e n. 5-01372 saranno svolte congiuntamente, vertendo su argomento analogo.

La Commissione prende atto.

5-01343 Biava: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo.

5-01372 Oliverio: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati nella documentazione allegata, che comprende anche un'informativa sulla partecipazione del Corpo forestale dello Stato alle attività di soccorso in relazione al sisma che ha colpito l'Abruzzo lo scorso 6 aprile (*vedi allegato*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) precisa che con la sua interrogazione non intendeva acquisire elementi sull'eventuale responsabilità disciplinare di un dipendente del Corpo forestale dello Stato, materia che riguarda la gestione interna del Corpo e non la politica. La sua iniziativa tendeva piuttosto a valorizzare la meritoria attività svolta dai forestali nelle operazioni di soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo, visti anche i relevantissimi risultati conseguiti.

Antonio BUONFIGLIO (PdL) fa presente che entrambe le interrogazioni prendevano le mosse dalle dichiarazioni di un dipendente del Corpo forestale dello Stato, anche se ponevano quesiti parzialmente diversi. In ogni caso, sia dato atto della attività del Corpo forestale dello Stato e chiede di poter allegare in calce al resoconto della seduta un documento informativo riguardante l'attività del Corpo forestale dello Stato (*vedi allegato*).

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene utile non confondere i distinti contenuti dei due atti di sindacato ispettivo.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che le due interrogazioni vertono sulla stessa materia, anche se con contenuti specifici parzialmente diversi.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009 — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.30

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri.

(Rinvio del seguito dell'esame — Abbinamento della proposta di legge C. 2371).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2361 Rainieri, recante « Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma », della quale è stato disposto l'abbinamento alla proposta di legge C. 975, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, in quanto vertente su materia identica. In questo modo, il Comitato ristretto potrà tener conto, nei propri lavori, anche della proposta di legge presentata dal deputato Rainieri.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

Interrogazioni n. 5-01343 Biava: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo e n. 5-01372 Oliverio: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alle interrogazioni all'ordine del giorno si fa presente che il Corpo forestale dello Stato, con nota n. 388/M del 6 maggio 2009, ha comunicato quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno far presente che dei fatti narrati nelle premesse si è avuta conoscenza per via mediatica e per quanto relazionato in merito dal Comando regionale dell'Abruzzo.

Inoltre si rappresenta che, nella discrezionalità dell'esercizio del potere disciplinare, il Corpo forestale dello Stato aveva già provveduto a promuovere un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, contestando il comportamento tenuto e le affermazioni rese in occasione dell'intervista televisiva andata in onda durante la puntata di *Anno Zero* del 9 aprile 2009. Il dipendente ha risposto con le proprie giustificazioni non ritenute sufficienti per l'archiviazione. È stato, pertanto, deferito alla Commissione di disciplina competente a deliberare in merito.

Per quanto riguarda la partecipazione del Corpo forestale dello Stato alle attività di soccorso, immediatamente dopo il sisma che ha colpito l'Abruzzo alle ore 3.30 del 6 aprile scorso, il Corpo si è attivato per organizzare le prime squadre di soccorso da inviare nelle località colpite dall'evento.

Subito dopo le ore 4.00, dirigenti e funzionari del Corpo erano presenti presso il Comitato operativo nazionale del Dipartimento della protezione civile, la centrale operativa nazionale e la centrale operativa regionale Corpo forestale dello Stato del-

l'Abruzzo. Intorno alle ore 6.00 funzionari del Corpo forestale dello Stato prendevano posizione presso la Sala operativa regionale della protezione civile e presso la Caserma della Guardia di Finanza di Copito, nelle vicinanze di L'Aquila, ove veniva costituito il coordinamento delle operazioni della Protezione civile attesa l'inagibilità della locale Prefettura.

Le prime informazioni pervenute dal Comandante provinciale de L'Aquila, rappresentavano una situazione estremamente grave; il sisma, fra l'altro, aveva anche seriamente colpito il Comando provinciale e determinato una situazione di temporanea inagibilità per il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato.

Intorno alle ore 5.00 la Centrale operativa regionale dell'Abruzzo inviava 100 forestali ed una squadra specializzata (5 unità) del Soccorso alpino forestale per i primi soccorsi e per la definizione dell'area colpita dal sisma. Alle ore 6.00-6.30 partivano dalle strutture del Corpo forestale dello Stato del Lazio le prime squadre in supporto al comando regionale dell'Abruzzo (circa 40 unità).

Complessivamente, nella giornata del 6 aprile il Corpo forestale dello Stato è riuscito a concentrare, per le attività di soccorso nelle aree colpite dal sisma le seguenti risorse umane e strumentali:

720 forestali, di cui 350 circa dalla regione Abruzzo, 270 dalla regione Lazio e 100 dalle altre regioni;

6 squadre del Soccorso alpino forestale, provenienti dal Veneto, dal Piemonte e dall'Abruzzo;

3 unità cinofile, provenienti dal Veneto, dalla Lombardia e dalla Calabria;

3 Centri operativi mobili;

2 elicotteri operativi in attività di ricognizione e altri 2 in prontezza;

2 cucine da campo, in grado di fornire complessivamente 450 pasti all'ora;

altri mezzi speciali, quali autobotti, ruspe, un autocarro con gru, miniescavatori automontati eccetera;

autobotte per carburante avio, fornita dal reparto aeronavale, di particolare importanza per le esigenze dei mezzi aerei impegnati.

Questo contingente di personale è stato impegnato sulle 24 ore, nei primi due o tre giorni di emergenza, con turnazioni di non meno di 12 ore, in attività di scavo e soccorso, di allestimento di campi e cucine, di ricognizione e di ricerca in emergenza.

Durante le attività di scavo e soccorso, il personale forestale si è particolarmente distinto per abnegazione, professionalità e spirito di sacrificio, riuscendo ad estrarre vive dalle macerie circa 25 persone e recuperando i corpi senza vita di altre 30.

Funzionari forestali hanno assicurato una costante presenza presso l'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile (attivo fino al 13 aprile), e tuttora assicurano una presenza sulle 24 ore presso le Centrali operative nazionale e regionale del Corpo forestale dello Stato la direzione comando e controllo di L'Aquila e gli 8 Centri operativi misti istituiti dalla Protezione civile per un più diretto coordinamento degli interventi nelle località maggiormente colpite dal sisma; ciò ha reso possibile un costante e proficuo coordinamento fra strutture territoriali, regionali e centrali che ha permesso al Corpo di far fronte con tempestività a tutte le esigenze e le criticità che di volta in volta venivano segnalate.

Dal giorno 9 aprile, il contingente di forestali impegnato sul territorio si è assestato sulle 400-450 unità al giorno, 200

delle quali provenienti da fuori Abruzzo, con turnazioni di lavoro sulle 24 ore. Il personale proveniente dalle altre regioni ad eccezione del Lazio, inizialmente allocato presso le strutture della scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (Rieti), è ora sistemato in 15 tende montate nelle vicinanze del comando regionale e nel perimetro di un vivaio forestale in località S. Elia.

Dopo una prima fase di attività concentrata sul soccorso delle persone e la ricerca dei dispersi gli uomini del Corpo forestale dello Stato sono stati e sono tuttora impegnati nei seguenti servizi:

attività di antisciacallaggio, svolta anche presso le tendopoli allestite dalla Protezione civile;

attività di controllo e presidio;

verifiche e accompagnamento di sfolati presso le loro abitazioni, per il recupero di beni di proprietà (comprese le armi, che vengono depositate presso la questura);

collaborazione nell'attività logistica presso le tendopoli;

scorta ai carichi di fieno degli allevatori, per evitare il ripetersi di furti;

attività di supporto e sostegno alla popolazione con particolare riguardo a quella residente nelle aree rurali.

Si segnala, inoltre, che, nei giorni successivi al sisma, quest'Amministrazione ha provveduto a dislocare sul territorio aquilano, a corredo dei propri Centri operativi mobili, dei sistemi mobili di videosorveglianza, montati su strutture metalliche ed alimentati con pannelli solari, con sensori anche all'infrarosso, che si stanno dimostrando particolarmente utili a supporto dell'attività di antisciacallaggio.

All'attualità, l'impegno del Corpo forestale dello Stato si è attestato su un impiego giornaliero di circa 350 unità di cui circa un terzo provenienti dall'Abruzzo e le rimanenti dalle restanti regioni, così ripartite:

310 unità con 116 mezzi dislocate su 47 obiettivi concordati con la locale Pre-

fettura e Questura e comunicati alla Protezione civile. Su tali obiettivi ruotano pattuglie con turni in H 24 per lo svolgimento delle attività sopra indicate;

8 unità presso la cucina da campo allestita dal Corpo forestale dello Stato alla tendopoli in comune di Bagno;

15 unità per funzionamento di 3 centri operativi mobili del Corpo forestale dello Stato;

14 tra dirigenti e funzionari (in parte provenienti da altre regioni) che assicurano la presenza H24 presso la centrale operativa regionale, la direzione comando e controllo presso la scuola della guardia di finanza e 8 centri operativi misti, istituiti sul territorio dalla Protezione Civile.

Di particolare rilievo l'utilizzazione di uno dei Centri operativi mobili del Corpo per le cure oculistiche, a disposizione dell'ospedale dell'Aquila.

Il comandante regionale dell'Abruzzo ha assicurato la partecipazione al tavolo di controllo strategico, presieduto dal sottosegretario Bertolaso, tenutosi fin dal 6 aprile con cadenza di almeno due riunioni giornaliere.

Il personale forestale, inoltre, è sempre stato impegnato nell'attività di ordine pubblico in occasione delle visite istituzionali di personalità politiche e religiose sul territorio; ad esempio, per la visita del Santo Padre del 28 aprile, è stata assicurata un contingente di 105 unità, oltre a quelle ordinariamente impegnate per l'emergenza terremoto.

Si ritiene particolarmente significativo evidenziare il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, con tre ingegneri e 5 unità di polizia giudiziaria, nelle indagini

avviate dalla procura della Repubblica di l'Aquila su eventuali responsabilità nella costruzione degli immobili crollati in occasione del sisma.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non trovano in alcun modo fondamento, e sono altresì meritevoli di riprovazione, le lagnanze di alcuni esponenti sindacali pronunciate mentre il Corpo forestale dello Stato, malgrado l'esiguità dei propri organici, era impegnato, insieme a tutte le altre componenti della Protezione civile, in un'attività di soccorso che, come ha autorevolmente sottolineato il Presidente della Repubblica, è motivo di orgoglio e soddisfazione per il Paese.

Appare, quindi, doveroso evidenziare, come di recente ha avuto occasione di affermare anche il ministro Zaia, l'inalturalità e l'irritualità dei comportamenti tenuti da alcuni sindacalisti, che risultano ancor più gravi ed irresponsabili, considerato il contesto in cui sono stati pronunciati, che richiedeva il massimo impegno e compattezza da parte di tutti gli appartenenti allo Stato (a maggior ragione dai rappresentanti degli stessi) al fine di fronteggiare al meglio un evento così drammatico e doloroso per le popolazioni colpite e per l'intero Paese.

Infine, un particolare apprezzamento al capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, che anche in questa occasione particolarmente impegnativa e difficile ha saputo dimostrare un'eccellente capacità organizzativa e prontezza d'intervento, consentendo al Corpo forestale dello Stato di essere una delle istituzioni tra le più visibili ed efficienti nelle attività di soccorso.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	131
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller e abb.**
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Del Tenno, formula una proposta

di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come l'osservazione formulata appaia puntuale rispetto agli obblighi comunitari.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo PDL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte in primo luogo che, come concordato, ha trasmesso al Presidente della Camera la richiesta della Commissione di posticipare l'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, previsti a partire dal prossimo lunedì 11 maggio, in considerazione del fatto che gli onorevoli Pini, Farinone e Formichella si recheranno a Praga, per la riunione della COSAC, lunedì 11 e martedì 12 prossimi. Segnala al riguardo – sebbene sia una notizia ancora priva di ufficialità – che, la Conferenza dei Presidenti di gruppo, testé conclusasi, avrebbe previsto l'avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea a partire da giovedì 14 maggio prossimo.

Avverte inoltre che sono sinora pervenuti i pareri della I, della V, della VI della IX, della X e della XII Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esse trasmessi. Non sono stati invece ancora espressi i pareri di competenza da parte della III, della VIII, della XI e della XIII Commissione, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

In considerazione di ciò, e tenuto altresì conto del fatto che il Ministro Ronchi si trova oggi all'estero per impegni istitu-

zionali e ha chiesto di poter essere presente alla seduta della Commissione, propone di rinviare l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti alla giornata di mercoledì prossimo, così da poter assicurare la presenza del Ministro e acquisire i pareri di tutte le Commissioni.

La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime consapevolezza in ordine alla situazione convulsa determinatasi in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria, ma auspica che si possa comunque pervenire ad un'intesa *bipartisan* e concludere l'esame del provvedimento in maniera rapida, concreta ed elegante, con soddisfazione di maggioranza e opposizione. A tal fine ritiene opportuno svolgere, anche ai fini dell'esame in Assemblea, un esame approfondito delle proposte emendative da presentare, anche di concerto con il Governo.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine all'atteggiamento sinora tenuto dal Governo, che ha inizialmente manifestato la volontà di accelerare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento, mentre ora si assiste ad una serie di rinvii, che sembrano rendere difficile l'esame rapido, concreto ed elegante del provvedimento auspicato dal relatore. Appare pertanto indispensabile un chiarimento sulla linea di azione e sulle priorità che il Governo intende perseguire, sulla base del quale diverrà possibile per l'opposizione prendere posizione e valutare le questioni sulle quali sia possibile ricercare eventuali convergenze.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ribadisce la propria disponibilità a valutare alcune proposte emendative che l'opposizione giudica prioritarie e ad avviare, sulla legge comunitaria 2009, un dibattito il più ampio e costruttivo possibile. Sottolinea inoltre l'importante e positivo ruolo di me-

diazione svolto dal Presidente della Commissione, che ha consentito sinora di svolgere l'esame del provvedimento senza determinare forzature politiche o regolamentari.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva come occorra riconoscere alla XIV Commissione il merito di aver difeso il proprio ruolo e le proprie prerogative, come anche quello delle altre Commissioni permanenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 Zeller e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 44 e abb., recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti;

valutate positivamente le disposizioni dell'articolo 21, che modifica la disciplina dettata dagli artt. 174, 176, 178 e 179 del nuovo codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo e ai registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, al fine di dare attuazione alle norme comunitarie vigenti ed, in particolare, al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006;

rilevato che l'articolo 29 fa obbligo agli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità di effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione;

considerato che lo stesso articolo 29 sanziona il mancato adempimento dei citati obblighi con la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, con la risoluzione delle convenzioni;

ritenuto pertanto che le disposizioni del suddetto articolo possono essere considerate alla stregua di una modifica unilaterale delle convenzioni in atto con le concessionarie di strade e autostrade, suscettibile di generare incertezza tra gli operatori del comparto ed essere percepita come un comportamento arbitrario e discriminatorio e, in quanto tale, lesivo dei principi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e di evitare l'insorgenza di procedure di infrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 29 in modo da rinviare alle convenzioni con i soggetti concessionari di strade e autostrade la definizione delle misure sanzionatorie applicabili in caso di inadempimento degli obblighi di manutenzione ivi descritti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 ed abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	135
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	138

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 ed abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, volto ad introdurre misure finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme

del codice e mediante disposizioni tese alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 23, che modifica l'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Evidenzia che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a province e comuni sono destinati, in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale; in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani urbani del traffico. Osserva che

spetta ai suddetti enti territoriali determinare annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Rileva che le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la delibera e una relazione in cui si indicano l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza dell'ente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Si sofferma quindi sull'articolo 28, che reca modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale. Sottolinea che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, predispone programmi educativi svolti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. In merito all'articolo 29, osserva che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità sono tenuti ad effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale; il sostegno finanziario ai suddetti interventi può essere reperito nell'ambito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Evidenzia che l'articolo 36 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte degli enti locali al Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti. Osserva in conclusione che l'articolo 41 stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale

dei corpi e servizi di polizia locale. Ravvisa l'opportunità che, in relazione all'articolo 23, comma 1, lettera *d*), sia soppresso lo specifico riferimento al limite minimo di un quarto della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie assegnate a province e comuni da destinare alle diverse tipologie di interventi previsti, affinché gli enti locali mantengano una più ampia discrezionalità nell'allocare le risorse loro attribuite.

Il deputato Mario PEPE (PD) in ordine all'articolo 23, propone che sia apposta una specifica condizione al parere nel senso prospettato dal presidente. Sostiene quindi la necessità che sia affermi un maggiore coinvolgimento degli enti locali in materia di educazione stradale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dal deputato Pepe, sottolinea l'opportunità che l'attuazione del provvedimento sia definita di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i profili di competenza regionale e sulla base di specifici progetti diversificati per aree regionali.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni emerse, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di martedì 28 aprile, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 28 aprile 2009*) dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), nel condividere il contenuto

della proposta di documento, evidenzia e apprezza il riferimento alle indicazioni del commissario straordinario dell'Ente Italiano della Montagna in ordine alla necessità di fornire una chiara definizione del comune montano.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 ed abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 44 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;

considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordine pubblico e sicurezza », relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;

preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello

della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 23, sia riformulata la disposizione sopprimendo lo specifico riferimento al limite minimo di un quarto della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie assegnate a province e comuni da destinare alle diverse tipologie di interventi ivi previsti, affinché gli enti locali mantengano una più ampia discrezionalità nell'allocare le risorse loro attribuite;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009 (<i>Esame e rinvio</i>)	139
ALLEGATO (<i>Testo proposto dal Relatore</i>)	141
Sui lavori della Commissione	142

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.15.

(*La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente.*)

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari

aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009.

(*Esame e rinvio.*)

Il PRESIDENTE comunica che l'Autoretà per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato in data odierna, ai fini della consultazione prevista dalla legge, lo schema di deliberazione approvato il 5 maggio 2009.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Caparini.

Il deputato CAPARINI (LNP) illustra la bozza di delibera, elaborata sulla base di quelle precedentemente approvate dalla Commissione, evidenziando che per l'individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare alle trasmissioni il testo riprende

i criteri adottati recentemente con la delibera per le elezioni europee, mentre i soggetti sostenitori dell'astensione vengono equiparati ai soggetti contrari al *referendum*. In conclusione, segnala la necessità di un confronto con il testo trasmesso dall'Agcom, pervenuto soltanto oggi, nonché la difficoltà di rendere applicabile il generico divieto a far riferimento al *referendum* nelle differenti trasmissioni a carattere politico ed elettorale.

Dopo gli interventi del senatore MORRI (PD) e dei deputati LAINATI (PdL), RAO (UdC) e BELTRANDI (PD), il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 12 maggio 2009 e di procedere al seguito dell'esame della delibera in una seduta che avrà luogo mercoledì 13 maggio.

La Commissione concorda all'unanimità, dando mandato al Presidente di fissare l'ora di convocazione della seduta in relazione ai lavori delle due Assemblee.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore PARDI (IdV) segnala la necessità di definire in maniera precisa il ruolo di indirizzo della Commissione per quanto concerne alcune trasmissioni della RAI, innanzitutto la puntata di Porta a Porta di ieri sera con protagonista il *premier* Silvio Berlusconi, in cui è discutibile l'effettivo rispetto della *par condicio*.

Secondo il senatore VITA (PD) occorre sottolineare che il Presidente del Consiglio

è anche candidato alle elezioni europee e che pertanto i suoi interventi sull'emittente pubblica devono essere sottoposti ai criteri stabiliti dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato MOTTOLA (PdL) ritiene improprio il richiamo alla *par condicio* per la trasmissione anzidetta e ingiuste le accuse di parzialità rivolte a trasmissioni gestite dai conduttori con professionalità.

Il deputato LAINATI (PdL) si riserva di fornire, nel corso del prossimo confronto con i vertici della RAI, un lungo elenco delle trasmissioni ritenute non obiettive dalla sua parte politica.

Il PRESIDENTE ritiene che i temi emersi possono essere affrontati in modo approfondito nella seduta riservata all'audizione dei vertici della RAI. La Commissione, che ha già espresso indirizzi e valutazioni su doveri e compiti del servizio pubblico nel periodo elettorale per garantire equità di accesso e di espressione, deve rinnovare alla concessionaria pubblica l'invito a non utilizzare spazi radiotelefonici per interventi privi di contraddittorio e per esprimere posizioni unilaterali.

Concordando con il Presidente, il senatore MORRI (PD) evidenzia come la RAI sia tenuta ad attenersi ai regolamenti applicativi della *par condicio* approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per martedì 12, alle ore 12, per il seguito dell'audizione dei vertici della RAI.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Premesso che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per il giorno 21 giugno 2009 tre referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, oltre che per l'abrogazione di alcune parole dell'articolo 19 e dell'intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone nei confronti della RAI Radio-televisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, in particolare dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della Rai in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche

coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai di cui all'articolo 7;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

ART. 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da

quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

ART. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella

Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

ART. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in parti uguali tra i favorevoli, i contrari e gli astenuti in merito a ciascun quesito;

c) i comitati individuati dalla Rai tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, che possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20 e domenica 21 giugno 2009.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione Rai Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune,

eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedì 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i

contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La Rai, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l'estero, degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

ART. 9.

(Trasmissione per non udenti)

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referen-

dari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

ART. 11.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e preventivo 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (<i>Esame e rinvio</i>)	147
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carmen MOTTA.

La seduta comincia alle 8.45.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e preventivo 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Carmen MOTTA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e sul preventivo 2007 dell'INPDAP sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La senatrice Cecilia DONAGGIO, (PD), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sul fatto che l'Inpdap nel periodo osservato mostra un deterioramento abbastanza accentuato degli indicatori della propria ge-

stione caratteristica. Peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo di oltre 1,6 miliardi di euro, spinto soprattutto dallo squilibrio della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e degli enti locali. Tale peggioramento dipende soprattutto da fattori strutturali interni al settore del pubblico impiego. Dall'analisi svolta sembrerebbe che negli anni successivi a quelli analizzati le suddette caratteristiche strutturali potranno solo in minima parte essere alleggerite dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma approvati a partire dal 2008.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione, si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla missione affidata all'Ente, così come potrebbe essere immaginabile una riduzione dei costi attraverso l'incentivazione di economie e sinergie all'interno dell'universo degli enti pubblici. Dal punto di vista dell'efficienza del servizio, i dati indicano la necessità di realizzare la

massima riduzione possibile dei tempi medi di erogazione delle prestazioni, accanto ad una più completa attività di comunicazione con i propri iscritti.

Si riserva poi di integrare la relazione sui bilanci in titolo con elementi di maggior approfondimento per quanto attiene alla previdenza complementare e propone infine che la Commissione, prima di esprimere le proprie considerazioni conclusive, proceda all'audizione del Commissario straordinario, del direttore generale e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto.

Il deputato Carmen MOTTA, *presidente*, nel condividere il percorso proposto dalla

relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza
del vicepresidente Carmen MOTTA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ALLEGATO

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2005-2006 E PREVENTIVO 2007 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP).*Premessa*

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) eroga a tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica la previdenza obbligatoria di base, il trattamento di fine rapporto, oltre ad alcune prestazioni assistenziali ed erogazioni creditizie. L'Inpdap, istituito nel 1994, è costituito da diverse gestioni poi confluite in un unico ente. Tra queste le gestioni pensionistiche:

- 1) Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
- 2) Cassa per le pensioni agli statali (CPS);
- 3) Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo ed elementari (CPI);
- 4) Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG);
- 5) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Le gestioni che erogano altre prestazioni previdenziali e assistenziali, invece, sono le seguenti:

- 1) La ex gestione di previdenza per il personale civile e militare (ENPAS) e per gli enti locali (INADEL) che erogano l'indennità di buonuscita ora TFR;
- 2) La gestione previdenziale per l'assicurazione sociale vita (ENPDEP);
- 3) La gestione prestazioni sociali e creditizie.

Negli anni di analisi l'Istituto è stato interessato da una consistente attività di

dismissione del patrimonio immobiliare, prima affidata in gestione esterna a società specializzate ed in seguito gestita direttamente dall'Ente.

L'Inpdap svolge, inoltre, un ruolo di rilievo nello sviluppo e nel sostegno della previdenza complementare a favore dei propri iscritti (1). L'Istituto accantona e rivaluta le quote di Tfr destinate alla previdenza complementare, attraverso l'acquisizione e la ripartizione delle relative risorse dal bilancio dello Stato e dalle varie amministrazioni pubbliche datrici di lavoro; fornisce inoltre servizi ai relativi fondi pensione e alle amministrazioni interessate (anagrafe iscritti e contribuzione e attività d'informazione). Nell'ultimo anno sono stati avviati alcuni specifici fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici: nel maggio 2007 è stato firmato dalle parti sociali l'accordo istitutivo del fondo pensione Perseo, riservato al settore sanitario e agli enti locali, mentre nell'ottobre 2007 è stato firmato l'accordo istitutivo del relativo fondo riservato ai dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.

La gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni

Il numero di iscritti complessivo dell'Inpdap è pari, per l'anno 2007, a 3.384.000 e presenta un tasso di crescita medio annuo dell'1 per cento. Non è

(1) La possibilità di accedere alla previdenza complementare da parte dei pubblici dipendenti attraverso l'adesione a specifici fondi è stata prevista per la prima volta dalla legge finanziaria per il 1998.

disponibile la disaggregazione per sesso, né la distribuzione nelle diverse gestioni previdenziali, né è possibile valutare i flussi di entrata e di uscita degli iscritti e l'età media degli stessi. L'andamento del monte contributivo presenta una tendenza crescente, con un tasso medio annuo pari al 2,3 per cento, caratterizzata da una dinamica altalenante spinta principalmente dall'andamento del numero degli iscritti che mostra un forte incremento nel 2006. L'aliquota legale dall'anno 2007 è pari al 33 per cento.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero delle pensioni complessivamente erogate dall'Inpdap è pari per il 2006 a 2.543.421 (2.603.800 per il preventivo 2007). Oltre il 75 per cento di questi trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita pari al 2 per cento, più elevato per le femmine (2,5 per cento) che per i maschi (1,4 per cento). Più contenuta risulta invece la crescita del numero dei trattamenti di anzianità (tasso medio annuo di crescita pari all'1,3 per cento), che costituiscono il 75 per cento del totale delle pensioni da lavoro.

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari a poco meno del 48 per cento e al 41 per cento per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 57 per cento del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori estremamente elevati negli anni più recenti: il numero delle nuove liquidate subisce un incremento pari al 44 per cento nel 2006, che si riduce al 14 per cento l'anno successivo. Questi andamenti riflettono l'accelerazione dell'andata in pensione da parte dei dipendenti pubblici, in seguito all'avvio della riforma del sistema pensionistico obbligatorio, a partire dal

1° gennaio 2008. L'indicatore demografico del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni, fa registrare un valore superiore all'unità che si riduce nell'ultimo anno considerato, a causa dei forti flussi di nuove liquidazioni registrati nel 2006.

L'età media al pensionamento della categoria, pari a 60 anni, risulta omogenea tra maschi e femmine, sostanzialmente in linea con quella del complesso dei lavoratori dipendenti dell'Inps, e risulta stabile nel periodo osservato. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2006, è pari a poco meno di 36 anni per la totalità dei pensionati, valore decisamente superiore a quello medio dei lavoratori dipendenti del settore privato e in crescita nel periodo osservato (era pari a 35 nel 2004).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2006, per l'insieme della categoria, a poco meno di 21 mila euro annui e ad oltre 17 mila per le femmine, con tassi di crescita annui intorno al 3 per cento per il complesso dei pensionati. Lievemente più ridotti risultano gli importi medi delle sole pensioni di anzianità e in misura maggiore quelli del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), in particolare per le femmine (poco meno di 16 mila euro annui).

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari all'84 per cento degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro, mentre scendono all'80 per cento per quelle di anzianità.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate non è stato possibile calcolare i relativi coefficienti di copertura poiché non è stato fornito il dato relativo alle retribuzioni medie degli iscritti.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2006 a 46,7 miliardi di euro (50 miliardi per il preventivo 2007) e presenta un tasso medio annuo di crescita pari al 4 per cento (7,4 per cento nel solo 2007).

In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario della Cassa è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari al massimo a 1 volta la spesa per pensioni e rappresentino il 93 per cento della stessa nel 2007 (tabella 3). Non è invece possibile fornire indicazioni sull'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica per ciascun anno la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. È possibile però analizzare il rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti, che rappresenta una delle componenti costitutive della suddetta aliquota (2): tale rapporto si mostra elevato e crescente nel breve periodo di osservazione, risultando pari a 77 pensioni ogni 100 iscritti secondo i dati del 2007 (era pari a 74 pensioni ogni 100 iscritti nel 2004), indicando che l'Ente si sta avviando verso la piena maturazione della gestione.

Nella tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate: detti importi (24 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e 20 mila euro per il complesso dei trattamenti) risultano superiori rispetto a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti osservati in precedenza, sia per i maschi che per le femmine e mostrano dei tassi di crescita pari, per il biennio 2005-2006, a circa il 5 per cento medio annuo nel caso dell'insieme delle pensioni da lavoro e al 3 per cento per le pensioni di anzianità. Nel 2007, infine, i

(2) Come è noto, infatti, tale aliquota può essere scomposta come prodotto tra due rapporti: quello tra il numero di pensioni e il numero di iscritti e quello tra l'importo medio delle pensioni in essere e il reddito medio degli iscritti.

tassi di crescita degli importi delle pensioni liquidate risultano pari al 15 per cento. L'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il cosiddetto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello *stock* di pensioni, riportato nella stessa tabella 4, si mostra in aumento nel breve periodo di tempo osservato, indicando che ogni nuova pensione liquidata dalla Cassa è di importo pari a circa 1,37 volte rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico-patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Inpdap presenta un risultato economico di esercizio in avanzo, nel periodo dal 2004 al 2006, con l'eccezione del 2005 per il quale fa registrare un risultato negativo per 428 milioni di euro. Dai dati del preventivo 2007 emerge, invece, un disavanzo di parte corrente pari a circa 2 miliardi di euro, determinato dall'andamento della gestione previdenziale che vede determinarsi un avanzo della spesa per prestazioni rispetto alle entrate per contributi. Il patrimonio netto, pari a 22,5 miliardi di euro nel 2006, si riduce di 2 miliardi nell'anno successivo (20,5 miliardi nel 2007).

Il valore del patrimonio, che nel 1994 era pari a 2,3 volte le rate di pensione in pagamento, attualmente ammonta ad un valore di poco più di 20 miliardi di euro, pari allo 0,5 per cento dell'attuale onere per le pensioni in pagamento.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

L'insieme degli investimenti mobiliari ed immobiliari ammonta a quasi 22 miliardi di euro nel 2007, sostanzialmente

stazionario nel periodo di osservazione (tabella 6). Tale stazionarietà è condivisa dal portafoglio mobiliare (che a fine 2007 con quasi 21 miliardi di euro rappresentava il 96 per cento del patrimonio complessivo) mentre risulta in sostanziale diminuzione la componente immobiliare che nel quadriennio passa da una consistenza iniziale di poco superiore al miliardo di euro ad una finale inferiore agli 800 milioni; in tale diminuzione è evidente l'operare, da un lato, delle successive operazioni di dismissione, dall'altro, del conferimento di immobili a fondi immobiliari chiusi, operazioni che hanno modificato verso l'alto la quota di immobili destinati ad usi strumentali, che a fine 2007 rappresentava oltre il 60 per cento del patrimonio immobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta stabile su livelli modesti, 0,7 per cento, inferiore al tasso di inflazione medio del periodo, in linea con la funzione dello stesso destinato principalmente alla gestione dei flussi di cassa; tale rendimento riflette chiaramente il livello e la dinamica della componente mobiliare, mentre il ridotto investimento fruttifero immobiliare fornisce rendimenti elevati (3,5 per cento nella media di periodo), sia nel confronto con la componente mobiliare, sia relativamente all'esperienza delle altre istituzioni previdenziali.

Come in parte anticipato, la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo quasi esclusivo dell'investimento in attività liquide (che assorbono in media il 92 per cento del patrimonio), in linea con la sua funzione di *shock-absorber* dei flussi di cassa, e solo una ridotta quota di investimento in titoli e fondi di investimento; quasi del tutto assente l'investimento azionario diretto.

Per quanto detto, è evidente che la ridotta remunerazione del portafoglio mobiliare è dovuta alla composizione incentrata unicamente sulle attività liquide, di cui la gran parte versate sul c/c di tesoreria. Considerando la disaggregazione del rendimento per singola attività, si nota come il vincolo del versamento sul c/c di tesoreria non permetta alle attività liquide di avere un rendimento in linea con quello

di mercato (0,3 per cento per l'istituto a fronte dell'1,5 per cento del mercato), così come accade sia all'investimento obbligazionario (2 per cento a fronte del 3,5 per cento di mercato), sia a quello azionario, del resto residuale (5,4 per cento a fronte del 13 per cento di mercato); un rendimento leggermente migliore presenta, invece, l'investimento in fondi (4,7 per cento verso una media di mercato del 3,7 per cento).

Va, infine, segnalato che, anche per quanto detto in precedenza, l'Inpdap non è dotato di un piano programmato di investimenti e gestisce quasi del tutto internamente le proprie attività finanziarie, al netto di una quota prossima al 10 per cento, data in gestione a società di gestione del risparmio (SGR) dei principali gruppi bancari italiani. A partire dal 2004 anche il patrimonio immobiliare viene gestito internamente, anche a seguito di gravi criticità registrate dalla gestione dello stesso da parte di soggetti gestori esterni.

I costi di gestione

I costi di gestione dell'Inpdap (tabella 7) ammontano nel 2007 a circa 716 milioni di euro, con un tasso di crescita medio annuo nel quadriennio pari all'8 per cento; il 60 per cento è costituito da spesa per il personale in servizio, con una quota sostanzialmente stabile nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a poco meno di 5 milioni di euro, pari a poco meno dell'1 per cento dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente, nel 2007, sono pari a 116 euro per ciascun assicurato e pensionato dello stesso (62 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione incidono per lo 0,6 per cento (lo 0,3 per cento le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 7.893 unità di personale in servizio, di cui 184 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 47 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (53 per cento) e il 36 per cento dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

L'ammontare dei crediti contributivi dovuti è pari, per il 2007, a 371 milioni di euro con un valore in forte riduzione rispetto agli anni passati (pari a circa 1 miliardo di euro nel 2004).

In riferimento ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni l'Ente non ha fornito il dato; si può però osservare che la Carta dei Servizi dell'Inpdap prevede la liquidazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Sul piano dell'efficienza dell'Ente si può segnalare il positivo andamento delle domande per ricostituzione di trattamenti pensionistici, in calo nel quadriennio analizzato (dalle oltre 283 mila presentate nel 2004 alle poco più di 98 mila del 2007) e del numero delle domande presentate giacenti (dalle circa 266 mila del 2004 alle poco meno di 200 mila del 2007).

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti (3), l'Ente ha soddisfatto solo parzialmente gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2005 e poi aggiornato nei due anni successivi, mentre per quanto riguarda l'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo) è stato inoltrato un solo invio nell'anno 2006 relativo a 26.000 posizioni.

(3) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2004 e del successivo decreto attuativo del ministero del Lavoro 4 febbraio 2004.

Osservazioni conclusive

L'Inpdap mostra, nel periodo osservato, un deterioramento abbastanza accentuato degli indicatori della propria gestione caratteristica. Peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo, per l'Ente nel suo complesso, di oltre 1,6 miliardi di euro, spinto soprattutto dallo squilibrio della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e degli enti locali. Tale peggioramento dipende soprattutto da fattori strutturali interni al settore del pubblico impiego: da una parte, l'ampiamente previsto raggiungimento della fase di maturazione demografica della gestione, che nel prossimo quinquennio vede giungere al pensionamento leve di iscritti più numerose e caratterizzate da consistenti carriere contributive; dall'altra, un numero di iscritti che risente di una certa staticità. Nei prossimi anni le suddette caratteristiche strutturali potranno solo in minima parte essere alleggerite dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma approvati a partire dal 2008.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla missione affidata all'Ente, così come potrebbe essere immaginabile una riduzione dei costi attraverso l'incentivazione di economie e sinergie all'interno dell'universo degli enti pubblici. Dal punto di vista dell'efficienza del servizio, i pochi elementi raccolti indicano la necessità di realizzare la massima riduzione possibile dei tempi medi di erogazione delle prestazioni, accanto ad una più completa attività di comunicazione con i propri iscritti.

Tabella 1
Iscritti e contribuiti

Anno	Iscritti										Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€)	
	maschi	femmine	totale	Silenti		Cessati		Nuovi assicurati		totale	
2004	-	-	3.291.000	-	-	-	-	-	-	-	44.600
2005	-	-	3.306.000	-	-	-	-	-	-	-	44.466
2006	-	-	3.395.000	-	-	-	-	-	-	-	48.838
2007 (a)	-	-	3.384.000	-	-	-	-	-	-	-	47.567
Variazioni %											
2005	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-0,3
2006	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	9,8
2007 (a)	-	-	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-2,6

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale	
2004	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-	
2005	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-	
2006	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-	
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	33,0	-	

(a) Dati di preventivo.

Grafico 1. Inpdap : iscritti




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali			Flusso dell'anno					
	Totali			di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate			Liquidate		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale				maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
2004	991.711	865.425	1.857.136	832.753	563.585	1.396.338	1.061.582	1.402.289	2.463.871	39.940	38.849	78.789	32.686	28.889	61.575
2005	995.551	882.522	1.878.073	835.124	571.283	1.406.407	1.068.023	1.425.489	2.493.512	41.869	40.486	82.355	29.581	32.322	61.903
2006	1.009.339	912.261	1.921.600	846.888	585.585	1.432.473	1.084.176	1.459.245	2.543.421	42.004	42.469	84.473	43.063	45.975	89.038
2007 (a)	-	-	1.976.000	-	-	-	-	-	2.603.800	-	-	-	-	-	101.600
Variazioni %															
2005	0,4	2,0	1,1	0,3	1,4	0,7	0,6	1,7	1,2	4,8	4,2	4,5	-9,5	11,9	0,5
2006	1,4	3,4	2,3	1,4	2,5	1,9	1,5	2,4	2,0	0,3	4,9	2,6	45,6	42,2	43,8
2007 (a)	-	-	2,8	-	-	-	-	-	2,4	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	14,1

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione	numero medio anni contribuzione f.
2004	46,6%	40,4%	56,9%	1,22	1,34	60,0	59,9	60,1	34,8	33,6
2005	47,0%	40,6%	57,2%	1,42	1,25	60,5	60,9	60,2	35,1	34,2
2006	47,5%	40,9%	57,4%	0,98	0,92	60,0	60,0	60,0	35,7	34,9
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	maschi	femmine						
2004	22,40	16,58	21,68	15,49	21,41	14,99	17,76	21.020	22.730	43.753
2005	23,11	17,01	22,37	15,92	22,05	15,34	18,21	21.870	23.550	45.416
2006	23,82	17,52	23,03	16,44	22,70	15,76	18,72	23.000	24.610	47.605
2007 (a)	-	-	21,91	-	-	-	19,64	0	0	51.135
Variazioni %										
2005	3,2	2,6	2,8	2,8	3,0	2,3	2,6	4,0	3,6	3,8
2006	3,1	3,0	3,0	3,2	2,9	2,7	2,8	5,2	4,5	4,8
2007 (a)	-	-	5,2	-	-	-	4,9	-	-	7,4

Indicatori										
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura		
	Lavoro	Anzianità	Pensione da lavoro		Totale Pensioni					
			maschi	femmine	maschi	femmine	Totale			
2004	84,2%	80,8%	-	-	-	-	-	1,02		
2005	84,0%	80,6%	-	-	-	-	-	0,98		
2006	84,1%	80,8%	-	-	-	-	-	1,03		
2007 (a)	-	-	-	-	-	-	-	0,93		

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento		
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi						
2004	24,3	18,6	21,7	21,7	23,6	17,9	20,9	-	-	-
2005	25,9	19,9	22,8	22,4	25,0	19,1	21,9	-	-	-
2006	26,8	21,2	23,9	23,0	26,2	20,6	23,3	-	-	-
2007 (a)	-	-	27,6	-	-	-	26,9	-	-	-
Variazioni %										
2005	6,6	6,5	5,0	3,2	5,9	6,6	4,7	-	-	-
2006	3,6	6,6	5,0	3,0	4,9	8,0	6,5	-	-	-
2007 (a)	-	-	15,2	-	-	-	15,4	-	-	-

Indicatori						
Anno	importo relativo femmine			effetto rimpiazzo		
	Lavoro	Anzianità	Totale	Pensione da lavoro		totale pensioni
				maschi	femmine	Totale
2004	85,9%	80,8%	85,5%	-	-	-
2005	87,1%	80,6%	87,0%	-	-	-
2006	88,4%	80,8%	88,3%	-	-	-
2007 (a)	-	-	-	-	-	-
				1,10	1,19	1,18
				1,13	1,24	1,20
				1,16	1,31	1,25
				-	-	1,37

(a) Dati di preventivo.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	1451,0	40202,7	18778,7	21424,0	21424,0	0,0	2,3	0,5
2005	-428,0	43601,0	22604,0	20997,0	20997,0	-427,0	2,3	0,5
2006	1492,0	47277,8	24788,8	22489,0	22489,0	1492,0	2,4	0,5
2007 (a)	-2028,0	45279,5	24818,5	20461,0	20461,0	-2028,0	2,2	0,4

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare (milioni di euro)

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	22.081	0,4%	1.101	2,2%	20.980	0,3%
2005	20.530	0,8%	956	8,2%	19.573	0,5%
2006	21.582	1,0%	782	2,8%	20.800	0,9%
2007 (a)	21.629	0,4%	787	0,7%	20.843	0,4%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	5,0%	37,5%	93,6%	4,6%	0,1%
2005	4,7%	74,6%	90,6%	5,0%	0,1%	9,3%
2006	3,6%	61,9%	91,0%	4,8%	0,1%	8,9%
2007 (a)	3,6%	62,2%	90,8%	4,9%	0,1%	9,1%

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	566,57	365,29	104,7	495,8	8069	203,0
2005	658,82	374,69	156,7	613,5	8023	214,0
2006	695,66	423,38	151,6	660,4	7844	189,0
2007 (a)	716,0208	428,73	174,9	695,794	7893	184,0

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	64,5%	86,2	56,0	0,5%	0,3%	39,9	52,9%	27,1%
2005	56,9%	105,8	55,8	0,6%	0,3%	40,4	53,2%	31,3%
2006	60,9%	111,2	61,6	0,6%	0,3%	46,6	53,6%	34,9%
2007 (a)	59,9%	116,2	62,4	0,6%	0,3%	47,3	53,4%	35,3%

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
ERRATA CORRIGE	163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.15 alle 14.35.

*Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.*

**Audizione del Presidente della Regione Lazio,
Piero Marrazzo.**

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 14.35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *pre-
sidente*, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante l'atti-
vazione dell'impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne
dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari,
introduce quindi l'audizione del Presidente
Marrazzo, che ringrazia per la sua pre-
senza.

Piero MARRAZZO, *Presidente della Re-
gione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e for-
mulare osservazioni, i senatori Candido
DE ANGELIS (PdL) e Vincenzo DE LUCA
(PD), i deputati Alessandro BRATTI (PD) e
Antonio RUGGHIA (PD), la senatrice Ma-
gda NEGRI (PD), nonché, a più riprese, il
deputato Gaetano PECORELLA, *presi-
dente*.

Piero MARRAZZO, *Presidente della Re-
gione Lazio*, svolge alcune brevi conside-
razioni in relazione ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *pre-
sidente*, considerato che alle ore 16 sono
previste immediate votazioni presso l'As-
semblea della Camera dei deputati e che le
questioni sollevate dai deputati e dai se-
natori intervenuti sono numerose e com-
plesse, avverte, d'intesa con il Presidente
Marrazzo, che quest'ultimo risponderà ai

quesiti posti successivamente, per iscritto.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 169 del 28 aprile 2009, a pagina 206, prima colonna, prima riga, sostituire la parola « pieno » con la parola « parziale ».

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. Esame C. 2320, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Telefono Azzurro, dell'Istituto nazionale per i diritti dei minori (INDiMi), di UNICEF Italia, di Save the Children, nonché dei garanti regionali per l'infanzia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2008 Governo, adottato come testo base, e delle abbinare proposte di legge C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza, recanti « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza »	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato, ed abb.	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Emendamenti C. 63-177-A	12
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	12
--	----

SEDE REFERENTE:

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. C. 17 Brugger (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	21
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	22
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	24
AVVERTENZA	17

II Giustizia

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini	25
AVVERTENZA	25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del Presidente 26

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere contrario*) .. 27

INTERROGAZIONI:

5-01160 Schirru: Sul servizio di *call center* dell'Ambasciata di Chisinau.5-01251 Capitanio Santolini: Sul servizio di *call center* dell'Ambasciata di Chisinau 28*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* 30

5-01252 Vannucci: Sulla riapertura del consolato di Bengasi 28

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 32

5-01289 Gozi: Sulle borse di studio per il Collegio d'Europa 29

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

AVVERTENZA 29

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 35

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierio e C. 1444 Oppi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2357 Schirru*) 35*ALLEGATO 1 (Emendamento del relatore)* 40Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ». C. 1044 Holzmann (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 37Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37*ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)* 41**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 44Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 45Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042 e abb.-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 47Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche. Atto n. 78 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
--	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

5-01280 De Girolamo: Diniego opposto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate di Napoli ad una richiesta di transazione fiscale	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01382 Fluvi ed altri: Esenzione dall'ICI delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-01383 Germanà: Applicazione della disciplina fiscale in materia di rivalutazione di immobili agli impianti di distribuzione di carburante	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM (2008) 428 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	60
<i>ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla commissione)</i>	69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ...	61
---	----

RISOLUZIONI:

7-00142 Pagano: Semplificazione delle procedure per l'annullamento delle cartelle di pagamento irregolari (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
RISOLUZIONI:	
7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ...	87
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	94
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto tessile della Val Seriana nonché dei sottoscrittori del protocollo d'intesa per il rilancio economico della Valle (Confindustria, CGIL, CISL e UIL e Presidente di Imprese e Territorio) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00732 Miglioli: Riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati professionali	106
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-01340 Lo Presti: Sul riassetto organizzativo e strutturale dell'INPS	106
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.	
5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA	106

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	107
Sull'ordine dei lavori	107

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	112
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi (<i>Esame e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
 XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
 XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1991 Governo, sulla « Nuova disciplina del commercio interno del riso ».	
Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi	125
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri	125
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI)	125
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario su emendamenti</i>)	126
INTERROGAZIONI:	
5-01343 Biava: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo.	
5-01372 Oliverio: Attività del Corpo forestale dello Stato in relazione al terremoto in Abruzzo	127
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	128

SEDE REFERENTE:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2371</i>)	127
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	131
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 ed abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	135
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009 (<i>Esame e rinvio</i>)	139
--	-----

ALLEGATO (<i>Testo proposto dal Relatore</i>)	141
---	-----

Sui lavori della Commissione	142
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006 e preventivo 2007 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (<i>Esame e rinvio</i>)	147
---	-----

ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	149
-------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo (*Svolgimento e conclusione*) 162

ERRATA CORRIGE 163

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

*Mercoledì 6 maggio 2009. — Presidenza
del presidente DE GREGORIO.*

La seduta comincia alle 8.30.

Esame della proposta di dichiarazione comune avanzata dalla delegazione russa presso l'Assemblea NATO

Il presidente DE GREGORIO informa i presenti sugli esiti del settimo incontro bilaterale tra le delegazioni italiana e russa presso l'Assemblea parlamentare NATO, svoltosi a Mosca lo scorso 18 aprile, al quale hanno partecipato anche il senatore Malan e il deputato Parisi. In quella circostanza hanno avuto luogo incontri con alti dirigenti del ministero degli esteri russo sui temi del Medio Oriente, dei rapporti tra Russia e Unione europea e dell'Afghanistan. Ha poi avuto luogo l'incontro bilaterale presso la Duma, nel corso del quale si è registrato uno scambio franco ed aperto di idee e preoccupazioni, molte delle quali comuni, pur nelle differenze di vedute o di sensibilità delle due delegazioni su alcune specifiche questioni. Da parte russa è stato espresso apprezzamento e riconoscenza per l'atteggiamento equilibrato e costruttivo del Governo e di tutto il panorama politico italiano in relazione dei fatti dello scorso agosto. Segnali di ottimismo per il nuovo corso di dialogo a tutto campo in politica estera intrapreso dall'Amministrazione ameri-

cana sono stati manifestati da ambo le parti, benché i russi abbiano puntualizzato a più riprese che occorrerà verificare se alle dichiarazioni di intenti seguiranno fatti concreti da parte statunitense. Si è poi concordato sul concetto di indivisibilità della sicurezza e sulla necessità di promuovere la migliore efficacia della cooperazione in seno al Consiglio Nato-Russia, come pure ampia sintonia si è avuta sulla necessità di affrontare con spirito costruttivo ed inclusivo il dibattito sul tema della futura architettura di sicurezza avanzata dalla presidenza Medvedev. Da parte italiana si è precisato che occorre affrontare le paure e diffidenze – che pure esistono – con uno spirito nuovo, cercando di lavorare e costruire anche sugli errori e le insufficienze del passato. Condivise anche le preoccupazioni per il futuro dell'Afghanistan e la necessità di iniziative forti per il contrasto al narcotraffico. La delegazione russa ha chiaramente rivolto ai colleghi parlamentari italiani una richiesta di aiuto, affinché alcune tematiche di loro interesse possano essere affrontate in modo costruttivo ed aperto in seno all'Assemblea parlamentare Nato.

Dato l'andamento positivo della riunione di Mosca – ricorda il Presidente – le parti hanno ritenuto che fosse possibile concordare e sottoscrivere un documento di cooperazione congiunta su alcuni settori prioritari di comune interesse. La delegazione russa ha trasmesso al riguardo una proposta di testo, oggi in esame, concer-

nente: la sicurezza euroatlantica e la nuova architettura di sicurezza proposta dal presidente Medvedev; la collaborazione nel Consiglio Nato-Russia; energiche iniziative di lotta al narcotraffico in Afghanistan. Con specifico riferimento a tale ultimo tema, il Presidente osserva che la posizione italiana si caratterizza per una più accentuata tendenza a promuovere e sostenere la diretta responsabilità del governo e delle istituzioni afgane in genere, ed anche nel settore della lotta al narcotraffico.

Distribuito ai presenti un testo contenente alcune ipotesi di modifica avanzate dal presidente De Gregorio, si apre la discussione.

Il deputato PARISI riferisce anch'egli del clima positivo dell'incontro di Mosca, in modo particolare per la testimonianza di verità reciproca nelle valutazioni delle due delegazioni circa i rapporti tra NATO e Russia. Dopo essersi brevemente richiamato alla situazione di crescente tensione in atto negli ultimi giorni, egli ritiene condivisibile, nella proposta russa, la ricerca di un dialogo a tutto tondo sulla collaborazione in seno al Consiglio Nato Russia e sulle proposte relative all'architettura di sicurezza avanzate dal presidente russo Medvedev. Quanto all'impegno nella lotta al narcotraffico in Afghanistan, qualunque iniziativa deve essere a suo avviso ricondotta al complessivo sforzo di promuovere lo sviluppo della statualità afgana.

Il senatore MALAN concorda con le preoccupazioni da ultimo formulate del deputato Parisi, che peraltro risultano già incorporate nel testo appena distribuito dal Presidente della delegazione.

Il senatore MARINI ricorda di avere già avuto occasione di avanzare qualche mo-

tivata riserva sulla strategia di allargamento ad Est della Nato; ciononostante egli raccomanda prudenza, ritenendo che il ruolo di mediazione italiano e di punta avanzata del disgelo vada governato ed esercitato con la necessaria cautela e nel rispetto dello storico rapporto con l'Occidente e con le nostre alleanze tradizionali.

Il senatore TORRI concorda con la posizione del senatore Marini sulla questione dell'allargamento della Nato e mette in guardia dal rischio di accelerazioni forzate dei processi storici.

Il senatore CABRAS chiede che nel documento di cooperazione venga inserito anche il tema della lotta al terrorismo come priorità condivisa tra le due delegazioni, in quanto esso era già stato concordato nel precedente protocollo di collaborazione; la sua mancanza dal testo oggi in esame potrebbe far pensare a una riduzione dell'ambito dei rapporti di cooperazione.

Il presidente DE GREGORIO, preso atto favorevolmente della discussione svoltasi e del consenso sulle proprie proposte, su quelle del deputato Parisi e del senatore Cabras, assicura che integrerà su tali basi il testo della dichiarazione, che sarà immediatamente messo a disposizione per posta elettronica a tutti i membri della delegazione, con l'intesa che, ove nulla osti, il testo stesso potrà essere quanto prima inviato alla delegazione russa e sottoscritto congiuntamente il prossimo lunedì 11 maggio, a latere delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'Alleanza atlantica che si svolgeranno presso il Senato.

La seduta termina alle 9.30.

